

LXI.

TORNATA DI MERCOLEDÌ 9 APRILE 1930

ANNO VIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIURIATI

INDICE

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
Congedi	2322	Approvazione del Trattato di amicizia, di conciliazione e di regolamento giu- diziario italo-austriaco firmato a Roma il 6 febbraio 1930	2368
Interrogazioni:		RE DAVID	2368
Per la conservazione della Chiesa di Santa Chiara in Napoli.	2322	POIVERELLI, <i>relatore</i>	2369
DI MARZO, <i>sottosegretario di Stato</i>	2322	FANI, <i>sottosegretario di Stato</i>	2370
MARESCA DI SERRACAPRIOLA.	2322	Disegno di legge (Presentazione):	
Disciplina della pesca con esplosivi e con reti a strascico presso le coste	2322	CIANO: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1930, n. 251, che approva una Convenzione modifi- cativa di quella vigente con la Società « Adria » per l'esercizio delle linee di navigazione del Periplo italico e Nord d'Europa	2326
MARESCALCHI, <i>sottosegretario di Stato</i>	2323	Relazione (Presentazione):	
PAOLONI	2323	STEINER: Riordinamento della « Fonda- zione Diaz per i ciechi di guerra del Piemonte » con sede in Torino.	2330
Disegni di legge (Approvazione):		Disegni di legge (Votazione segreta):	
Conversione in legge del Regio decreto- legge 14 febbraio 1930, n. 108, concer- nente la soppressione del Consorzio obbligatorio fra gli industriali ed i commercianti di marmo greggio e sega- to dei comuni di Carrara e di Fiviz- zano	2330	Stato di previsione della spesa del Mini- stero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1930 al 30 giugno 1931	2376
Approvazione della Convenzione 30 gen- naio 1930 per l'esercizio delle Regie Grotte demaniali di Santa Cesaria in Terra di Otranto	2330	Approvazione del Trattato di amicizia, di conciliazione e di regolamento giu- diziario italo-austriaco firmato a Roma il 6 febbraio 1930	2376
Disegni di legge (Discussione):		Norme sul reclutamento e sulla carriera dei magistrati	2376
Norme sul reclutamento e sulla carriera dei magistrati	2324	Conversione in legge del Regio decreto- legge 14 febbraio 1930, n. 108, concer- nente la soppressione del Consorzio obbligatorio fra gli industriali ed i com- mercianti di marmo greggio e segato dei comuni di Carrara e di Fivizzano	2376
PELLIZZARI	2324	Approvazione della Convenzione 30 gen- naio 1930 per l'esercizio delle Regie Grotte demaniali di Santa Cesaria in Terra di Otranto	2376
RIGHETTI, <i>relatore</i>	2325-26	Proroga dei lavori parlamentari:	
ROCCO, <i>ministro</i>	2326	PRESIDENTE	2377
Stato di previsione della spesa del Mini- stero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1930 al 30 giugno 1931	2342		
FOSSA	2342		
ACERBO, <i>ministro</i>	2346		
Ordini del giorno:			
FRANCO	2357		
BARBIERI	2358		
OLMO	2358		

La seduta comincia alle 16.

GORINI, *segretario*, legge il processo verbale della tornata precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia: Michelini, di giorni 1; per motivi di salute, gli onorevoli: Malusardi, di giorni 5; Stame, di 8; per ufficio pubblico, gli onorevoli: Guidi-Bufferini di giorni 2; Fier, di 3; Baistrocchi, di 4; Gianturco, di 1; Arnoni, di 4; Garibaldi, di 2; Mazzucotelli, di 1.

(Sono concessi).

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è degli onorevoli Maresca di Serracapriola, Salvi, Gorini, Calza Bini, Limoncelli, al ministro dell'educazione nazionale, « per conoscere i provvedimenti che intenda prendere per la conservazione della Chiesa di Santa Chiara in Napoli, attualmente in concessione ai Frati Minori di Terrasanta, mirabile monumento di arte medievale e di arte barocca, contenente, oltre alle tombe dei Re Angioini, quella della Beata Cristina di Savoia ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale ha facoltà di rispondere.

DI MARZO, *sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*. Come gli onorevoli camerati interroganti conoscono, già da parecchi anni il Ministero si preoccupa delle condizioni dell'insigne monumento, che rievoca anche memorie care ad ogni cuore italiano.

La Regia soprintendenza all'arte medioevale e moderna compilò, nel 1927, un progetto di restauro per l'ammontare di lire 375 mila, che non venne eseguito per insufficienza dei contributi che si erano raccolti per far fronte alle spese necessarie.

Ma, purtroppo, durante il periodo di tempo trascorso, le condizioni del tetto sono divenute tali da far sorgere nella Regia soprintendenza la preoccupazione di un crollo, confermata da apposite e accurate verifiche, sì che è stata ordinata la chiusura del tempio.

Oramai ogni indugio non sarebbe più lecito. Posso assicurare gli onorevoli came-

rati interroganti che gli urgenti lavori progettati saranno presto iniziati e che sarà conservato il mirabile monumento d'arte e di storia. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Maresca di Serracapriola ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MARESCA DI SERRACAPRIOLA. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale della pronta risposta, ma mi permetto di raccomandare vivamente all'onorevole Ministero, che così efficace interessamento ha dimostrato per il tempio di Santa Chiara e per i suoi tesori artistici, così brillantemente illustrati dall'amico e camerata Calza Bini, che i lavori siano iniziati sollecitamente. E ciò perchè le condizioni del tempio — come ha detto l'onorevole sottosegretario di Stato — sono pericolanti e richiedono un pronto intervento, tanto è vero che il podestà di Napoli ha dovuto emettere ordinanza per l'immediata chiusura del tempio.

Insisto nel dichiarare necessario l'immediato inizio dei lavori, perchè qualsiasi ritardo può esser causa di danni irreparabili. Ed è urgente la riparazione della chiesa, perchè nel mirabile tempio che racchiude due periodi di arte, quello trecentesco e quello settecentesco, accanto alle tombe dei Re di Napoli, tra i quali gli Angioini, che dettero primi il senso dello Stato al Mezzogiorno d'Italia, vi è quella di Maria Cristina di Savoia, che per la santità della sua vita quale Regina delle Due Sicilie ebbe gli onori dell'Altare.

Non solo per questo, ma perchè nella prima cappella a destra in una lapide di marmo sono incisi i nomi dei Caduti in guerra e nella lampada votiva custodita dalle madri e vedove dei Caduti in guerra, arde la fiamma che la pietà e riconoscenza dei cittadini napoletani ha acceso ai loro eroici fratelli caduti combattendo per la grande causa.

Dopo di che prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato e mi dichiaro soddisfatto; e rivolgo a nome della cittadinanza il più caldo ringraziamento al Governo per il pronto ed efficace interessamento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Paoloni, al ministro dell'agricoltura e delle foreste, « per conoscere se provvedimenti abbia preso od intende prendere, e quali, a fine di combattere o limitare, più efficacemente la pesca con esplosivi e con reti a strascico, presso le coste, che specialmente in questa stagione provoca distruzione di nidi d'uova e di grandi quantità di novel-

lame, con grave pregiudizio del patrimonio ittico».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di rispondere.

MARESCALCHI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. L'onorevole camerata Paoloni chiede quali provvedimenti il Governo intenda adottare per combattere la pesca con gli esplosivi e la pesca con le reti a strascico, mettendo insieme le due cose. È bene distinguerle, perchè la pesca con gli esplosivi, come il camerata sa, è illecita e pernicioso ed è severamente combattuta; invece la pesca con le reti a strascico non si può evidentemente nè proibire nè pensare a limitarla eccessivamente.

Le classiche paranze non fanno che pescare con reti a strascico. I battelli stessi, la cui costruzione noi andiamo incoraggiando ogni giorno, a motore o a vapore, esercitano la pesca con reti a strascico; e ne abbiamo già incoraggiati parecchi perchè oggi l'Italia possiede circa 560 di questi battelli, una piccola flottiglia che può essere utile.

Non è quindi certo nemmeno nell'intenzione del camerata interrogante che questo genere di pesca sia proibito addirittura.

Egli si preoccupa per la difesa delle uova, ma certamente l'onorevole camerata sa che la scienza ha già dimostrato da parecchie decine di anni che non si reca nessunissimo danno alle uova dei pesci perchè le uova di quei pesci che interessano l'alimentazione non vengono deposte sul fondo del mare dove si pesca con le reti a strascico.

Resta la questione del novellame.

Questione indubbiamente importantissima; faccio però presente all'onorevole camerata, che forse già lo sa, che esistono precise disposizioni che regolano questa pesca e la proibiscono anche in determinate epoche dell'anno. C'è l'articolo 16 del regolamento per la pesca marittima che proibisce per alcuni mesi in ciascun anno la pesca con le reti e altri apparecchi a strascico entro un miglio dalla costa. Poi vi sono le proibizioni portate dal decreto ministeriale del 16 gennaio 1925 per la pesca con battelli a propulsione meccanica entro 3 miglia dalle coste. Vi sono inoltre disposizioni generali locali. Una, del 4 settembre del 1906, fa divieto di pescare in diversi mesi dell'anno con reti ed altri apparecchi a strascico tirati da paranze entro tre miglia dalla costa, in vari compartimenti che sono quasi tutti quelli del Mare Tirreno; vi è un'altra disposizione, quella del 26 giugno 1904, che riguarda alcune località della Sicilia.

Ciò che è importante, è applicare queste disposizioni e per questo il Governo cerca di fare tutto quello che è umanamente possibile, approfittando di tutti i generi di forze armate, mettendo in collaborazione quelle dipendenti dalle Capitanerie dei porti, con le guardie di finanza del mare la pubblica sicurezza e la stessa milizia forestale che stiamo educando appositamente. Ho inaugurato il mese scorso un corso che mira appunto alla istruzione dei militi forestali sulle varie questioni che si riferiscono alla pesca e alla vigilanza per l'osservanza delle disposizioni inerenti alla pesca stessa. Cerchiamo poi di stare in continuo rapporto con le Capitanerie di porto perchè segnalino le mende nella vigilanza e cerchiamo, nei limiti del possibile, di provvedervi.

Assicuro ad ogni modo l'onorevole camerata che ogni cura sarà posta perchè le disposizioni che esistono sulla pesca con reti a strascico siano rigorosamente eseguite, perchè ci sta molto a cuore l'incremento del nostro patrimonio ittico tanto importante per la economia nazionale. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole interrogante ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PAOLONI. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura per la risposta data alla mia interrogazione.

Mi permetto osservare che se è vera la esistenza di leggi e di regolamenti dirette a colpire quelle attività peschereccie che danneggiano il patrimonio ittico, è altrettanto vero che le pene sono sempre inadeguate in rapporto al vantaggio del contravvenire alle leggi stesse, le quali perciò non hanno praticamente, nessuna efficacia. E noi vediamo continuamente pescatori di frodo con esplosivi e con veleni, che insistono nella loro attività pur pagando le multe.

Sulla gravità della cosa mi richiamo al discorso che sull'argomento pronunziò l'onorevole camerata Salvi l'anno scorso in sede di bilancio dell'economia nazionale. Egli trattò ampiamente tutta la questione.

Quanto alla pesca con reti a strascico non intendevo invocarne la proibizione, ma soltanto una più razionale limitazione di zone. Per esempio, se non creda il Governo di esaminare la possibilità di regolamentare diversamente la pesca con reti a strascico nei golfi, inquantochè nei golfi ad insenatura la questione è diversa da quella delle coste. Basta accennare al problema, non c'è bisogno di spiegarlo.

L'importanza della questione è considerevole perchè il pesce è un alimento sano che

può fare seria concorrenza, quando l'abbondanza ne riduca il prezzo, alle carni di cui facciamo larga importazione dall'estero; invece oggi siamo costretti ad importare pesce, anche pesce fresco, e non della nostra industria peschereccia che si spinge in mari lontani, ma dell'industria peschereccia estera. (*Approvazioni — Interruzioni*).

Comunque è certo che, per l'alimentazione popolare specialmente, la difesa del patrimonio ittico ha un'enorme importanza. Quanto alla pesca con esplosivi o veleni, i mezzi da avvisare, di cui è fatto cenno nella mia interrogazione, consistono nella possibilità di rivedere il sistema delle pene che sono assolutamente inefficaci. E prendo atto della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le interrogazioni iscritte nell'ordine del giorno di oggi.

Discussione del disegno di legge: Norme sul reclutamento e sulla carriera dei magistrati.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme sul reclutamento e sulla carriera dei magistrati.

Se ne dia lettura.

VERDI, segretario, legge. (*V. Stampato n. 539-A*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Pellizzari. Ne ha facoltà.

PELLIZZARI. Dichiaro subito, a conforto vostro e mio, che non è in alcun modo mio intendimento di illustrare i particolari del disegno di legge che è in discussione. Questo compito spetta al camerata Righetti, che lo assolverà degnamente.

Domando quindi alla pazienza cordiale della Camera che voglia prestarmi cinque minuti di sopportazione, soprattutto affinché questo disegno di legge, il quale per ragioni d'urgenza viene in discussione alla fine di questo periodo d'intenso lavoro parlamentare, non passi senza che sia sottolineato, più ancora che dal vostro fedele e simpatico consenso, dalla vostra calorosa approvazione.

Questo disegno di legge merita infatti un atto di vibrante approvazione da parte vostra, perchè esso pone le basi del reclutamento della nostra Magistratura, e perchè, per i pensieri, per le intenzioni, per gli orien-

tamenti fatti manifesti nelle varie relazioni — ultima per ragione di tempo, non già per ragione di merito, quella del camerata Righetti — ci è offerta una previsione chiara e robusta di quali siano la cura e la fermezza con le quali il nostro Guardasigilli si accinge a compiere la riforma plenaria dell'ordinamento giudiziario.

Onorevoli camerati, bisogna considerare questi problemi, i quali si attengono al funzionamento dell'apprestamento giudiziario non già come problemi di ordine professionale e tecnico, e quindi da lasciarsi quasi esclusivamente alla trattazione è alla competenza, che qualche volta può essere anche soverchiamente rigida ed unilaterale, degli avvocati e degli uomini di legge, ma come argomenti di impostazione e di importanza altamente politica. Un regime si difende con due armi: quella della forza e quella della legge. Ci sono dei tempi nei quali, per ragioni di maggior travaglio e di pressione violenta, l'una arma deve necessariamente prevalere sull'altra; ma quando dal periodo dell'azione violenta si passa a quello dell'assestamento, quando dalla fase più acuta della lotta per la conquista del potere politico e per la sostituzione di ordinamenti vecchi e di istituti cadenti, si passa ad un'altra fase, quella della difesa alacre, costante, quotidiana, giusta, energica, del nuovo regime attuato, allora bisogna che le due armi siano messe in condizioni di agire di conserva, con uguale vigoria di fedeltà e con appropriata potenza di mezzi.

Voi sapete che i nostri avversari, quando fu spezzata definitivamente in essi ogni velleità di attacco, quando fu smontata in essi ogni possibilità di resistenza attiva (e non solamente gli avversari, ma anche gli osservatori stranieri male informati o partigiani, in buona o in malafede) hanno tentato di diminuire il nostro sforzo meraviglioso, negando all'opera nostra il carattere di rivoluzione.

È inutile che io riproponga in questa occasione i termini di una polemica che è anche superflua, considerato che il Fascismo procede nella sua marcia con inesauribile, anzi con crescente entusiasmo, agli ordini sempre più obbediti e sempre più ambiti del Duce.

Del resto Gustavo Lebon, che è un autore molto conosciuto dal Duce, dice che la più difficile e la più vera delle rivoluzioni è quella delle abitudini e dei pensieri. Ora, se è vero, come è vero, che a queste soprattutto si è attaccato il Fascismo, che a queste è sopra-

tutto rivolto, cioè alla trasformazione delle abitudini e dei pensieri del popolo italiano, è vero che la nostra rivoluzione è stata ed è la più difficile e la più vera delle rivoluzioni. Ed anche la più durevole.

Però queste abitudini e questi pensieri, di mano in mano che si trasformano o sono avviati a trasformazione, debbono essere tradotti in ordinamenti positivi, debbono trovare uno spiegamento, un'azione, una salvaguardia in un sistema di leggi di cui certamente i codici costituiscono la base fondamentale: tutti i codici, dal Codice del corporativismo al Codice costituzionale, al Codice penale, questo soprattutto come quello che rappresenta il più alto presidio dell'autorità, della funzione e dell'azione politica dello Stato.

Lo strumento destinato a fare funzionare questo sistema è l'ordinamento giudiziario. E dunque, la formazione dello strumento necessario a fare bene funzionare il sistema, senza debolezze e tentennamenti, senza deficienze dipendenti da inettitudine, incapacità, e peggio, insincerità, è atto di alto contenuto politico.

Questo, onorevoli camerati, io intendevo premettere all'approvazione di questo importantissimo disegno di legge. Io ritengo che la Camera farà atto di grande consapevolezza e insieme di senno, ponendo l'approvazione stessa sotto l'egida di questi concetti e di questi sentimenti, e più ancora, l'opera ferma, capace, robusta, con la quale il nostro ministro guardasigilli continuerà a svolgere la fatica che a lui è stata demandata, e che egli porta di giorno in giorno a compimento, con fede pari alla nostra, con spirito pari al nostro. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la facoltà di parlare all'onorevole relatore e all'onorevole ministro.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

RIGHETTI, relatore. Onorevoli camerati! Dopo le chiare relazioni ministeriali, dopo l'ampia e dotta discussione da parte del Senato del Regno sul contenuto tecnico della riforma, cui va aggiunto ora quanto molto efficacemente ha esposto il camerata Pellizzari per illustrare il significato generale di questo disegno di legge, non resta al relatore della vostra Commissione speciale che porre in luce, con brevi cenni, qualche punto politico particolare del disegno di legge stesso, dinanzi a questa Camera fascista che ha già ripetutamente dimostrato

una così squisita sensibilità per gli aspetti politici e spirituali dei problemi che le sono sottoposti.

La relazione chiarisce come l'attuale disegno di legge costituisca un anello di un sistema, una parte di un complesso armonico, come il progetto s'inquadri nel piano di riforma di tutto l'ordinamento giudiziario, che il Governo fascista va realizzando con armonia progressiva di decisioni e di tempi; la realizzazione di un problema, che dal giorno in cui l'Italia si è costituita in Nazione è stato invano tentato, per debolezza di uomini e instabilità di Governi, attraverso un numero indefinito di monche riforme e di progetti rimasti inattuati.

Mai, infatti, l'Italia, come ho accennato nella relazione, ha avuto un ordinamento giudiziario suo, omogeneo, organicamente concepito, quale avrebbe dovuto avere in omaggio alle sue tradizioni in ogni campo del diritto, in considerazione dei suoi bisogni, in previsione del suo sviluppo come grande Nazione in continuo divenire.

Si ponga mente al fatto che tale vano sforzo è stato compiuto da Governi di opposti partiti, da uomini di sapere e di temperamenti i più differenti: dallo Zanardelli, che nel 1890 unifica le carriere, ma è costretto ad interrompere la realizzazione della riforma completa, perchè il suo Governo non riesce, fra l'altro, all'abolizione prevista di oltre seicento preture, al Fani, che, nel 1911 lodevolmente afferma il principio dello sdoppiamento delle carriere, ma non riesce ad attuarlo per la debolezza del suo Governo; dal Mortara, giurista molto acuto e uomo deciso, il cui progetto è pure rimasto inattuato, al Finocchiaro Aprile, il cui pavido tentativo concretato nella legge del 1912 non giunse mai a realizzazione.

Mancava per imporre con decisa volontà le riforme proposte ed approvate, il clima spirituale e l'organizzazione dello Stato; occorreva un Regime forte e innovatore come il nostro. E il Governo fascista ha affrontato in pieno il problema.

Oggi noi assistiamo al compiersi di questo fenomeno singolare: quello di un Governo rivoluzionario il quale attua in logica e rigorosa successione di tempo, a distanza di un quinquennio, un piano armonicamente concepito e deciso dopo lunga discussione, col plauso delle Camere, nel dicembre del 1925.

La continuità realizzatrice, la cura sistematica posta nel procedere costante, ma senza scosse verso l'attuazione del programma

prestabilito, sono degni del maggiore rilievo, perchè attestano, a prescindere anche dal contenuto tecnico della legge, la maturità del Regime, di questo Regime che medita profondamente le proprie decisioni e sa queste attuare fermamente, tenendo conto prezioso dell'esperienza; senza indugi, ma anche senza impazienze.

Così di un secondo principio è bene da questa tribuna porre in luce il significato; parlo del principio che costituisce il punto cardine della riforma, cioè dello sdoppiamento delle carriere dei pretori e dei giudici collegiali. Esso è stato richiesto dalla necessità di specializzazione, date le svariate funzioni che sono attribuite al magistrato, ma in questa diversità non va scorto un principio di subordinazione dell'una all'altra carriera. Altrettanto alta e nobile è considerata la missione del pretore quanto quella del magistrato collegiale; e se da quest'ultimo può esigersi un più sottile accorgimento e una più profonda conoscenza della tecnica giuridica, il pretore deve essere uomo completo che, oltre ad amministrare la giustizia, abbia consuetudini di contatto col popolo, viva anzi fra il popolo e sappia intenderne i bisogni e portare ad esso una nota di superiore spiritualità e di pace.

Così la vostra Commissione ha meditatamente sottolineato quale debba essere la posizione del magistrato nei confronti del Regime. Al magistrato, infatti, si attribuiscono con le disposizioni dei nuovi codici, soprattutto di quello penale, e con le norme della legislazione sul lavoro, funzioni così delicate per la vita della Nazione e per la continuità del Regime stesso, quale nessun Governo aveva mai, fino ad oggi, loro affidato.

È giusto, pertanto, che si debba richiedere a tutti i magistrati affidamento completo di assoluta fedeltà al Regime fascista.

Noi non possiamo concepire, infatti, una giusta e illuminata interpretazione delle nostre leggi da parte di chi non sia penetrato dei principi che informano il nuovo diritto e non senta spiritualmente tutta la bellezza ideale del nostro movimento che è — oltre che partito — prima e soprattutto fede ardente e appassionata.

Sono lieto di poter affermare che i magistrati italiani si sentono fieri di corrispondere a questa prova altissima di fiducia. Essi saranno, nei ranghi loro assegnati, collaboratori silenziosi e devoti di quella romana costruzione che costituirà il nuovo ordinamento giuridico dello Stato fascista, quale con alta sapienza viene progressivamente

realizzato dall'onorevole ministro Guardasigilli, secondo le direttive luminose del nostro grande Capo. (*Applausi*).

Presentazione di un disegno di legge.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Mi onoro di presentare alla Camera il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1930, n. 251, che approva una convenzione modificativa di quella vigente con la Società «Adria» per l'esercizio delle linee di navigazione del Periplo italico e Nord d'Europa. (558).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle comunicazioni della presentazione di questo disegno di legge. Sarà inviato alla Giunta generale del bilancio.

Si riprende la discussione del disegno di legge: Norme sul reclutamento e sulla carriera dei magistrati.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione del disegno di legge: Norme sul reclutamento e sulla carriera dei magistrati.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della giustizia e degli affari di culto.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Non ho nulla da aggiungere alle parole così eloquenti ed efficaci dell'onorevole relatore intorno a questo progetto di legge. Dirò soltanto che dei tre voti che l'onorevole Commissione ha voluto formulare, io accetto senz'altro i due primi. Non posso accettare il terzo, che riguarda la revisione delle circoscrizioni mandamentali, perchè esso implicherebbe l'impegno del Governo di aumentare il numero delle preture, ciò che non posso fare per ovvie ragioni e soprattutto per le conseguenze finanziarie che deriverebbero dall'accoglimento di un simile voto. Prego pertanto la Commissione di ritirarlo e di convertirlo in raccomandazione. (*Approvazioni*).

RIGHETTI, *relatore*. Lo convertiamo in raccomandazione.

PRESIDENTE. Sta bene. Procediamo alla discussione degli articoli:

MAGISTRATURA DELLE PRETURE.

ART. 1.

È istituito il ruolo separato della magistratura delle preture.

I gradi della magistratura delle preture sono:

uditore di pretura;
uditore vice pretore;
pretore aggiunto;
pretore;
primo pretore.

(È approvato).

ART. 2.

Per essere nominato uditore di pretura è necessario aver vinto la prova di un concorso per esame teorico-pratico secondo le norme da stabilire per Regio decreto, ai termini dell'articolo 12 capoverso 1, della presente legge. Tuttavia nel classificare i vincitori del concorso si terrà conto altresì del servizio eventualmente prestato in qualità di vice pretore onorario.

Per le condizioni di ammissibilità al concorso si applicano le disposizioni degli articoli 10 e 103 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786.

Gli uditori di pretura sono destinati con decreto ministeriale alle preture, per compiere il loro tirocinio, con la mensile indennità di lire 600.

Dopo sei mesi almeno di tirocinio effettivo gli uditori di pretura possono essere nominati vice pretori e destinati, con giurisdizione piena, a coadiuvare il pretore nell'esercizio delle sue funzioni.

Ai vice pretori viene corrisposta un'indennità mensile di lire 900.

(È approvato).

ART. 3.

Gli uditori vice pretori dopo 18 mesi almeno di effettivo servizio in tale qualità possono conseguire la nomina a pretore aggiunto, quando superino con buon esito la prova di un esame teorico-pratico, secondo le norme da stabilire per Regio decreto, ai termini dell'articolo 12, capoverso 1, della presente legge, al quale esame essi possono presentarsi dopo almeno un anno di tirocinio in qualità di vice pretore.

I pretori aggiunti sono generalmente destinati in sott'ordine in preture provviste di titolare; ma per necessità di servizio possono anche essere incaricati di reggere temporaneamente preture prive di titolare.

(È approvato).

ART. 4.

I pretori aggiunti dopo non meno di tre anni di grado possono essere nominati pretori, in base a giudizio di promovibilità dato

dal Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello. I magistrati che hanno conseguito il grado di pretore e ne abbiano esercitate per tre anni le funzioni sono inamovibili.

(È approvato).

ART. 5.

Le promozioni al grado di primo pretore sono fatte in seguito a scrutinio a turno di anzianità dei pretori, i quali abbiano almeno 17 anni di servizio effettivo.

I pretori ritenuti meritevoli di promozione sono classificati in promovibili per anzianità congiunta al merito, in promovibili per merito ed in promovibili per merito distinto.

A seconda della qualifica riportata, i pretori sono collocati in tre distinti elenchi per ordine di anzianità, indipendentemente dal numero dei voti conseguiti e dalla data dello scrutinio.

Le promozioni a primo pretore da disporre entro l'anno sono riservate per 1/5 ai promovibili per anzianità congiunta al merito, per 3/5 ai promovibili per merito, per 1/5 ai promovibili per merito distinto.

(È approvato).

MAGISTRATURA COLLEGALE.

ART. 6.

Per essere ammesso a funzioni giudiziarie nei collegi o negli uffici del pubblico ministero è necessario aver compiuto un tirocinio in qualità di uditore di tribunale.

Per essere nominato uditore di tribunale occorre aver vinto la prova di un concorso per esame, secondo le norme da stabilire per Regio decreto, ai termini dell'articolo 12 capoverso 1, della presente legge.

Per le condizioni di ammissibilità al concorso si applicano le disposizioni degli articoli 10 e 103 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786.

Gli uditori di tribunale sono normalmente destinati con decreto ministeriale ai collegi giudiziari o agli uffici del pubblico ministero per compiere un tirocinio della durata di almeno tre anni; ma dopo i primi sei mesi possono anche, per necessità di servizio, essere destinati alle preture, che hanno sede nei capoluoghi di provincia, per esercitarvi, con giurisdizione piena, le funzioni di vice pretore.

Nei primi 18 mesi il tirocinio presso i collegi e gli uffici del pubblico ministero è gratuito, per il restante periodo è corrisposta all'uditore un'indennità mensile di 600 lire.

Ove l'uditore venga destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore, percepirà un'indennità mensile di 900 lire.

L'uditore di tribunale che abbia compiuto il periodo di tirocinio può conseguire la nomina a giudice aggiunto, quando superi con buon esito la prova di esame prescritta dagli articoli 109 e 110 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786. A tale esame l'uditore può presentarsi dopo almeno due anni di tirocinio.

(È approvato).

PROMOZIONI ED APPLICAZIONI DEI MAGISTRATI.

ART. 7.

Allo scrutinio in anticipazione per le promozioni in corte di appello sono ammessi i giudici ed i sostituti procuratori del Re i quali abbiano almeno 16 anni di servizio effettivo, ed i pretori i quali ne abbiano almeno 17. Possono parteciparvi anche i primi pretori i quali aspirino al cambiamento di carriera.

I primi pretori e, successivamente, i pretori dichiarati promovibili a seguito del predetto scrutinio sono collocati in un unico elenco, che sarà tenuto distinto da quello dei giudici e dei sostituti procuratori del Re.

Allo scrutinio per turno di anzianità sono ammessi i giudici ed i sostituti procuratori del Re.

Al concorso per esame e per titoli per le promozioni in Corte d'appello sono ammessi i giudici, i sostituti procuratori del Re ed i pretori con nove anni almeno di servizio complessivo; i giudici ed i sostituti devono inoltre avere almeno tre anni effettivi di grado ed i pretori quattro anni.

(È approvato).

ART. 8.

Per le promozioni in Corte d'appello è soppressa la qualifica di promovibilità per anzianità congiunta al merito.

Le promozioni in Corte d'appello da disporre entro l'anno sono riservate per sei ventesimi ai giudici e sostituti procuratori del Re, dichiarati promovibili per merito distinto, per quattro ventesimi ai primi pretori e pretori egualmente dichiarati promovibili per merito distinto e per nove ventesimi ai giudici e sostituti procuratori del Re dichiarati promovibili per merito.

Un altro ventesimo resta riservato ai vincitori del concorso per esame e per titoli, di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2219, ed all'ultimo capoverso del precedente articolo 7.

Al concorso ed allo scrutinio per le promozioni in Corte di cassazione sono ammessi i soli consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte d'appello.

(È approvato).

ART. 9.

Non più di 30 fra i giudici ed i sostituti procuratori del Re possono, con decreto Reale, essere destinati ad esercitare le funzioni del grado superiore negli uffici giudiziari, dove siano posti di pianta vacanti nel grado stesso.

Parimenti con decreto Reale possono essere destinati ad esercitare le funzioni di consigliere di Corte di cassazione o di sostituto procuratore generale di cassazione non più di 8 consiglieri d'appello, o magistrati di grado parificato.

(È approvato).

DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE.

ART. 10.

Le sezioni di Corte d'appello di Brescia e di Messina sono trasformate in sedi di Corte d'appello.

Sono istituite due sezioni di Corte d'appello, una a Caltanissetta, dipendente dalla Corte d'appello di Palermo, l'altra a Lecce, dipendente dalla Corte d'appello di Bari.

La circoscrizione territoriale delle nuove Corti e sezioni di Corte d'appello sarà stabilita con successivo decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro della giustizia e degli affari di culto.

(È approvato).

ART. 11.

Il numero complessivo dei magistrati, esclusi gli uditori, risultante dalle attuali piante organiche è aumentato di 178.

I relativi posti sono ripartiti nei vari gradi della Magistratura come appresso:

Grado 4°: Consiglieri di Corte di cassazione e parificati (di cui 4 con funzioni di primo presidente d'appello o parificate)	14
Grado 5°: Consiglieri d'appello, parificati e primi pretori	104
Gradi 6° al 9°: Giudici, sostituti procuratori del Re, pretori, giudici aggiunti e pretori aggiunti	60

Il numero degli uditori è diminuito di 150.

Le tabelle organiche dei ruoli della Magistratura delle preture e di quella dei tribunali vengono stabilite, conformemente alle suindicate variazioni, negli allegati *A* e *B* alla presente legge.

È data facoltà al Ministro della giustizia e degli affari di culto di provvedere, mercè le relative nomine, a coprire le vacanze verificatesi nei ruoli del personale della Magistratura anche anteriormente al 16 agosto 1926.

Alla tabella per il personale del Ministero della giustizia e degli affari di culto, annessa alla legge 14 aprile 1927, n. 514, è portata la seguente modificazione nella parte concernente i posti assegnati ai giudici aggiunti:

Giudici, sostituti procuratori del Re o giudici aggiunti, posti 6

Si dia lettura delle tabelle *A* e *B* cui si riferisce l'articolo 11.

GORINI, segretario, legge:

TABELLA A.

PERSONALE DELLA MAGISTRATURA GIUDIZIARIA.

CARRIERA DELLE PRETURE.

(Gruppo A).

GRADO	NUM. DEI POSTI
5. — Primi pretori	80
6. — Pretori di 1ª classe	1227
7. — Pretori di 2ª classe	
8. — Pretori di 3ª classe	
9. — Pretori aggiunti	
	1307
10. — Uditori vice pretori	75
11. — Uditori	

TABELLA B.

PERSONALE DELLA MAGISTRATURA GIUDIZIARIA.

CARRIERA DEI TRIBUNALI E DELLE CORTI.

(Gruppo A).

GRADO	NUM. DEI POSTI
1. — Primo presidente di Corte di cassazione	1
2. — Procuratore generale di Corte di cassazione	1
4. — Consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte di cassazione	271 (a)
5. — Consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte d'appello	1008
6. — Giudici e sostituti procuratori del Re, 1ª classe	1644
7. — Giudici e sostituti procuratori del Re, 2ª classe	
8. — Giudici e sostituti procuratori del Re, 3ª classe	
9. — Giudici aggiunti	
	2925
10, 11. — Uditori di tribunale	275

(a) Dei quali 47 con funzioni di primo presidente di Corte di appello o parificate.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 11 con le annesse tabelle A e B testè lette.

(È approvato).

ART. 12.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, o con questa incompatibili.

Il Governo del Re ha facoltà di emanare per Regio decreto, sentito il Consiglio dei ministri, le disposizioni transitorie e le altre che saranno necessarie per l'attuazione della presente legge, nonchè per il coordinamento della medesima con il decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2786, e con le altre leggi che potranno essere, ove occorra, modificate.

Pure per Regio decreto, su proposta del Ministro della giustizia e degli affari di culto, si potrà provvedere alla modificazione ed al riordinamento delle piante organiche della Magistratura in tutti gli uffici giudiziari del Regno, entro i limiti dei posti stabiliti per ciascun grado dalle nuove tabelle.

L'istituzione e la trasformazione di uffici previste nell'articolo 10 e gli aumenti di personale di cui all'articolo 11 avranno attuazione non prima del 1^o luglio 1930.

Nulla è innovato alla delegazione contenuta nell'articolo 1, n. 3, della legge 24 dicembre 1925, n. 2260.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 febbraio 1930, n. 108, concernente la soppressione del Consorzio obbligatorio fra gli industriali ed i commercianti di marmo greggio e segato dei Comuni di Carrara e di Fivizzano.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 febbraio 1930, n. 108, concernente la soppressione del Consorzio obbligatorio fra gli industriali ed i commercianti di marmo greggio e segato dei comuni di Carrara e di Fivizzano.

Se ne dia lettura.

GORINI, segretario, legge. (V. Stampato n. 499-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 febbraio 1930, n. 108, concernente la soppressione del Consorzio obbligatorio fra gli industriali ed i commercianti di marmo greggio e segato dei comuni di Carrara e di Fivizzano ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Steiner a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

STEINER. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul seguente disegno di legge: Riordinamento della « Fondazione Diaz per i ciechi di guerra del Piemonte » con sede in Torino. (544).

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Approvazione del disegno di legge: Approvazione della Convenzione 30 gennaio 1930 per l'esercizio delle Regie Grotte demaniali di Santa Cesaria in Terra d'Otranto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione della Convenzione 30 gennaio 1930 per l'esercizio delle Regie Grotte termali demaniali di Santa Cesaria in Terra d'Otranto.

Se ne dia lettura.

GORINI, segretario, legge. (V. Stampato n. 473-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È approvata l'annessa Convenzione stipulata addì 30 gennaio 1930-VIII tra il Regio Demanio e la Società anonima Saverio Sticchi, esercente le Regie Grotte demaniali di Santa Cesaria in Terra d'Otranto, in sostituzione della Convenzione 1º aprile 1927, approvata

con Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 947, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1125.

« La detta Convenzione sarà registrata con la tassa fissa di lire 10 ».

Si dia lettura dell'annessa Convenzione.
GORINI, *segretario*, legge:

N. 68 di repertorio.

NUOVA CONVENZIONE TRA IL REGIO DEMANIO DELLO STATO E LA SOCIETA' ANONIMA SAVERIO STICCHI PER L'USO E L'ESERCIZIO DELLE QUATTRO GROTTI TERMALI DI SANTA CESAREA.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

L'anno millenovecentotrenta (1930), il giorno trenta (30) del mese di gennaio in Roma, in una sala del Ministero delle finanze, e precisamente nel Gabinetto del Direttore generale del Demanio pubblico e delle Aziende patrimoniali, innanzi a me, Cav. Tosti Dott. Carlo di Antonio, nato a Rogliano (Cosenza) e domiciliato a Roma nella qualità di Consigliere nel Ministero delle finanze, delegato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa della Direzione generale del Demanio pubblico e delle Aziende patrimoniali, a mente dell'articolo 95 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, per la contabilità generale dello Stato.

Si sono personalmente costituiti:

Da una parte il Gr. Uff. Dott. VALERIO MARANGONI fu Giuseppe, nato a Romano di Ezzelino e domiciliato a Roma, nella sua qualità di Direttore generale del Demanio pubblico e delle Aziende patrimoniali, in rappresentanza del Ministero delle finanze, Regio Demanio dello Stato, all'uopo autorizzato con decreto ministeriale 28 gennaio 1930, che qui si allega in originale sotto la lettera A.

Dall'altra il signor SAVERIO STICCHI fu Oronzo, nato e domiciliato in Maglie, amministratore delegato della « Società Anonima Saverio Sticchi » in rappresentanza e nell'interesse della Società stessa, giusta gli ampi poteri conferitigli dagli articoli 23 e 24 dello Statuto sociale allegato all'atto di costituzione della anzidetta Società rogato in data 15 settembre 1927 dal notaio in Lecce, Romeo De Magistris fu Giuseppe e registrato a Lecce l'11 ottobre successivo (Anno V), al n. 647, mod. 1, volume 156.

Le costituite parti, della cui identità personale io funzionario rogante sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto senza l'assistenza dei testimoni, ai quali di comune accordo intendono di rinunciare.

Esse convengono e stipulano quanto appresso:

ARTICOLO 1.

OGGETTO DELLA CONCESSIONE.

Il Regio Demanio dello Stato concede in uso ed in esercizio alla Società Anonima Saverio Sticchi, per tutti gli usi termali e terapeutici, e per quei prodotti che si possono rinvenire e che possono formare oggetto d'industria, e pel tempo ed ai patti indicati nella presente convenzione, le quattro grotte termali di Santa Cesarea, comune di Santa Cesarea, conosciute sotto il nome di « Grotta Grande », « Grotta Gattulla », « Grotta Fetida », « Grotta Solfatara o Solfara » e i Bagni Marini.

Le sopraindicate grotte si concedono nello stato in cui si trovano e come sono possedute dal Regio Demanio con tutte le proprietà stabili di ragione erariale, attinenti alle grotte medesime, ivi compresi i due stabilimenti esistenti sulle grotte « Grande » e « Gattulla », i bagni marini con gli impianti e i mobili che li arredano, le strade di accesso, i piazzali, i giardini ed i passaggi, e coi diritti ed obblighi sanciti dal Codice civile nella parte che regola il contratto di locazione.

ARTICOLO 2.

DURATA E MODALITÀ DELLA CONCESSIONE.

È immutata la durata della concessione prevista nelle convenzioni 25 maggio 1913, 30 giugno 1921, e 1º aprile 1927, per modo che essa avrà termine il 30 aprile 1979.

La Società concessionaria si obbliga di esercire le Terme, gli Stabilimenti demaniali, i Bagni Marini e tutte le eventuali industrie conseguenziali alla presente Convenzione con le norme che saranno fissate dal Comitato di vigilanza, istituito con l'articolo 6 della legge 2 giugno 1927, n. 947.

In conseguenza devono essere sottoposte all'approvazione del Comitato le tariffe e le norme di esercizio dei bagni e delle cure, le norme di massima per l'esercizio dell'Azienda, i lavori e le opere necessarie al completamento, ampliamento ed arredamento degli stabilimenti ed alla sistemazione delle sorgenti demaniali, proposti dalla Società concessionaria.

Il Comitato potrà anche deliberare tali lavori ed opere di propria iniziativa.

ARTICOLO 3.

CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE — UTILE NETTO — RISERVA.

La Società concessionaria, in corrispettivo degli obblighi tutti che assume con la presente Convenzione, avrà diritto a percepire, dall'esercizio 1928 sino al termine della concessione, il 50 per cento dell'utile netto annualmente ritratto dall'esercizio, fino a quando detto utile annuale non ecceda le lire 200,000 (lire duecentomila). Sulla eccedenza, e sino a lire 400,000 (lire quattrocentomila), la Società percepirà il 40 per cento (quaranta per cento), ed oltre le lire 400,000 (quattrocentomila) il 30 per cento (trenta per cento).

La restante parte di utili, eseguiti i prelevamenti di cui sopra, sarà di spettanza del Regio Demanio.

L'utile netto del bilancio annuale sarà rappresentato dai proventi dell'esercizio, depurati da tutte le spese necessarie all'esercizio stesso, prelevato il 5 per cento (cinque per cento) destinato alla costituzione del fondo di riserva.

L'utile netto di esercizio sarà stabilito in base al bilancio annuale, che, corredato dei documenti giustificativi la Società concessionaria dovrà presentare all'esame del Regio Demanio, per la constatazione della sua regolarità e per le eventuali osservazioni, non più tardi del mese di marzo dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce.

Il fondo di riserva come sopra costituito è destinato a sopperire alle eventuali perdite dell'esercizio nei bilanci annuali durante la concessione e sarà versato annualmente al Banco di Napoli, in un conto intestato al Regio Demanio.

Gli interessi del fondo di riserva vanno ad aumento del capitale costituito dal fondo stesso.

Quando per il fondo di riserva siasi raggiunto il limite di un milione, gli ulteriori utili saranno per la totalità ripartiti a norma del primo comma del presente articolo.

Nel caso di prelevamenti dal fondo di riserva per eventuali perdite di qualche esercizio, a norma del successivo articolo 5 si tornerà all'accantonamento fino al reintegro di un milione.

Il fondo di riserva esistente alla fine della Convenzione sarà diviso in parti eguali fra il Regio Demanio e la Società concessionaria.

ARTICOLO 4.

VERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO.

La quota spettante al Regio Demanio sull'utile netto di esercizio sarà versata nei modi e dove designerà l'Amministrazione demaniale, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello al quale si riferisce l'esercizio.

La liquidazione definitiva sarà fatta dal Regio Demanio dopo l'esame e l'approvazione del bilancio e la eventuale differenza di utili spettanti al Regio Demanio sarà versata dalla Società concessionaria entro 15 giorni dalla comunicazione della predetta liquidazione.

In caso di ritardo nel pagamento di tutto o di parte del corrispettivo oltre le scadenze stabilite, si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute e dei relativi interessi di mora al tasso legale, con le norme del testo unico 14 aprile 1910, n. 639.

La Società concessionaria non potrà esercitare alcuna azione contro il Regio Demanio se prima non avrà giustificato legalmente il pagamento di ogni suo debito nei corrispettivi pattuiti.

ARTICOLO 5.

ECCEDENZA DELLE SPESE DI ESERCIZIO SUI PROVENTI.

Se qualche esercizio si dovesse chiudere in perdita, questa sarà coperta mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva esistente di cui all'articolo 3. Nel caso però che tale fondo non fosse sufficiente, la deficienza verrà portata nel passivo del bilancio successivo, e il Demanio non sarà tenuto a sostenere il carico delle eventuali perdite. Se al cessare della concessione permanesse una perdita, questa rimarrà ad esclusivo carico della Società concessionaria.

ARTICOLO 6.

RIMBORSI ALLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA — LAVORI ED ESPROPRIAZIONI.

Il Regio Demanio dello Stato assume a suo carico il rimborso alla Società concessionaria:

a) dei due milioni già conteggiati, e che rappresentano le somme anticipate per le espropriazioni eseguite, e per i lavori relativi alla formazione e sistemazione delle strade di accesso alle Grotte ed agli stabilimenti termali e per gli sbancamenti compiuti, per far posto alle nuove costruzioni, giusta le liquidazioni dell'Ufficio tecnico di finanza di Lecce, già eseguite ed accettate dalla Società concessionaria ed approvate dal Comitato di vigilanza con deliberazioni 23 novembre 1927, 27 gennaio 1928, 29 novembre 1928 e 2 dicembre 1929, senza altra formalità.

Tale rimborso continuerà ad essere effettuato in rate eguali senza interessi, entro il 31 dicembre 1932:

b) della somma di lire 105,000 (lire centocinquemila) spesa per le costruzioni eseguite dalla Società concessionaria nella zona demaniale sino al maggio 1913, giusta quanto risulta dalle precedenti convenzioni, con gli interessi annuali prestabiliti del 5 per cento (cinque per cento) dal maggio 1913 al 2 giugno 1927;

c) delle somme che la Società concessionaria ha erogate per lavori e costruzioni relativi alle grotte e stabilimenti termali, nonché impianti e macchinari, dal maggio 1913 sino a tutto il 30 novembre 1929;

d) dell'importo dei lavori eseguiti dalla Società concessionaria per conto del Regio Demanio dal 1° aprile 1927 in poi, in applicazione dell'articolo 10 lettera c) della convenzione 1° aprile 1927; in quanto tale importo non sia già compreso nei due milioni di cui alla lettera a) del presente articolo.

L'importo dei lavori, di cui alle lettere b), c) e d), è stato determinato complessivamente in lire 3,000,000 (lire tre milioni) in base alle contabilità tenute dall'Ufficio tecnico di finanza di Lecce e dall'Ufficio governativo delle Regie Grotte termali di Santa Cesarea, e comprende ogni credito della Società concessionaria, per scavi, sbancamenti, lavori, costruzioni, arredamenti, mobilia, progetti, direzione, collaudi, ecc.; per modo che col pagamento di tale somma s'intendono troncate definitivamente e transattivamente, escluso anche ogni eventuale errore di calcolo, senza altra formalità e nel modo più assoluto tutte le ragioni di credito della Società concessionaria, scadute e da scadere, per effetto ed in dipendenza delle precedenti convenzioni.

La somma anzidetta di lire 3,000,000 (lire tre milioni) costituisce il rimborso al puro costo delle spese sostenute dalla Ditta concessionaria per i lavori suaccennati rinunciando essa, nei confronti del Regio demanio e nell'interesse dello sviluppo della stazione termale, a qualsiasi utile.

La detta somma di lire 3,000,000 (lire tre milioni) sarà pagata senza corresponsione di interessi in nove rate annuali eguali di lire 333,333.33 (lire trecentotrentatremilatrecentotrentatre e centesimi trentatre) ciascuna, dopo l'espletamento dei pagamenti di cui alla lettera *a* del presente articolo, ed in conseguenza la prima rata sarà pagata il 31 dicembre 1933 e le successive il 31 dicembre di ciascun anno, in modo che il pagamento totale verrà espletato con la rata pagabile al 31 dicembre 1941.

Il Regio demanio procederà direttamente, a proprie spese, alle eventuali espropriazioni di terreni e fabbricati che risulteranno necessarie per l'ulteriore sistemazione della stazione termale; nonchè alla sistemazione a giardini e piazzali dei suoli già espropriati all'oggetto, ai lavori, alle costruzioni, agli arredamenti e agli impianti che, nel suo insindacabile giudizio, riterrà necessari al maggiore incremento ed alle accresciute necessità della Stazione termale.

Il Demanio eviterà che nella zona demaniale delle terme antistante ai fabbricati, verso il mare, sorgano costruzioni al disopra del piano stradale, tali da togliere la visuale del mare e del paesaggio.

ARTICOLO 7.

ANTICIPAZIONI ALLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA.

La Società concessionaria, allo scopo di incrementare la stazione termale, s'impegna di ingrandire e perfezionare l'albergo di sua proprietà, portandolo ad un complessivo di 75 camere da letto, oltre le sale, i servizi e il ristorante, che formeranno in complesso oltre 100 vani, opera già iniziata.

Tale albergo dovrà essere completamente ultimato e arredato alla data del 1º maggio 1932. Per facilitare alla Società concessionaria il compimento di questa opera nei termini e nei modi suddetti, il Regio Demanio concede un'anticipazione di lire 700,000 (lire settecentomila) da prelevarsi sul mutuo stabilito per l'incremento della Stazione termale di Santa Cesarea con la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Resta fissato che la Società concessionaria restituirà tale somma al Demanio in tre rate, due eguali di lire 250,000 (lire duecentocinquantomila) ciascuna, scadenti al 31 dicembre 1939 e al 31 dicembre 1940, e la terza di lire 200,000 (lire duecentomila) scadente al 31 dicembre 1941. Il Regio demanio avrà diritto a trattenere tali somme sulle corrispondenti annualità di cui all'articolo 6 della presente convenzione, per versarle nel conto corrente esistente a quell'epoca presso l'Istituto di credito presso il quale saranno depositate le somme derivanti dal mutuo contratto con la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali per l'Azienda demaniale di Santa Cesarea.

Su tale anticipazione di lire 700,000 (lire settecentomila), fino all'estinzione, la Società concessionaria corrisponderà l'interesse annuo del 6.50 per cento (sei e cinquanta per cento), che sarà versato annualmente al 31 dicembre.

Se alla data del 1º maggio 1932 la Società concessionaria non avrà adempiuto all'obbligo impostole del completamento e dell'arredamento dell'albergo, sarà assoggettata ad una penale di lire 10,000 (lire diecimila) per ogni mese di ritardo.

ARTICOLO 8.

LAVORI E FORNITURE.

I lavori di ampliamento o di restauro, le trasformazioni degli impianti da eseguirsi nell'interno della zona della concessione demaniale, potranno essere proposti al Comitato di vigilanza, caso per caso, e secondo necessità, sia dalla Società concessionaria, sia dai rappresentanti del Regio Demanio.

Poi che il Comitato ne abbia riconosciuta l'utilità, le proposte saranno svolte in regolari progetti definitivi, per la successiva approvazione, sia agli effetti delle opere da eseguirsi, sia della spesa relativa.

Avvenuta la definitiva approvazione dei progetti di cui sopra da parte del Comitato di vigilanza, il Comitato stesso potrà stabilire, di volta in volta che i lavori siano eseguiti, in

base alle condizioni di capitolato annesse a ciascun progetto, dalla Società concessionaria ovvero, in mancanza di accettazione da parte della ditta, che i lavori siano appaltati a trattativa privata fra assuntori idonei o ditte competenti, compresa tra essi la Società concessionaria o un suo rappresentante.

I lavori saranno eseguiti sotto la diretta vigilanza di funzionari tecnici del Regio Demanio, per assicurare la regolare esecuzione di essi. Detti funzionari avranno il diritto, nell'interesse del Regio Demanio di sindacare, e, se del caso rifiutare quei lavori o forniture che comunque non risultassero eseguiti a regola d'arte o non rispondessero ai progetti di cui sopra.

La direzione dei lavori, semprechè il Comitato di vigilanza non decida diversamente secondo le circostanze, competerà, a tutti gli effetti, alla ditta che ne avrà assunta la esecuzione, intendendosi accettati e resi liquidabili i lavori in base alle contabilità e agli stati di avanzamento redatti in contraddittorio con l'assuntore dei lavori dai funzionari tecnici del Regio Demanio ed in seguito a regolare collaudo, eseguito da personale tecnico di fiducia del Comitato di vigilanza e poi che sia intervenuta la necessaria approvazione del Comitato medesimo.

In base agli atti di avanzamento prodotti nel modo suddetto, saranno fatte anticipazioni.

Analogo procedimento sarà seguito per i lavori di utilità comune del Regio Demanio e della Società concessionaria, che debbano essere eseguiti a spese del primo o a spese comuni, al di fuori della zona della concessione. Per questi lavori la Società concessionaria avrà facoltà di seguirne l'andamento e far presenti al Comitato di vigilanza i suoi eventuali rilievi.

ARTICOLO 9.

AMPLIAMENTO DELLA ZONA EDIFICATORIA.

STRADA DI COLLEGAMENTO.

La parte di zona già di demanio forestale, compresa fra Torre Saracena e Mastefana, nelle colline di Santa Cesarea, ceduta al signor Saverio Sticchi, per trasformarla in suoli edificatori, dovrà restare destinata a zona edificabile.

Siccome interessa al Regio Demanio, per il sollecito incremento edilizio della stazione termale, che siano resi al più presto edificatori sia la zona ex demaniale di Stato, compresa fra Torre Saracena e Mastefana, ceduta a tale oggetto al signor Saverio Sticchi, come pure i terreni adiacenti a quelli della collina soprastante agli attuali fabbricati, così il Regio Demanio assume a suo carico la costruzione di un tronco di strada, che colleghi le Regie Terme alla detta collina e alla via provinciale di Poggiardo, strada della lunghezza di circa metri 3,000, riportata nel primo progetto redatto dall'Ufficio tecnico di finanza di Lecce, secondo la pianta allegata, nella quale è indicato in verde il tracciato della strada di cui si tratta (allegato B).

La Società concessionaria, in considerazione del fatto che la strada si svolge in massima parte su terreni di sua proprietà, rendendoli zone edificabili, non soltanto cede gratuitamente al Regio Demanio il suolo occorrente alla costruzione della detta strada, in quanto è di sua proprietà, ma anche si obbliga di contribuire nella spesa occorrente alla detta costruzione ed al pagamento delle indennità per le necessarie espropriazioni, nella misura di due quinti parti della spesa che il Regio Demanio andrà a sopportare, e fino alla concorrenza massima di lire 200,000 (lire duecentomila) per l'intera suaccennata strada.

Il versamento del contributo, fino alla somma massima di lire centomila, sarà effettuato dalla Società concessionaria, in ragione di due quinti dell'importo risultante dagli stati di avanzamento dei lavori relativi alla prima metà della strada; il successivo versamento, nelle stesse proporzioni e fino alla somma massima complessiva di lire duecentomila sarà fatto al compimento della strada suddescritta.

Per l'ulteriore sviluppo, oltre i tre chilometri, che il Regio Demanio intendesse dare alla strada, la Società concessionaria rimane esente da ogni contributo, limitandosi alla concessione gratuita del suolo occorrente.

La Società concessionaria dovrà cedere i suoli edificatori della zona ex demaniale ad un prezzo non superiore a lire cinque a metro quadrato, per i primi diecimila metri quadrati, imponendo l'obbligo agli acquirenti di costruire compiutamente entro due anni dalla data di acquisto.

Il Regio Demanio infine si impegna a dare un concorso per la costruzione di una funicolare che congiunga la zona termale alla collina di Santa Cesarea, quando a suo insindacabile giudizio, lo sviluppo edilizio sulle dette zone edificatorie sarà tale da dimostrarne l'utilità e la convenienza.

ARTICOLO 10.

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA.

La Società concessionaria provvederà, a spese dell'esercizio, alla manutenzione delle proprietà concesse, comprese le riparazioni tanto ordinarie che straordinarie, anche se dovute a difetto originario di costruzione, necessarie per conservare in istato buono e lodevole le proprietà demaniali.

È del pari tenuta a conservare e rinnovare, a misura del bisogno, a spese dell'esercizio, tutte le dotazioni dell'azienda, arredamenti, attrezzi, mobili, mobilia, materiali di magazzino, di guardaroba, ecc.

La Società concessionaria è inoltre obbligata a mantenere, sempre a spese dell'esercizio, le strade nell'interno della zona demaniale ed a mantenere e fare coltivare colla massima cura i giardini od aiuole che sorgessero nell'interno della zona demaniale.

I preventivi dei lavori e delle provviste di cui sopra, compilati a cura della Società concessionaria, sono subordinati all'approvazione preventiva del Comitato di vigilanza, al quale è demandata anche l'approvazione dei consuntivi redatti in contraddittorio tra la Società esercente e l'Ufficio Demaniale delle Regie Terme.

ARTICOLO 11.

IMPOSTE E TASSE.

La Società concessionaria dovrà pagare in proprio l'imposta sulla quota di utili di sua spettanza.

Le tasse e le sovrimposte comunali e provinciali relative ai beni concessi graveranno sull'esercizio. Le imposte invece che gravano gli immobili compresi nella concessione saranno a carico del Regio Demanio.

ARTICOLO 12.

DIVIETO DI SUBCONCESSIONI E DI ESERCIZI CONCORRENTI.

È assolutamente vietato alla Società concessionaria di cedere a terzi, in tutto o in parte e sotto qualsivoglia forma, l'uso e l'esercizio delle proprietà ad essa affidate.

È del pari vietato alla Società concessionaria di assumere in esercizio, o prendere in affitto, o, comunque, partecipare direttamente od indirettamente alla gestione di altre sorgenti termali o minerali, oltre quelle contemplate nella presente convenzione, nella ex provincia di Lecce senza il consenso scritto del Regio Demanio. Alla Società concessionaria, spetta, però, il diritto di preferenza nelle concessioni delle sorgenti anzidette che il Regio Demanio fosse per accordare, sempre nel territorio della ex provincia di Lecce.

È data facoltà alla Società concessionaria, previa autorizzazione del Regio Demanio, di somministrare agli alberghi e pensioni in Santa Cesarea l'acqua termale o minerale delle sorgenti comprese nella presente convenzione, per l'esercizio delle cure, alle condizioni che, di volta in volta, saranno stabilite dal Regio Demanio.

Del pari il Regio Demanio darà la preferenza alla Società concessionaria per la gestione delle industrie che il Demanio stesso, per iniziativa propria, ritenesse d'impiantare per l'incremento della Stazione.

ARTICOLO 13.

VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE.

Al Regio Demanio è riservato il diritto di vigilare e controllare la gestione di contabilità della Azienda; sia agli effetti della formazione dei bilanci e della liquidazione degli utili, sia per la tutela in genere delle proprietà concesse, segnatamente per la loro regolare manutenzione.

Uno dei sindaci presso la costituenda Società sarà designato dalla Direzione generale del Demanio.

La nomina del presidente della Società e del consigliere delegato è subordinata, volta per volta, all'approvazione del Regio Demanio, il quale si riserva la facoltà di chiedere la revoca immediata di tale nomina, senza indicarne la ragione.

La designazione del sindaco a cura del Regio Demanio, s'intenderà fatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione concedente ed ai soli effetti di cui alla prima parte del presente articolo, fermo il disposto di cui all'articolo 4 del Regio decreto-legge 2 giugno 1927 n. 947.

ARTICOLO 14.

TESTIMONIALI DI STATO.

Entro il 31 dicembre 1931 si procederà dai rappresentanti del Regio Demanio e della Società concessionaria all'aggiornamento dei testimoniali di Stato compilati in dipendenza delle precedenti convenzioni e vi saranno uniti i tipi rappresentativi delle proprietà immobiliari.

Con le stesse modalità sarà provveduto alla descrizione e rappresentazione grafica degli altri beni in genere che nel corso della convenzione saranno conferiti nell'esercizio.

I testimoniali, sia principali che suppletivi, stesi in due esemplari debitamente firmati, varranno a tutti gli effetti di consegna.

ARTICOLO 15.

ASSICURAZIONE DEGLI STABILIMENTI.

La Società concessionaria dovrà assicurare contro i danni degli incendi e del fulmine, per tutta la durata del contratto, gli stabilimenti balneari, gli annessi edifici ed il loro arredamento, pel giusto loro valore, presso un Istituto di assicurazione accettato dall'Amministrazione demaniale. La spesa relativa farà carico all'esercizio.

ARTICOLO 16.

DIVIETO DI LAVORI NON PREVISTI IN CONTRATTO.

SPESA PER RICERCHE SCIENTIFICHE SULLE ACQUE E SORGENTI.

La Società concessionaria non potrà modificare lo stato delle Grotte, degli edifici ed accessori e neppure farvi qualsiasi lavoro, tranne quelli urgenti di pura riparazione e manutenzione di cui all'articolo 10, senza il previo assenso dell'Ufficio governativo delle Regie Terme e dell'Amministrazione demaniale.

In caso di trasgressione la Società concessionaria sarà responsabile dei danni e delle spese, ed obbligata a rimettere le cose in primiero stato, tranne che l'Amministrazione del Regio Demanio non preferisca di ritenere le opere eseguite senza autorizzazione, nel qual caso non sarà tenuta a corrispondere compensi di sorta, neppure al termine della convenzione.

Le spese per ricerche scientifiche sulle acque e sorgenti deliberate d'accordo fra Demanio e Società concessionaria faranno carico all'esercizio.

ARTICOLO 17.

STAGIONE DI CURA E PUBBLICITÀ.

Gli stabilimenti termali dovranno essere aperti al pubblico non più tardi del 1° luglio, nè potranno essere chiusi prima del 30 settembre.

L'apertura sarà annunciata per cura della Società concessionaria almeno due mesi prima, mediante avvisi a stampa ai quali dovrà darsi la massima diffusione.

Un esemplare di tali avvisi sarà, prima della pubblicazione, inviato alla Direzione generale del demanio a cui è riservata la facoltà di introdurre le aggiunte e modificazioni che crederà del caso.

È fatto obbligo alla Società concessionaria di provvedere nel modo più efficace per la pubblicità relativa all'azienda, sia direttamente, sia partecipando alle speciali associazioni intese a diffondere la conoscenza delle stazioni termali italiane.

Il Regio demanio si riserva il diritto di impedire quelle manifestazioni di pubblicità che giudicherà non convenienti.

ARTICOLO 18.

ZONA DI MARE ANTISTANTE ALLE GROTTI.

Lo Stato si obbliga per tutta la durata della presente convenzione a non accordare a persone o a ente diverso dalla Società concessionaria permessi per impianti di baracche e stabilimenti di bagni nella zona di mare antistante al tratto di costa compreso fra le imboccature delle Grotte Fetida, Gattulla e Solforata, e lateralmente alle Grotte stesse per un tratto di 500 metri.

ARTICOLO 19.

CONCESSIONE DI SPAZIO MARINO PER USO BALNEARE.

È consentito alla Società concessionaria di utilizzare gratuitamente, ed esclusivamente per impianti destinati all'esercizio dei bagni marini, la zona di cui al precedente articolo e quella di metri quadrati 5,000 di suolo demaniale ed annesso specchio acqueo, in località « Archi » delimitata a sud ed a est dal mare, a nord e ad ovest dalle strade vecchie di Torre e di Porto Miggiano.

È espressamente inteso che anche l'esercizio dei predetti bagni marini costituisce cura accessoria a termini ed agli effetti della presente convenzione e forma, come tale, parte integrante dell'esercizio generale dell'azienda, anche ai fini della liquidazione del corrispettivo proporzionale, sugli utili netti, a favore del Regio Demanio.

ARTICOLO 20.

RAPPRESENTANZA LOCALE DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA.

Un rappresentante della Società concessionaria dovrà fissare la sua residenza negli stabilimenti termali durante tutta la stagione di cura per sorvegliare il buon andamento amministrativo ed industriale dell'esercizio.

ARTICOLO 21.

BAGNI GRATUITI.

Sarà obbligo della Società concessionaria di fornire a 120 poveri, divisi in 4 gruppi, ciascuno di 30 poveri, per un periodo di 15 giorni, i bagni gratuiti nelle grotte esercite.

Dietro prescrizione della Direzione sanitaria delle Regie terme saranno altresì concessi, a quelli fra i predetti poveri che ne abbiano bisogno, i bagni in vasca di 3^a classe e l'applicazione delle fangature.

Ai bagni gratuiti avranno diritto i poveri della provincia di Lecce, con preferenza a quelli residenti nei tre comuni di Santa Cesarea, Minervino ed Ortelle.

Avranno però la precedenza i poveri designati dall'Amministrazione provinciale, la quale ne comunicherà l'elenco all'Intendenza di finanza di Lecce entro il 15 aprile di ogni anno.

Per i residuali posti l'ammissione dei poveri sarà fatta dall'Intendenza di finanza di Lecce, sentito il medico provinciale.

La domanda di ammissione dovrà essere inviata a detta Intendenza per mezzo dei Podestà del comune di residenza non più tardi del 15 aprile ed in essa saranno chiaramente indicati cognome, nome, paternità, condizione ed età del richiedente.

Alla domanda dovranno essere uniti il certificato di povertà rilasciato dal Podestà del comune di provenienza e confermato dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed il certificato del medico condotto del comune di provenienza.

La domanda ed i certificati saranno redatti in carta libera.

Spetta alla Società concessionaria di stabilire i termini e gli orari per le cure dei poveri.

ARTICOLO 22.

SERVIZIO IGIENICO-SANITARIO.

La Società concessionaria è obbligata a organizzare un regolare servizio igienico-sanitario con apposito direttore.

Tale organizzazione e la scelta del Direttore sanitario dovranno riportare l'approvazione del Regio Demanio, che si pronunzierà sentita la direzione generale della Sanità pubblica.

La Società concessionaria sarà inoltre tenuta ad osservare rigorosamente le prescrizioni che dalle autorità competenti le saranno impartite a termini della legge e dei regolamenti sulla sanità pubblica.

ARTICOLO 23.

SPESE DIVERSE A CARICO ESCLUSIVO DEL REGIO DEMANIO.

La Società concessionaria è obbligata ad anticipare, su richiesta del Regio Demanio, le spese di qualsiasi natura che fanno carico al Regio Demanio medesimo per il funzionamento del Comitato di vigilanza e per l'esercizio della vigilanza stessa, quelle per l'Ufficio governativo delle Regie Grotte Termali, nonché tutte le altre spese che siano autorizzate dal Regio Demanio, entro il limite massimo degli utili netti conseguiti nell'ultimo esercizio.

Di tali anticipazioni la Società concessionaria si rimborserà, senza interessi, all'atto del riparto degli utili portati dal bilancio annuale.

Le somme anticipate, eccedenti la quota di utili spettanti al Demanio, saranno da questo rimborsate alla Società concessionaria.

ARTICOLO 24.

CAUZIONE.

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte la Società concessionaria presterà la cauzione di lire centomila entro un anno dal giorno in cui sarà approvata la presente convenzione. La cauzione sarà formata in titoli del debito pubblico o buoni del tesoro al corso di borsa da depositarsi alla Cassa Depositi e prestiti.

Il Regio Demanio è autorizzato, nei casi di inadempienza o di violazione di qualunque dei patti o condizioni della presente Convenzione a trattenere in tutto o in parte, senza bisogno di pronuncia giudiziaria e soltanto a seguito di notifica amministrativa, la somma di lire centomila, costituente la cauzione di sopra indicata.

Conseguentemente le cauzioni prestate in base alle precedenti convenzioni saranno svincolate e restituite non appena approvata la presente convenzione, a meno che la Società concessionaria non preferisca di farne la voltura a garanzia della presente convenzione.

ARTICOLO 25.

ARBITRATO PER LA INTERPRETAZIONE ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE.

I dubbi e le controversie che potranno sorgere circa la interpretazione da darsi ai patti ed alle condizioni della presente convenzione o circa la loro esecuzione, quando non possano essere risolti di accordo tra il Regio Demanio e la Società concessionaria saranno deferiti ad un unico arbitro, estraneo all'Amministrazione finanziaria, nominato dal Ministro delle finanze, d'accordo con la Società concessionaria.

ARTICOLO 26.

INADEMPIENZE O VIOLAZIONI DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA.

Qualora la Società concessionaria non adempisse o violasse qualcuna delle assunte obbligazioni, il Regio Demanio avrà facoltà di procedere a rischio e pericolo, e in luogo e per conto della Società concessionaria medesima, alle misure necessarie per assicurare la esecuzione del contratto ed il regolare esercizio degli stabilimenti, mettendo contemporaneamente in mora la Società concessionaria, ove ritenga ciò necessario o conveniente, affinché, entro un congruo termine, che sarà dal Regio Demanio stabilito caso per caso, abbia a soddisfare agli obblighi contrattuali assunti, e a corrispondere gli eventuali risarcimenti.

Scorso il prefisso termine senza che la Società concessionaria abbia ottemperato alla fatale ingiunzione, il Regio Demanio applicherà senz'altro alla Ditta una penalità non minore di lire mille nè maggiore di lire cinquemila, oltre il risarcimento dei danni.

Qualora, ciò malgrado, la Società concessionaria persista nella inosservanza e nella resistenza contestatale, come anche nel caso in cui la Società stessa:

- 1º) non soddisfi al pagamento dei corrispettivi nel termine stabilito;
- 2º) non provveda all'esercizio della concessione oppure interrompa o sospenda per non meno di un mese durante la stagione balneare l'esercizio stesso senza giustificato motivo;
- 3º) eserciti altri stabilimenti congeneri in concorrenza contravvenendo all'articolo 12;
- 4º) non presenti al Regio Demanio i relativi bilanci annuali;

il Regio Demanio, subito dopo trascorso il periodo di costituzione in mora, potrà dichiarare senza altro rescisso il contratto, salva alla Società concessionaria la facoltà di ricorrere entro il termine di tre mesi al giudizio arbitrale, di cui al precedente articolo.

ARTICOLO 27.

EFFETTI DELLA RESCISSIONE DELLA CONVENZIONE.

La rescissione della convenzione a termini del precedente articolo importerà in pieno i diritto del Regio Demanio di incamerare la cauzione di cui all'articolo 24 a titolo di penalità e di risarcimento del danno derivante dal fatto della rescissione, senza pregiudizio di ogni altra azione, ragione e diritto.

Inoltre la Società concessionaria avrà l'obbligo di rilasciare subito nella piena disponibilità del Regio Demanio, proprietario, le grotte insieme a tutte le costruzioni, le forniture e gli acquisti eseguiti in dipendenza sia della presente che delle precedenti convenzioni.

Il Regio Demanio sarà tenuto unicamente a corrispondere alla Società concessionaria un compenso equivalente e senza computo di interessi, alla terza parte dell'importo effettivo dei lavori, delle forniture e degli acquisti.

ARTICOLO 28.

SCIoglimento DEL CONTRATTO PER FORZA MAGGIORE.

Nel caso che per forza maggiore le sorgenti delle quattro grotte venissero a mancare o le dette grotte e gli annessi stabilimenti venissero in tutto od anche in parte distrutti, così da rendere applicabile lo scioglimento del contratto, a termine dell'articolo 1578 del Co-

dice civile, la Società concessionaria dovrà rilasciare nella piena disponibilità del Regio Demanio tutto quanto rimane delle grotte, terreni, costruzioni ed accessori compresi nella concessione.

ARTICOLO 29.

DEFINIZIONE DELLE CONTESTAZIONI IN CORSO.

La presente convenzione sostituisce le precedenti in data 25 maggio 1913, 20 giugno 1921 e 1º aprile 1927 e con essa si intendono troncate e definite nel modo più assoluto le contestazioni sorte o che potessero sorgere in dipendenza dell'applicazione delle convenzioni medesime.

Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia, consta di dieci (10) fogli di carta, dei quali sono state riempite facciate trentaquattro (34) e righe quattordici (14) della trenta-cinquesima, e di esso, meno degli allegati, cui le parti rinunziano, ho dato lettura a chiara ed intelligibile voce ai qui convenuti, i quali, nel dichiarare di trovarlo conforme alla loro volontà, con me funzionario rogante si sottoscrivono.

Firmato: VALERIO MARANGONI fu Giuseppe
SAVERIO STICCHI fu Oronzo
TOSTI CARLO di Antonio, *funzionario rogante.*

N. 10179.

ALLEGATO A.

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO PUBBLICO
E DELLE AZIENDE PATRIMONIALI

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 947, recante provvedimenti per l'assetto delle Regie Grotte demaniali di Santa Cesarea;

Visto l'articolo 94 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Ritenuto che si deve procedere alla stipulazione di una nuova Convenzione nei confronti della Società esercente quel compendio termale demaniale;

DELEGA

il Gr. Uff. Dott. Valerio Marangoni, Direttore generale del Demanio pubblico e delle Aziende patrimoniali a sottoscrivere la detta Convenzione in rappresentanza del Regio Demanio dello Stato.

Roma, li 28 gennaio 1930-VIII.

*Il Ministro**Firmato:* MOSCONI.*Controfirmato:* V. MARANGONI — S. STICCHI — TOSTI, *funzionario rogante.*

In conformità dell'originale, costante di più fogli e di due allegati, ciascuno munito delle firme prescritte, la presente copia in carta semplice si rilascia a richiesta della Direzione generale del Demanio per la superiore approvazione.

Roma, li 18 febbraio 1930 - Anno VIII.

Il funzionario delegato ai contratti

TOSTI Dott. CARLO di Antonio.

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, l'articolo unico s'intende approvato con la convenzione di cui è stata data lettura. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1930 al 30 giugno 1931.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1930 al 30 giugno 1931.

È iscritto a parlare l'onorevole Fossa. Ne ha facoltà.

FOSSA. Onorevoli camerati, il discorso che, fidando soprattutto sulla vostra benevolenza, io mi preparo a fare, si riferisce al fenomeno dell'emigrazione interna in rapporto all'agricoltura.

Se con la sua autorità assoluta e definitiva non fosse intervenuto il Gran Consiglio a riconoscere il carattere fondamentale agricolo dell'emigrazione interna, tanto da affidare al Ministero dell'agricoltura e alla futura corporazione il compito dello studio e della risoluzione del problema, io avrei atteso a parlare in sede di discussione del bilancio dei lavori pubblici, poichè il Comitato per l'emigrazione interna fa capo appunto ai lavori pubblici.

Parlandone oggi, io confermo avanti tutto, in concordanza con la relazione Tassinari e Ricchioni, doversi deplorare la dispersione delle competenze fra i vari Ministeri. Con la creazione del Ministero dell'agricoltura e ancora più con la creazione del sottosegretariato per la bonifica integrale occorre valutare a nuovo la posizione nella quale viene a trovarsi il Comitato per l'emigrazione interna, tenendo presenti i problemi economici politici e sociali che ad esso si collegano, tanto da porlo in primo piano tra gli istituti centrali della vita nazionale, facendo considerare la opportunità di trasferire il Comitato per l'emigrazione interna al Ministero dell'agricoltura, o forse anche nello stesso dicastero che fa capo al Capo del Governo...

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. Non c'è ancora un dicastero che faccia capo al Capo del Governo!

FOSSA. C'è la Presidenza del Consiglio...

MUSSOLINI *Capo del Governo, Primo Ministro*. È un'altra cosa!

FOSSA. L'emigrazione interna ha una giustificazione di carattere contingente: la disoccupazione agricola; ed ha delle ragioni di carattere fondamentale: la bonifica integrale, la necessità di riportare stabilmente alla terra masse che se ne sono allontanate, la indispensabilità sempre più sentita di distribuire più equamente di quanto oggi non sia le popolazioni sul territorio dello Stato.

La disoccupazione agricola esiste, varia da zona a zona, da stagione a stagione, ma soprattutto, nelle zone del nord, è un fatto che non si può e non si deve negare.

Quali sono le ragioni del fenomeno?

Famiglie che si spezzano per ragioni economiche o private; altre che non riescono a mantenersi sui poderi per cattiva applicazione dei patti o per insufficiente attrezzatura economica e conseguente impossibilità a tener fronte alle oscillazioni dei mercati; giovani attratti dal miraggio della città, col lavoro nell'industria, nei lavori pubblici e conseguenti guadagni facilmente ed immediatamente realizzabili; opere pubbliche ormai ultimate e programmi di lavori pubblici presso che esauriti; poderi ormai trasformati, regolati dalla tecnica agraria e non più bisognosi di mano d'opera straordinaria; diminuita possibilità di largo impiego di capitali da parte di privati che negli anni decorsi hanno fatto sforzi veramente lodevoli.

Vi è poi un altro fatto cui occorre porre mente: la nostra emigrazione all'estero è pressochè finita.

Ricordava il camerata onorevole Ascione, in un recente convegno, come 800 mila italiani, che prima della guerra normalmente emigravano, fossero scesi nel 1922 a 200 mila; e quindi a 160 mila nel 1928; a circa meno di 100 mila nel 1929. È il caso di dolerci, di queste cifre?

A parte le barriere che sempre più numerose si levano e alle difficoltà di ordine politico e di ordine internazionale, non possiamo e non dobbiamo troppo essere favorevoli all'emigrazione all'estero in quanto prima ancora di pensare di mandare la nostra gente a lavorare fuori e ad arricchire gli altri, dobbiamo pensare a quella che è la situazione interna nostra.

Per quanto si abbia cura di garantire con dei contratti preventivi gli italiani che vanno a lavorare all'estero, per quanto i Fasci e i Consolati si occupino della loro posizione, la verità è che tutte le legislazioni

straniere sono tutte assai più indietro della nostra nella tutela e nella difesa del lavoro, e quindi gli italiani che vanno all'estero, sono fatalmente riportati sul terreno della lotta di classe, con quanto svantaggio è facile immaginare.

Onorevoli Camerati, le ragioni che ho più sopra esposte hanno portato a far sì che una massa di lavoratori agricoli, non più legata alla terra, esista e trovi difficilmente lavoro nelle zone di abituale residenza; preme sui bilanci degli enti pubblici e degli Istituti di beneficenza col solo peso della propria esistenza.

La emigrazione interna può utilmente risolvere la situazione, distribuire la popolazione, in quanto la sproporzione di talune regioni nel rapporto fra estensione e popolazione è più che evidente: si scende dai 258 abitanti per chilometro quadrato della Lombardia, ai 190 del Veneto, dai 180 dell'Emilia, ai 35 della Sardegna, che per talune zone raggiungono perfino i 15, e se si tien conto della densità della popolazione sparsa, noi abbiamo in talune zone la proporzione di tre abitanti per chilometro quadrato.

Ancora: esistono un milione e mezzo di ettari di terreno improduttivo e sei milioni e mezzo di ettari di terreno a pascolo, gran parte dei quali possono utilmente essere ridotti a cultura.

Da parte di coloro che risiedono nelle zone di disoccupazione agricola normale si sente spesso dire: siamo in troppi. Avendo presenti le cifre che si sono esposte, occorre rispondere: siamo in pochi, non soltanto per assolvere alla missione di civiltà che Roma ha affidata alla stirpe, ma anche per attuare quel programma di elevazione materiale e morale che il Fascismo assegna al popolo italiano.

Siamo in pochi e distribuiti male. Debbono aumentare le nascite, onde la bilancia demografica sia sempre in attivo; occorre distribuire la popolazione con un criterio di giustizia, che risponda alle necessità di vita della nostra gente; spostarci « sciamare », come dice il presidente della Confederazione dei sindacati dell'agricoltura, onorevole Razza. Certamente che gli spostamenti non debbono avvenire come un castigo e soprattutto in una forma coatta. Occorre preparare l'ambiente, sistemare le terre, costruire le case (e qui utilmente possono essere occupati non soltanto centinaia, ma migliaia di braccianti); occorre appoderare le terre nuove, fissarvi stabilmente famiglie di braccianti che ritornino coloni (ed ecco il ritorno alla

terra dei lavoratori che se ne sono allontanati). Così la bonifica integrale lungi dall'apparire un lavoro pubblico, sarà una vasta opera sociale e politica, che accresce il territorio dello Stato e aumenta la potenzialità della nazione.

Ricordava ieri il camerata onorevole Pavoncelli nel suo lungo discorso (*Interruzioni*) che io ho ascoltato con molta attenzione, alcune affermazioni fatte da Sua Eccellenza Serpieri all'Accademia dei Georgofili e, discutendo della emigrazione interna, affacciava talune, anzi parecchie preoccupazioni. Soprattutto egli diceva della opportunità di non creare con una eccessiva diversità di trattamento economico, giustificata dalle maggiori esigenze di vita del bracciantato settentrionale, un perturbamento nella economia esistente nei rapporti delle merci che paga attualmente l'agricoltura meridionale.

Io non sono affatto d'accordo col camerata onorevole Pavoncelli (*Interruzioni*)... Non pretendo di convincerlo. Soltanto gli rispondo che lo squilibrio è certamente dannoso, ma esso non può essere eliminato se non migliorando gradualmente le condizioni di vita delle popolazioni, che abitualmente risiedono nelle zone di bonifica. In quanto, onorevoli camerati, se si intendono salari di cinque, sei, sette lire in talune zone dove c'è da bonificare, non s'intenderebbero più questi salari una volta che la bonifica si fosse attuata, la trasformazione fosse avvenuta e quindi quelle zone avessero aumentato il loro valore e le loro possibilità di rendimento. (*Applausi*).

PAVONCELLI. Ma non li paga più nessuno questi salari!

FOSSA. Onorevole Pavoncelli, non è così! Anzi il guaio è peggiore, perchè questi salari non solo sono pagati in talune zone di bonifica del meridione e delle isole, ma anche in località dove la bonifica si è fatta da parecchi anni. (*Approvazioni*).

Voci. Dove?

FOSSA. Nel Veneto, ed altrove.

PAVONCELLI. Ma io ho parlato dell'Italia meridionale. La mia discussione si riferiva all'Italia meridionale.

PRESIDENTE. Onorevole Pavoncelli... Lasci parlare! Ella ha parlato per un'ora ieri.

FOSSA. E poi il camerata onorevole Pavoncelli, rileggendo tutta la relazione di Arrigo Serpieri all'Accademia dei Georgofili, vi troverà un'esauriente risposta alla sua preoccupazione, questa: « La bonifica può e deve porre le condizioni fondamentali per una

vita civile là dove ancora sono talune forme primitive quasi barbariche di convivenza sociale». È il sottosegretario di Stato alla bonifica integrale che parla. (*Commenti*).

E poichè, onorevoli camerati, stiamo parlando di salari... (*Interruzione del deputato Pavoncelli*).

Onorevole camerata! l'ho ascoltato con molta attenzione ieri, ora lasci parlare me!

Dicevo dunque, poichè stiamo parlando di salari mi si consenta una digressione di carattere generale.

I dirigenti sindacali hanno accettato con comprensione e responsabilità l'invito del Gran Consiglio affermando « che i dirigenti sindacali dei prestatori d'opera devono tener conto nella stipulazione dei contratti collettivi non soltanto del fattore salario ma soprattutto del fattore continuità di lavoro ». A noi non importa proprio niente segnare cifre alte che poi possono rimanere soltanto sulla carta, e preme assai di più assicurare il lavoro; però, quando i patti sono fatti, pretendiamo che non ci si discuta più sopra, che non si protesti più, che non si lamenti più sperequazioni, che non si denunzino incertezze o sorprese... Così come si è avuto a verificare proprio in questi giorni per il riso. Poichè per il riso si è assistito ad un accordo che ha portato ad una riduzione dei salari; l'accordo è stato accettato liberamente dalle parti e poi abbiamo saputo della presentazione in provincia di ordini del giorno, di proteste ed altre cose che, in verità, con il sistema corporativo non hanno niente a che vedere. (*Commenti*).

Tornando alla emigrazione interna, riconosciamo come vi siano delle difficoltà notevoli che debbono essere superate.

Occorre un largo impiego di capitali il cui investimento però, è bene ricordarlo, non può rendere che a lunga, talvolta lunghissima scadenza. Occorrono programmi tecnici organici e completi, occorre selezionare le iniziative onde si possa aggiungere all'utilità nazionale quella economica; occorre tener presente il fine demografico ed anche antiurbanistico; occorre fornire masse di lavoratori attrezzati al sacrificio, gente che abbia fatto la guerra e che ne conosca i disagi e tutti i pericoli.

L'emigrazione non può essere un fenomeno transitorio, deve essere un fatto definitivo. E occorre soprattutto un'opera di assistenza e di controllo.

L'onorevole Razza, che si occupa con tanta cura del problema dell'emigrazione interna, afferma che i nuovi centri che vengono sor-

gendo nelle zone di bonifica debbono essere trasformati in centri di vita e di civiltà. È perfettamente vero, onorevoli camerati: occorre spostare le famiglie e occorre che attraverso questi spostamenti se ne possano creare di nuove, così come sta succedendo proprio in Sardegna, coi fecondi innesti di elementi di regioni lontane fra loro e sino a ieri chiuse nella cerchia dei propri confini. Così la nostra razza, che ebbe già un tormentoso e magnifico crogiuolo di unità nella guerra dei 41 mesi, ne avrà un altro attraverso la bonifica nella emigrazione interna, inquantochè i vari sanguigni delle diverse provincie si confonderanno nella divina poesia delle culle nuove.

Io saluto da questa tribuna i primi matrimoni e le prime nascite che si sono verificate tra elementi continentali e sardi come sicuro auspicio per la realtà di domani. (*Applausi*).

Quale è, onorevoli camerati, la situazione di oggi?

L'amico onorevole Zingali ci ha dato l'abitudine di inserire nei discorsi parecchie cifre ed io ve ne fornirò alcune. Circa un migliaio e mezzo di lavoratori delle provincie del Veneto e dell'Emilia lavorano nel Lazio in opere agrarie. Circa 400 lavorano in Calabria; circa 2000 lavorano in Sardegna. Questi lavoratori si aggiungono ai molti, naturalmente in maggior numero, locali.

L'esperimento di vera e propria colonizzazione con elementi di regioni diverse si sta tentando in Sardegna. La parola esperimento non deve impressionare nessuno e non deve far credere alla temporaneità della nostra azione, in quanto attraverso quest'opera il Regime sta sperimentando sè stesso.

In Sardegna attualmente abbiamo circa 2500 lavoratori occupati in lavori di bonifica. Di questi, quasi un migliaio sono continentali. Circa 300 capi famiglia entreranno nel podere a novembre; circa 200 un podere lo hanno già.

Sono cifre modeste, onorevoli camerati, ma occorre pensarle che fino a dieci anni fa parecchi di quei territori erano dominati dal silenzio. Nella sola zona dove è sorto, per volontà tenace di pochi uomini, il villaggio Mussolini, su 7 mila ettari, era, come solo segno di vita, la capanna di un pastore che vi abitava quattro mesi all'anno.

È inoltre opportuno sapere che, sebbene si trovino in Sardegna da poco tempo, questi operai delle provincie dell'Emilia e della Romagna hanno già mandato a casa parecchie migliaia di lire, tranquillizzando così materialmente la posizione di vita delle loro famiglie.

Le difficoltà sindacali vanno attenuandosi. Ce ne sono però tutti i giorni. Occorre discutere, come si discute nelle nostre provincie, per dirimere problemi economici e salariali, ma pure si risolvono con buona volontà di intesa da parte di tutti, e contemporaneamente si attua anche una severa selezione fra gli elementi che abbiamo mandato.

Non si deve però credere che dalle nostre provincie si mandino in Sardegna ed altrove elemento di scarto. No, non intendiamo fare squadre di elementi raccogliatici che vanno a lavorare lontano, perchè non hanno trovato posto nelle loro località esclusivamente per la loro incapacità o non volontà di lavorare. Noi mandiamo a lavorare in Calabria ed in Sardegna, come nel Lazio, elementi veramente capaci, gente che ha vissuto sulla terra e che ritorna alla terra con volontà di compiere interamente il proprio dovere.

Non crediate, onorevoli camerati, che quanto sto per dirvi sia per lodare il convento del quale è padre superiore l'onorevole Razza, ossia la nostra Confederazione (*Commenti*); ma vi devo assicurare che la gente che parte oggi, non parte nella affannosa ricerca di un incerto pane, come capitava ieri; la gente che parte oggi è garantita da un contratto preventivo. I patti sono fatti con ogni cura, tanto da assicurare un minimo di danaro anche nelle giornate di non lavoro, per tener fronte alle indispensabilità dell'esistenza, e inoltre prima di spostare delle famiglie mandiamo sui luoghi di bonifica dei capi di famiglia perchè rimanendovi quattro, cinque o sei mesi, possano convincersi delle difficoltà veramente gravi ed ardue che occorre superare, prima di fissarsi stabilmente in paesi che essi fino a ieri non conoscevano. (*Approvazioni*).

Certo occorre superare i primi disagi. Ne ho avuto prova in questi giorni visitando il villaggio Mussolini, dove ho visto che elementi trasferitisi dalla Sicilia quattro o cinque mesi fa sono più malcontenti di coloro che vivono nella zona da tre o quattro anni.

Ciò dimostra come con la resistenza, e superando le prime difficoltà, la vita si normalizzi e si renda possibile per tutte le famiglie che si vengono fissando nei terreni di bonifica.

La verità è che in questa azione, forse più in questa che in parecchie altre, attività e sacrificio, volontà e fede sono i sentimenti che devono illuminare l'opera per la grande conquista.

Il camerata Barni l'anno scorso, inaugurando a Genova il corso di cultura corpora-

tiva diceva come il fascismo dovesse insegnare all'Italia la filosofia del rischio. È questa una scuola filosofica che l'onorevole Orano ed il ministro dell'educazione nazionale possono ad un tempo accettare, perchè veramente in questo senso di sacrificio noi possiamo trovare la soluzione dei nostri problemi, la forza per superare le difficoltà naturali che si affacciano.

Certo occorre, come dicevo più indietro, che la immissione dei capitali sia più vasta di quanto non è stata fino ad oggi, ed occorre favorire l'iniziativa privata mediante speciali autorizzazioni agli istituti di credito e di assicurazione. Occorre anche che i piccoli proprietari di Sardegna, invece di disputarsi a colpi di biglietti da mille i terreni da pascolo intorno ai paesi, trovino, consorziandosi, la possibilità di attenuare uno sfruttamento più completo nei loro terreni. La terra può rendere e ne è prova un fatto elementare: l'Azienda autonoma della strada ha costruito case per cantonieri e naturalmente a distanza fissa, portando perciò le nuove costruzioni dove c'erano solamente la steppa e l'acquitrino. Orbene, dove la famiglia è stata costretta a stabilirsi e conseguentemente a lavorare sul posto, è sorto il campo, l'orto, anzi il giardino, pur non essendoci i mezzi vasti di cui può disporre una grande opera di bonifica. Questo dimostra che, abbandonata e tradita dagli uomini, la terra è diventata steppa ed acquitrino, ma dove gli uomini ritornano essa premia le fatiche di chi la lavora.

L'azione di bonifica integrale e più ancora l'opera di emigrazione interna hanno fatto sorgere nel Campidano di Cagliari, nelle paludi pontine, in Calabria una grande luce di speranza per la vita futura di quelle popolazioni.

La mèta da raggiungere è lontana, inquantochè non ci possiamo accontentare di sbracciantizzare, i nostri lavoratori per contadinizzarli; ma dobbiamo andare più in là, fino a volere, come affermammo ai primordi dell'azione fascista, che il bracciante diventi colono, poi mezzadro, poi piccolo affittuario, infine piccolo proprietario.

Le zone di bonifica e di colonizzazione fondiaria sono particolarmente atte a realizzare un processo costruttivo ed evolutivo di questo genere. Certo occorre che il paese segua senza scetticismo l'opera che è stata iniziata, le dia il conforto del proprio ausilio, la sostenga con ogni mezzo. L'appoggio morale ha grande valore, in quanto si tratta di curare zone ove c'è la malaria, dove si vive lon-

tano dagli uomini e anche forse lontano dalla civiltà; dove c'è la steppa la palude. È una battaglia quella che i lavoratori devono combattere, anche se si combatte senza le armi che uccidono; è una battaglia, ed ogni tanto è una vittima che cade, è una vita che si spegne. È una battaglia cruda, ma che deve essere sostenuta, e essere confortata, poichè essa è la chiave di soluzione dei vari interessanti problemi che in questi tempi agitano le nostre regioni: la bonifica, la colonizzazione, la sistemazione della popolazione.

Onorevoli camerati! Il motto: « Conquistare la Patria » ha nelle zone di bonifica, oltre un valore ideale di mèta da raggiungere, anche un significato materiale (*Applausi*).

Mi si consenta, chiudendo, un ricordo. Alla fine del secolo scorso, gente di Romagna lasciava Ravenna, e andava a operare per la bonifica nella zona di Ostia. Ostia era più il porto di Roma, e non ancora la spiaggia solatia della capitale; era brughiera acquitrino. Parecchi di essi caddero...

MUSSOLINI. *Primo Ministro, Capo del Governo.* Seicento morti!

FOSSA. Seicento morti, pensate: non c'era il conforto, non c'era l'assistenza, c'era soltanto la volontà, e la fede; e vinsero anche per i morti, ma soprattutto per i vivi, e per il domani.

Se hanno vinto loro negli anni del nostro disagio morale e politico, devono vincere anche più facilmente i nuovi romagnoli che partono per l'opera di bonifica, per conquistare alla Patria nuovo territorio e serenità nella vita dei singoli e delle famiglie! (*Vivi applausi*).

Partono questi uomini, onorevoli camerati, non maledicendo il loro paese, ma con la volontà di operare sul serio. Il paese deve seguirli con simpatia e con fiducia. Io, chiudendo, intendo salutare da questa tribuna, che è certamente fra le più alte che abbia a sua disposizione il popolo Fascista, i condottieri, i tecnici, i lavoratori; essi operano orgogliosi dell'assistenza e del conforto del Capo. Sapete con quanto entusiasmo, con quanto orgoglio, la gente che lavora alle porte di Roma vede ogni tanto fra di essa il Duce seguire la sua attività e la sua fatica; sapete con che commozione i contadini che lavorano in Sardegna, sentono vicino a loro, attorno a loro, vigile, costante e continua l'assistenza del Capo!

Essi operano nel solco della rivoluzione e nell'ordine della disciplina nazionale, e nella certezza che il loro sacrificio andrà a beneficio delle generazioni che verranno. È

una corporazione nuova che si realizza, lontana forse dalle fredde formule dei teorici, ma vicina alla volontà viva dei produttori, uniti nello sforzo, nella fatica, nel rischio comune, ma uniti ancora nella certezza della vittoria! (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'agricoltura e delle foreste.

ACERBO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste.* (*Vivi applausi — Segni di attenzione*). Onorevoli camerati! Ringrazio la Camera Fascista per l'ampio svolgimento dato alla discussione sul bilancio del mio Dicastero, che documenta ancora una volta la squisita sensibilità di quest'Assemblea ai più vitali interessi della Nazione. I vari problemi sono stati trattati dagli onorevoli oratori sempre con la più lodevole competenza; ma una speciale parola di ringraziamento sento di dover rivolgere ai due camerati relatori, onorevoli Tassinari e Ricchioni, i quali col loro ampio e diligente lavoro hanno fornito alla Camera un ottimo strumento di orientamento, e permettono ora a me di sorvolare su alcuni punti, già nella loro relazione esaurientemente illustrati.

In stretto contatto, come sono, con le organizzazioni sindacali dell'agricoltura italiana, e con i vari enti economico-agricoli del Paese, io seguo con quotidiana attenzione lo svolgimento dei molteplici e complessi problemi della nostra vita rurale: fra i quali taluni sono ormai, per così dire, acquisiti alla pratica politica, e non domandano perciò in questa sede indagine particolare, mentre altri hanno bisogno di qualche delucidazione e direttiva di massima, e richiedono che su di essi io mi soffermi.

E innanzi tutto desidero richiamare l'attenzione della Camera sul problema contingente bensì, ma perciò appunto estremamente interessante, della crisi dei prezzi agricoli, sul quale hanno particolarmente parlato i camerati onorevoli Gibertini ed Ascione, anche per evitare che esso venga, per usare una parola pronunciata ieri in questa Assemblea, drammatizzato oltre i limiti reali dei fatti.

Il problema dei prezzi dei prodotti agricoli. — La crisi dei prezzi non è, infatti, specifica né dell'agricoltura né del nostro Paese, ma universale. Sarebbe tuttavia assai malagevole farne la diagnosi. Lo stesso Comitato economico di Ginevra, pur riaffermando l'interdipendenza di tutti i rami dell'attività economica, e lo stretto vincolo che lega l'agricoltura al commercio e all'industria, non ha

potuto precisare nella loro essenza e nella loro genesi i fattori del malessere economico universale.

Dopo il triennio 1924-1926, i prezzi all'ingrosso vanno dovunque declinando, in alcuni paesi più rapidamente, per effetto dei processi di risanamento monetario, in altri, a moneta già stabilizzata, con ritmo più lento, ma comunque caratteristico di una fase mondiale di depressione. Se i prezzi all'ingrosso in questo periodo sono diminuiti da noi di un buon terzo, e quasi di altrettanto in Francia, essi sono pure scesi del 24 per cento in Inghilterra, del 10 per cento in Germania, del 13 per cento negli Stati Uniti. Dopo una battuta di arresto e una fase di discreto sostegno lungo il 1928, la tendenza debole dei prezzi, in paesi ormai tutti a moneta stabilizzata, ha ripreso il sopravvento, e durante il 1929 e i primi mesi del 1930 si è riprodotto un universale avvallamento della curva dei prezzi.

Il ritmo della vita economica procede infatti per fluttuazioni cicliche, attraverso periodi alterni di prosperità e di depressione, e l'economia mondiale sta attualmente sciogliendo per una di queste più o meno profonde depressioni di congiuntura. Alla deflazione cartacea sembra attualmente tener dietro anche una fase di deflazione aurea, destinata a eliminare, almeno in parte, gli incrementi verificatisi dopo il 1914 nello stesso livello dei prezzi oro: il fenomeno è stato testè rilevato da uomini di scienza e di banca, sebbene con visione alquanto diversa dalle origini di esso. Il ribasso continuo e progressivo delle materie prime dà il tono a tutto il movimento economico, che si propaga attualmente ai grandi paesi d'oltre mare produttori di materie prime; Australia, Sud-America, Asia.

L'agricoltura non poteva sfuggire al movimento economico universale sopra descritto: e tutti i paesi infatti ne sono colpiti. Negli Stati Uniti e nel Canada, per esempio, i prezzi dei cereali, e specialmente del grano, non sfuggono a profonde falcidie, nonostante lo scarso raccolto del 1929 nel Continente Americano. In Europa invece, i raccolti del 1929, e specialmente quelli dei cereali, sono stati abbondanti, e la crisi dei prezzi ne risulta quindi singolarmente aggravata. Essa è estremamente acuta in Francia, dove l'area coltivata a frumento è discesa da milioni di ettari 6,5 nel 1913 a milioni 5,05, con una riduzione del 23 per cento. Nell'ultima campagna, tuttavia, a causa della produzione elevata di 87 milioni di quintali, e di *stocks*

residuali di grani esteri precedentemente importati, si verificava una *plethora* di disponibilità frumentaria, che deprimeva i prezzi fino ad un minimo di franchi 125 al quintale, equivalenti a lire italiane 93-94. E nonostante i lunghi dibattiti parlamentari, e i provvedimenti del Governo, i prezzi non riescono attualmente a varcare quote corrispondenti a 100-105 lire italiane. Anche i prezzi delle varie qualità di vino alla fine del 1929 accusano in Francia una flessione del 25 per cento rispetto alle quotazioni del 1928.

In Spagna, si può dire che il disagio colpisce tutti i rami principali della produzione agricola, vino, riso, cereali. Ancor più acuta è la crisi agrumaria, e soprattutto grave quella dell'olivo, il cui prezzo si è depresso fino a 140 pesetas il quintale, ossia 290 lire italiane l'ettolitro.

Germania, Inghilterra e paesi nordici, attraversano pure una fase difficile; e l'Europa centrale e balcanica è in condizioni ancora peggiori. Nell'Austria si segnalano ovunque aumenti dei costi di produzione, che le vendite non riescono a coprire; in Cecoslovacchia, secondo le stesse parole di un documento ufficiale, l'agricoltura traversa una crisi di produzione e di smercio mai finora verificatasi; in Polonia i prezzi reali, accettati dai venditori sotto la pressione della necessità, sono assai più bassi di quelli segnati nelle statistiche ufficiali, talchè si parla, per il grano finchè di 15-16 sloty a quintale, ossia 32-35 lire italiane!

In Italia, la situazione, pur degna della più vigilante attenzione, è assai meno acuta che nella maggioranza degli Stati Europei. Nella fase di inflazione monetaria, i prezzi agricoli avevano toccato i vertici più elevati. Infatti, nel complesso, le derrate alimentari vegetali e animali, le materie tessili e i prodotti vegetali vari (trattasi, come è chiaro, di prodotti prevalentemente — se non esclusivamente — agricoli) registrano in quel periodo dei massimi, che rappresentano in media un incremento del 752-763 per cento rispetto al 1913; i prezzi, invece, dei prodotti più specificamente industriali toccano delle punte che rappresentano in media un incremento del 690-91 per cento. La differenza è evidente. Iniziato il ribasso, la rapidità di caduta dei prezzi agricoli è da principio più lenta che quella dei rimanenti prodotti, e in conseguenza lo squilibrio già esistente in partenza fra i primi e i secondi si va ancor più accentuando durante la prima fase di flessione, che va dal 1926 alla seconda metà del 1927, e durante

la successiva fase di relativa stabilità e di sostegno, tra le fine del 1927 e l'inizio del 1929.

Tanto vero, che nei primi mesi del 1929, mentre le derrate alimentari vegetali e animali, hanno ancora un indice di 570, le materie industriali hanno un indice di ben 100 punti inferiore (471), laddove la differenza era in media assai minore della fase di culmine del 1916. Si spiega così facilmente come lungo il 1929-30 la velocità di caduta dei prezzi industriali sia andata rallentando, e si sia accelerata invece quella dei prezzi agricoli, dando la sensazione di una crisi particolarmente acuta nell'agricoltura.

Si aggiunga che per la durata di gran lunga maggiore che ha in agricoltura il ciclo di ricostituzione e di ammortamento dei capitali investiti, noi ci troviamo ancora oggi a scontare, come ha ricordato l'onorevole Ascione, i costi massimi sostenuti nella fase di massimo deprezzamento monetario quando la terra veniva acquistata a prezzi elevatissimi, e del pari elevatissimi erano i costi dei miglioramenti fondiari e i canoni stipulati nei contratti di affitto.

Ma in realtà si tratta dell'adeguamento dei prezzi agricoli alle condizioni economiche generali, favorite dall'abbondanza delle ultime annate agrarie mondiali, dalla ricchezza dei raccolti nazionali del 1929, dall'esistenza in taluni rami di produzione agraria di cospicue riserve come per il caso speciale del vino, di cui con tanta competenza ha parlato il camerata onorevole Capri-Cruciani. E basta por mente a codesti fattori della crisi, per rendersi subito conto del suo carattere necessariamente contingente e transitorio. Una volta esauriti o diminuiti gli *stocks*, niun dubbio che lo sviluppo demografico e la tendenza dei consumi all'aumento contribuiranno a risollevarlo il mercato dei generi agricoli.

E si può constatare con soddisfazione che, in Italia, per alcuni principali generi agricoli la fase di ripresa è già in atto, e la crisi, sia per effetto di opportuni provvedimenti adottati dal Governo, sia per natural forza di cose, ha oramai superato il suo stadio più acuto.

Senonchè tale crisi di adattamento dell'agricoltura alla situazione economica e monetaria generale, per la stessa rapidità con cui si svolge presenta caratteri siffatti, che impongono al Governo di seguirne l'andamento con la maggiore attenzione, e richiedono comprensione e collaborazione negli altri rami dell'economia nazionale.

A tal proposito, è stata in questa discussione ricordata la resistenza che al processo di formazione del nuovo equilibrio dei prezzi ha in un primo tempo opposta in linea generale uno dei grandi fattori essenziali del costo di produzione, cioè il prezzo della mano d'opera, a causa del persistente squilibrio fra l'indice del costo della vita tuttora elevato e l'indice dei prezzi all'ingrosso in progressivo regresso. Orbene si può con soddisfazione constatare che, auspici le organizzazioni sindacali, il moto di adeguamento dei salari al nuovo sistema dei prezzi è oramai in corso.

Ma l'invito alla più stretta collaborazione non deve essere rivolto soltanto ai lavoratori, e inteso come esigenza di reciproco appoggio fra le classi operaie e padronali, ma va anche diretto alle categorie comprese nell'ambito delle stesse classi padronali.

Se gli agricoltori sono senz'altro disposti, con sereno spirito di civismo, a subire la loro parte di onere, bisogna che di questo onere — derivante dal nuovo sistema di prezzi — assumano la loro quota tanto le industrie che forniscono all'agricoltura le materie prime e gli strumenti di produzione, quanto le industrie che elaborano e manipolano i prodotti della terra, in modo che i più cordiali rapporti, con la comprensione dei reciproci legittimi interessi, intercedano fra i diversi gruppi della produzione.

Così la stessa classe commerciale può collaborare più utilmente coll'agricoltura; attualmente non esiste un adeguato movimento di affari nella produzione agricola, a cui il commercio attinge solo con estrema cautela e lentezza.

L'incetta del raccolto appena pronto non esiste quasi più, e gli affari si fanno generalmente per il bisogno del momento. E questa stasi commerciale, dovuta anche a difetto di credito, preme necessariamente sulle condizioni dell'agricoltura.

Per quello che riguarda l'azione dei pubblici poteri, ho avuto occasione più volte di precisare il mio pensiero. È inutile insistere nel chiedere provvedimenti macchinosi e complicati, consorzi obbligatori, monopoli ed altri faticosi e pesanti congegni economico-burocratici, di cui l'esperienza ha fatto giustizia, e che il Governo è deciso a respingere risolutamente.

Sono ripieghi irrazionali e macchine costosissime, nelle quali la maggior parte del lavoro, che a caro prezzo si riesce ad ottenere, serve per far muovere la macchina stessa, per vincere le resistenze e gli attriti.

D'altra parte organismi di questo genere, specialmente se di natura più o meno largamente consorziale, costituirebbero un inutile e dannoso duplicato dell'organizzazione sindacale-corporativa, che non si esaurisce, come ha ricordato l'onorevole Schiavi, nei confini del mercato del lavoro, ma culmina, col passaggio dalla fase puramente sindacale a quella corporativa, nella sistemazione di tutte le classi in un grandioso organismo, con funzioni che dai meri rapporti di distribuzione si estendono a quelli più vasti di produzione e di scambio.

Nè credo sia il caso di promuovere, a difesa dei produttori rurali, un inasprimento della protezione doganale di cui essi per altro già sensibilmente si giovano.

Senza escludere in singoli casi la possibilità di ritocchi tariffari, che infatti non ho esitato qualche volta a richiedere, sarebbe pericoloso sorpassare, in linea di massima e per quanto riguarda l'agricoltura, i limiti dell'attuale sistema protettivo.

All'universale accentuazione postbellica delle correnti restrittive e protezioniste è almeno *pro-parte* da ascrivere il disagio dell'economia mondiale: questo punto di vista è prevalso nettamente a Ginevra, dove l'Italia, con l'autorevole parola del collega Bottai, ha potuto con legittima soddisfazione additare l'opera del proprio Governo, il quale, attraverso tutta una serie di trattati di commercio, ha cercato sistematicamente di allargare le maglie della fitta rete di proibizioni e di restrizioni, che si era andata formando a poco intorno agli scambi internazionali.

D'altra parte, di fronte alle grandi uniformità, alle leggi universali e caratteristiche della dinamica economica, che le più recenti indagini scientifiche vanno mettendo gradualmente in luce, è da reputare mal consigliata e sterile ogni azione che pretenda arrestare, contrastare e correggere le linee essenziali degli accennati processi dinamici.

Ma tutt'altro deve dirsi di un'opera a così dire di fiancheggiamento che cerchi di elidere le punte più aspre della crisi e le zone di massimo attrito, armonizzando gli opposti interessi, distribuendo equamente le passività, in modo che i processi di assestamento giungano a termine col minimo di perdite e di sacrifici. Niente miracolismi, insomma, ma egualmente, niente passività liberistica e inerte.

Coerentemente a queste vedute fondamentali e d'insieme, il Governo ha preso recentemente, per la difesa dei principali

prodotti della nostra agricoltura, provvedimenti, che vanno dalle misure a favore della granicoltura esaminate e vagliate in novembre dal Comitato del grano, fino a quelle complesse ed energiche per la difesa dell'olivo, ricordate anche in questa discussione. Sono lieto a tal proposito di comunicare alla Camera che S. E. il Capo del Governo oggi stesso ha deliberato un importantissimo provvedimento. Infatti, egli mi autorizza a farvi sapere che per alleviare la crisi derivante dalle forti rimanenze di vino nel Mezzogiorno, i trasporti effettuati dalle stazioni di quelle regioni a partire dal 15 corrente e per la durata di 3 mesi fruiranno del ribasso del 50 per cento sulle tariffe vigenti (*Applausi*); e che l'attuale facilitazione per il trasporto dei vini da esportazione, che è del 20 per cento, circa, sarà elevata al 50 per cento. Di quest'ultima facilitazione fruiranno perciò largamente anche le regioni dell'Italia centrale e settentrionale, con indubbio alimento della nostra esportazione.

Per di più S. E. il Capo del Governo mi autorizza a dirvi che egli segue con le più vigili premure il problema della crisi del vino, che rappresenta, senza alcun dubbio, la punta più acuta dell'attuale disagio, e che, oltre ai provvedimenti adottati, potranno essere in questi giorni presi altri provvedimenti per alleviare la crisi di questa importantissima branca dell'economia nazionale. (*Applausi*).

E non vi è dubbio che i pubblici poteri potranno anche per altre vie concorrere ad alleviare la crisi. Una volta sistemate, almeno sommariamente, le posizioni relative al nuovo equilibrio economico, sarà possibile — attraverso una revisione degli oneri comparativi gravanti sulla proprietà fondiaria e sull'esercizio dell'industria agricola — realizzare una migliore distribuzione di essi.

Quest'opera esula in gran parte dalla competenza specifica del mio Ministero; ma la classe rurale ben sa di poter aver fede nella saggezza dei miei colleghi del Governo e nella vigile premura del Duce che ha fatto dell'agricoltura il fulcro della sua grandiosa opera politica. (*Approvazioni*).

La razionalizzazione della produzione agricola e zootecnica. — Ma è tempo ormai di dichiarare che se l'intervento dei pubblici poteri, - e la volonterosa collaborazione delle altre classi produttrici sono da tener presenti e da invocare, non bisogna dissimularsi che potrà bensì venirne qualche sollievo all'agricoltura, ma non è il caso di aspettarsene l'elisione totale dello stato di disagio e di

crisi che è caratteristico del momento presente e del trapasso in atto ad una nuova situazione economica.

È segno di consapevolezza e di forza aver fiducia prima di tutto in se stessi; ed è realisticamente e praticamente più utile. E per fortuna; la grandissima maggioranza della popolazione rurale italiana possiede questa coscienza.

La produzione agraria italiana offre esempi caratteristici di derrate che non sono sufficienti a coprire il consumo interno, e di altre ottenute in esuberanza: ora, se per le prime, data la necessità di importare prodotti similari, riesce piuttosto facile la difesa doganale dei prezzi, non così avviene per quelle derrate, le quali, prodotte in quantità superiore ai bisogni interni, devono in parte trovare uno sbocco su mercati stranieri, dove vince, chi può offrire a prezzo più basso. Ed è evidente che sul prezzo di offerta quello di costo esercita un'influenza suprema.

È dunque un'opera generale di revisione dei costi che si impone, la parte principale della quale spetta necessariamente alla stessa agricoltura.

Tre punti fondamentali vanno a questo proposito segnalati e considerati. Per tutto ciò che riguarda i perfezionamenti:

1º) della tecnica agraria di coltivazione;

2º) della tecnica industriale di trasformazione, in quei processi che rientrano tradizionalmente nell'attività agricola;

3º) della tecnica commerciale; non c'è dubbio che si possano realizzare maggiori progressi e percorrere più lungo cammino.

Ottenere maggior quantità di prodotto a parità di costo, ovvero ottenere date quantità di prodotti con costi minimi, è la mèta da perseguire con tenace volere. È a tutti noto quali grandiosi risultati sono stati raggiunti per questa via nella cerealicoltura con la battaglia del grano, nella bachicoltura, nella bieticoltura e nella stessa coltivazione della canapa, e così via.

Conscio che i pilastri fondamentali dell'azione statale per il progresso ed il perfezionamento dell'agricoltura sono l'incremento della sperimentazione e della ricerca scientifica sui problemi di pratico interesse agricolo, e l'efficienza della propaganda e dell'assistenza tecnica ai ceti agricoli, il Governo Fascista ha posto ogni cura per conseguire il rafforzamento degli organi chiamati a tali specifiche funzioni: Stazioni sperimentali agrarie e Cattedre ambulanti di agricoltura.

Per le Stazioni sperimentali agrarie, alle provvidenze adottate coi Regi decreti 30 dicembre 1923 e 31 dicembre 1925, hanno fatto seguito quelle importantissime contenute nel Regio decreto-legge 25 novembre 1929, approvato ieri dalla Camera, per cui tutte le grandi branche dell'agricoltura nazionale verranno ad avere la rispettiva Stazione sperimentale specializzata, con adeguata attrezzatura scientifica e di personale. Ed assicuro l'onorevole Angelini che il nuovo assetto verrà attuato con la maggiore possibile sollecitudine.

Non mi indugero, poi, a illustrare l'efficienza raggiunta dopo l'avvento del Governo Fascista dalle Cattedre ambulanti di agricoltura che formano oggetto di studio e di ammirazione da parte di molti altri paesi.

L'onorevole Angelini ha prospettato la opportunità di un maggiore rafforzamento di questi enti e di una maggiore inserzione dell'ordinamento di essi nell'Amministrazione statale. Per quanto riguarda il primo punto, io — convinto che l'azione delle Cattedre rappresenta l'elemento fondamentale per la diffusione del progresso della tecnica agricola in ogni contrada — assicuro che, allorquando le condizioni del bilancio lo permetteranno, non mancherò di promuovere altre provvidenze per rendere sempre più efficiente la organizzazione di queste istituzioni, specialmente in montagna, come ha giustamente chiesto l'onorevole Vezzani. Circa il secondo punto mi sembra per ora prematuro forzare, quell'azione, già in via di svolgimento, per la quale le Cattedre sono venute via via assumendo sempre più decisamente carattere e funzioni di organi al servizio dello Stato. Comunque, prima di poter decidere sulle forme del nuovo ordinamento dei servizi statali periferici dell'agricoltura occorrerà attendere il risultato dell'esperimento, che ora si inizia, con la istituzione degli Ispettorati regionali della agricoltura, organi di coordinamento con i quali sarà attuato, nei limiti utili e pratici, il decentramento amministrativo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in stretto collegamento con questo e con le Cattedre comprese nel compartimento di ispezione.

Al miglioramento della tecnica agraria di coltivazione e della tecnica industriale di trasformazione, deve poi aggiungersi il miglioramento della tecnica commerciale di distribuzione e di smercio. Ed è noto che se da un anno a questa parte è ricominciata, dopo la fase di arresto del 1928, la discesa dei prezzi all'ingrosso, si è pure ripresentato il fenomeno del diverso comportamento dei

prezzi al minuto, con un doppio danno, pei consumatori, che non beneficiano della caduta dei prezzi all'ingrosso, e pei produttori, che non beneficiano dell'aumento di consumo e della possibile riduzione dei salari, che la flessione dei prezzi al minuto porterebbe con sé. Io non mi dilungherò su questa questione, rilevata da parecchi camerati, poichè la Camera sa che, in conseguenza della recente abolizione dei dazi comunali, il ministro delle corporazioni, con la fervida collaborazione delle rappresentanze corporative delle classi commerciali e di quelle agricole ed industriali, sta attuando tutta una serie di concrete ed efficaci misure.

Ma il miglioramento della tecnica commerciale va considerato anche sotto altri punti di vista. Io non posso, a questo proposito, che pienamente aderire alle parole dell'onorevole Schiavi. I Paesi produttori sono impegnati — è ben noto — nella più aspra lotta sui mercati di sbocco, aggravata dalla ridotta capacità di acquisto dei Paesi consumatori; donde la necessità di migliorare la selezione dei prodotti ed i metodi dell'esportazione, secondo quanto il Governo, specialmente attraverso la proficua intelligente opera di propaganda del mio collaboratore onorevole Marescalchi, ha in più occasioni illustrato ed ammonito.

In definitiva occorre che il processo di revisione investa in pieno l'intero meccanismo della nostra produzione agricola sia nel campo strettamente colturale, sia in quello industriale e commerciale; senza di che è vano ed illusorio confidare nella virtù taumaturgica anche dei più ingegnosi ed elaborati provvedimenti.

I medesimi fattori di carattere generale che influiscono sfavorevolmente sull'andamento produttivo e commerciale di alcune grandi branche della nostra agricoltura, esercitano ripercussioni forse più profonde sull'allevamento del bestiame, perchè questa importantissima industria si trova nella assoluta impossibilità di subire quelle rapide flessioni di adattamento e quelle repentine modificazioni di indirizzo che possono contribuire, entro certi limiti e per altre produzioni agricole ad attenuare le cause e le conseguenze di una crisi.

È tuttavia confortante rilevare che, malgrado la innegabile crisi di questi ultimi anni, la produzione zootecnica nazionale non ha subito falcidie gravi e irrimediabili, come dimostrerà il censimento generale agricolo in corso di attuazione.

In tale stato di cose, una sola via può condurre con sicurezza alla risoluzione del problema zootecnico che è la stessa indicata per la produzione vegetale: quella che ha per mèta una sensibile e durevole diminuzione dei costi di produzione, conseguibile mediante un forte incremento ed un più accentuato miglioramento del bestiame allevato, oltre che mediante una più razionale e moderna attrezzatura dell'industria.

Ed ostacoli insormontabili non esistono.

Sui termini di tale essenziale problema della nostra economia pubblica io non intratterrò più oltre la Camera poichè quest'argomento, che fu ampiamente esaminato nella discussione dell'ultimo bilancio, ha formato recentemente oggetto dell'organica ed esauriente relazione del Capo del Governo al primo concorso nazionale triennale zootecnico, da lui bandito ed alle cui direttive io sto uniformando la mia azione.

I problemi dell'economia montana. — Sulla nostra selvicoltura, vale ormai meglio operare in silenzio che parlare o scrivere. Forse tutto quanto poteva dirsi su questo argomento, è stato detto. Se l'azione è ancora lungi dal corrispondere alle necessità e ai desideri, non dobbiamo tuttavia disconoscere che siamo in marcia sulla via buona.

La giovine Milizia forestale, dopo un laborioso periodo di assestamento, è ormai in piena efficienza. Non solo militarmente, ma anche tecnicamente, essa è pari agli alti suoi compiti.

In una recente solenne occasione — allorchè ebbe l'onore di essere ricevuta dal Duce — essa poté condensare in poche cifre eloquenti la sua opera, degna dell'elogio del Capo.

Nè minore importanza riveste la sua funzione dal punto di vista politico, poichè essa rappresenta fin nei più reconditi recessi montani il simbolo e lo spirito laborioso della nuova èra fascista.

Nei riguardi dei servizi forestali e dei problemi dell'economia montana, a quanto hanno lucidamente esposto gli onorevoli relatori, l'onorevole Michelini, l'onorevole Gaetani e l'onorevole Vezzani, ho da aggiungere solo alcune considerazioni di ordine generale.

Nel campo degli studi tecnici forestali, dei quali grande è da noi il bisogno, poichè, la massima parte degli studi compiuti in passato si riferisce alla selvicoltura dei paesi nordici — l'apporto della Stazione sperimentale di selvicoltura, in collaborazione con la Milizia, e dell'Istituto Superiore agrario-

forestale di Firenze, è notevolissimo e grandemente apprezzato anche all'estero.

L'accordo è ormai completo sulle direttive di una politica forestale veramente italiana; la larghissima estensione delle nostre montagne, le nostre condizioni e finalità demografiche, non consentono di isolare il problema forestale, da quelli relativi agli altri rami dell'economia del monte; impongono di difendere ed estendere il bosco nell'armonia di tutte le produzioni montane, non in una inamissibile lotta del bosco contro la pastorizia e l'agricoltura, le quali razionalmente attuate possono avere anche esse il loro posto nella montagna; non in una deprecabile lotta contro il montanaro, che già troppe forze nefaste tendono a strappare dal monte.

Ciò va affermato, tanto più esplicitamente, oggi quando molti territori montani attraversano un periodo di crisi grave, alla quale già assai difficili appaiono i rimedi.

Le linee fondamentali di una equilibrata politica forestale sono segnate dalla legge del 1923. Occorrerà intensificarne l'applicazione, che è stata in passato lenta e incompleta.

Occorre precipuamente:

1°) accelerare la revisione degli elenchi dei terreni vincolati, per non opprimere con gravose misure di polizia le popolazioni del monte, oltre i limiti della riconosciuta necessità;

2°) assicurare un migliore governo ed una più alta produzione dei boschi esistenti, sia demaniali che comunali;

3°) curare in tutti i modi l'incremento di una progredita razionale pastorizia ed agricoltura di monte.

Queste sono direttive fondamentali sulle quali dobbiamo con continuità camminare. I mezzi finanziari non consentono purtroppo di rendere rapido il cammino quanto vorremmo: ma anche procedendo lentamente e accelerando il passo via via che le condizioni del bilancio lo consentiranno, possiamo e dobbiamo avvicinarci alla mèta.

Esiste, oltre ciò, il problema della estensione dei boschi, dei rimboschimenti. Non bisogna a tal proposito esagerare, come talora si tende a fare. Il nostro patrimonio forestale ha subito, è vero, nel recente e lontano passato, una selvaggia azione depauperatrice, ma esso non è distrutto: cinque milioni e mezzo di ettari di bosco, quanti oggi ne possediamo, se siano meglio governati a scopo di più alta produzione e di più efficace funzione

protettiva del suolo, non sono un piccolo patrimonio. Proponiamoci di rimboschire sul serio con piantine vitali, 10 ed anche 20 mila ettari all'anno, parallelamente al miglioramento dei boschi esistenti, all'incremento ed alla razionalizzazione della pastorizia e dell'agricoltura dei monti, e raggiungeremo lo scopo senza perturbamenti gravi della economia dei montanari, anzi migliorandone le condizioni di vita.

Nè abbia il paese troppa fretta di vedere rinvestite di verde le pendici nude della montagna: lungo è il tempo che necessariamente passa tra la piantagione e la semina, e il momento in cui il bosco è pienamente costituito e vigoroso: periodo, che si misura a decenni, quando tendiamo a quelle più elevate forme di foreste che hanno maggior valore protettivo, e rappresentano la deficienza massima del nostro paese, i boschi di alto fusto. Lavoriamo per le generazioni avvenire: questo appunto è l'alto segno di nobiltà del nostro Regime, il quale vede ed esalta i valori della Nazione nella perennità della sua vita immortale.

Debbo aggiungere che l'esperienza antica e recente dimostra ormai limpidamente che le costose sistemazioni idraulico-forestali dei torrenti, limitate alle opere costruttive nel loro corso e al rinsaldamento e rimboschimento delle superfici già in stato grave di demolizione, non bastano a risolvere il problema della stabilità dei terreni montani e del regolare regime delle acque, col conseguente miglior uso del nostro patrimonio idraulico, ai fini agricoli e industriali. Quella è opera, in fondo, più repressiva che preventiva, necessaria in certi limiti, per riparare a mali urgentissimi; ma insufficienti. Occorre soprattutto sviluppare l'opera di prevenzione, la quale si attua curando che non un ettaro di terreno esista nella montagna, il quale non sia o vigoroso bosco o altrimenti campo, prato o pascolo sistemati e coltivati con gli accorgimenti valevoli a prevenire la subdola azione predatrice delle acque selvagge, non governate e dominate nel loro corso dall'uomo.

Solo così, e contemporaneamente, potremo garantire da una parte un regolare regime idraulico e la stabilità dei terreni montani, e d'altra parte quella maggiore ricchezza che le condizioni fisiche consentano alla montagna. Insomma: risponde a una precisa realtà la affermazione che non la sistemazione idraulico-forestale nel vecchio e superato significato d'oltralpe, ma la bonifica integrale occorre nelle nostre monta-

gne, se con questa espressione si intenda il provvedere il suolo di tutte quelle opere di carattere fondiario — siano piantagioni, siano costruzioni, siano strade, siano sistemazioni delle acque del suolo — le quali consentano di attuarvi ordinamenti produttivi, atti a fornire, con il miglior uso della terra e dell'acqua, il più alto reddito continuativo per noi e per le generazioni future.

In modo particolare sul problema delle strade di montagna, su cui ha richiamato l'attenzione della Camera l'onorevole Michellini, sono lieto di comunicare che già sono state impartite disposizioni per una larga applicazione in montagna dei provvedimenti della legge Mussolini circa le strade di trasformazione fondiaria ed interpoderali.

Le direttive per l'esecuzione della bonifica integrale. — Alla competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stato concesso l'onore di attuare la storica iniziativa del Duce per la bonifica integrale, con la creazione di uno speciale Sottosegretariato, affidato al camerata Serpieri.

Si è così realizzata unità di direzione e indirizzo, rafforzata con la dipendenza, dal medesimo Sottosegretariato, di due enti parastatali che concorrono alla grande impresa: l'Associazione dei Consorzi e il Segretariato nazionale della montagna.

L'onorevole Serpieri ha già avuto occasione di illustrare pubblicamente — col mio pieno consenso — le direttive che il ministro segue in questa materia. I relatori del bilancio hanno già fatto conoscere notizie statistiche sull'attività della nuova competenza unificata che in sostanza comprende tutte le opere di carattere fondiario, dal monte al mare, siano quelle di competenza privata, facoltative od obbligatorie, che ricevono dallo Stato contributi in capitale o credito di favore, siano le opere di competenza statale, che lo Stato, con o senza il contributo finanziario dei proprietari privati, esegue talora direttamente, e, più spesso per via di concessione, fatta per lo più al consorzio dei proprietari.

L'opera che il Regime così organicamente affronta è immane, ma ne tramanderà nei secoli la gloria, poichè essa rappresenta non solo l'integrale valorizzazione della ricchezza potenziale del Paese, ma anche una maestosa tappa nel nuovo cammino ascendente della civiltà mediterranea.

Appunto per ciò, essa non può essere condotta se non con ritmo lento, tranquillo, rurale, attraverso i decenni, con continuità e con pazienza, quando accelerando e quando

anche rallentando il passo, in rapporto con le possibilità economiche e finanziarie del Paese.

Non è un male che — soprattutto in questo periodo iniziale — il ritmo non sia troppo celere. Dobbiamo bene inquadrare tutte le forze che concorrono all'azione: dobbiamo, in parte, crearne ancora lo stato maggiore. Il cammino diverrà progressivamente più rapido: lavoriamo per l'avvenire, anche lontano: l'importante è che non mai — attraverso gli anni e i lustri — perdiamo di vista la mèta, e non mai ci sviamo dal diritto cammino che vi conduce.

Dobbiamo soprattutto preoccuparci che il risultato corrisponda allo sforzo, il quale innegabilmente è grande, per un paese non ricco di capitali come il nostro.

Il piano finanziario posto a base della legge Mussolini contempla un complesso di opere per un importo di 7 miliardi, da eseguirsi in 14 anni. Ma questo è solo una parte del fabbisogno. Non vi sono comprese le opere che lo Stato deve eseguire direttamente, anzichè per concessione; non vi sono comprese le sistemazioni montane; non moltissime delle opere di interesse particolare delle singole proprietà, non meno necessarie dalle grandi opere pubbliche e consorziali.

E perciò bisogna forse triplicare quella cifra.

Ho la ferma convinzione che il paese può, in questa misura fornire l'occorrente risparmio, graduandone la quantità annualmente impiegata in misura progressiva, attraverso il tempo. Ma, certo, è necessario impiegarlo in modo redditivo, con una rigorosa selezione delle iniziative, per cui il Ministero si è in primissimo luogo preoccupato di adeguare a tal fine i propri organi diretti e indiretti, quantitativamente, ma anche — e soprattutto — qualitativamente, nel senso che non possa mai mancare, nella scelta dei progetti da eseguire, la giusta proporzione tra gli ingenti capitali che si impiegano e il loro rendimento, in ragione della maggior produzione che la terra bonificata potrà fornirci.

Ciò è tanto più necessario, in quanto, intorno alle costose iniziative di bonifica integrale, molti e forti interessi si agitano, di progettisti, di costruttori, di fornitori, ecc., che potrebbero sviarci dalla visione precisa e pura della grande meta che il Duce ha segnato con la sua legge agli italiani.

Intanto vari provvedimenti che voi conoscete tendono tutti a un fine fondamentale, quello di dare, nella scelta delle opere di bonifica integrale, il primo posto che gli com-

pete al criterio economico-agrario, troppo spesso relegato in passato all'ultimo piano in confronto dei criteri puramente tecnici di esecuzione di questa o quella opera.

Allo scopo contribuisce anche la preferenza data per le opere di competenza statale, all'esecuzione per *concessione* al Consorzio dei proprietari; sistema che si completa con la facoltà data a questi di affidare al Consorzio stesso anche la esecuzione — o almeno la progettazione e il finanziamento — dell'altra categoria di opere che, nel sistema della bonifica, debbono formare un tutto unico con le prime, cioè quelle di interesse particolare delle singole proprietà. È a termini di legge, una facoltà, non un obbligo, per i proprietari; ma una facoltà che il Ministero intende sia applicata in larghi limiti, facendone talora condizione necessaria per la concessione al Consorzio delle opere di competenza statale. Si chiedono, in molte regioni, soprattutto del Mezzogiorno e delle Isole, strade strade strade: esse sono in realtà un preliminare necessario della bonifica integrale, come ha chiaramente illustrato anche il camerata onorevole Jung. Ma se ci fermiamo alla loro costruzione, non vi sarà la bonifica integrale. Alla strada deve immediatamente seguire la trasformazione verso forme più intensive della coltura, il che implica la esecuzione di molte altre opere fondiari di competenza dei singoli proprietari: e bisogna dunque garantire che anche queste siano compiute. Solo a questa condizione — per esempio in Sicilia — il Ministero darà in concessione ai Consorzi la esecuzione delle strade di trasformazione fondiaria, contemplate dalla legge Mussolini.

E sono lieto di dire all'onorevole Jung che già il Ministero ha disposto la costituzione dei primi tre Consorzi stradali Siciliani, che forniscono tali garanzie, e di assicurarli intanto che nella ripartizione degli stanziamenti disposti dagli articoli 1 e 2 della legge Mussolini sarà data la più ampia parte allo sviluppo della viabilità di trasformazione fondiaria nell'Italia meridionale e nelle Isole.

Relativamente a questi complessi problemi, è stato da molti osservato, e in questa discussione dall'onorevole Pavoncelli, che le leggi sulla bonifica integrale sono troppe, non sempre coordinate, tali da costituire ormai materia comprensibile solo agli iniziati.

Riconosco la necessità di semplificare, e coordinare, e anche modificare o integrare. La stessa legge Mussolini ce ne dà senz'altro la facoltà, col suo articolo 13.

Ciò sarà fatto. Si tratta, vogliate notarlo, di materia estremamente ampia, molto delicata e difficile, nella quale non si deve improvvisare. Ma assicuro che gli studi sono già bene avviati, e saranno compiuti, con la collaborazione di una Commissione di competenti, nella quale intendo chiamare a collaborare anche autorevoli membri dei due rami del Parlamento.

C'è un aspetto della bonifica integrale sul quale va richiamata in modo particolarissimo l'attenzione: quello degli strumenti attraverso i quali gli ingenti capitali necessari possono essere convogliati alla terra.

Una parte di questi capitali è, in sostanza, fornita dallo Stato, per quella aliquota di spese che esso assume a proprio carico. Non credo che questo concorso si attui sempre nelle forme più convenienti: mi propongo perciò di rivedere e perfezionare questa materia, valendomi della già accennata delega data al Governo dalla legge Mussolini.

Ma è intanto doveroso un alto elogio agli Istituti parastatali — Cassa Nazionale assicurazioni sociali, e Istituto nazionale delle Assicurazioni — i quali, con lo sconto delle annualità di contributo statale, portano un fondamentale concorso al finanziamento delle opere di bonifica, e in genere al credito per l'agricoltura.

Occorre poi provvedere a tutta quella cospicua parte di capitale che resta a carico dei bonificatori, i quali non dispongono, in generale, di risparmio proprio in misura sufficiente.

Deve a ciò provvedere il credito di miglioramento, ma non solo esso.

A un'efficiente organizzazione del credito di miglioramento sovrasta il problema di assicurare agli Istituti che lo esercitano la disponibilità dei capitali da mutuare, non solo nella voluta misura, ma anche nella voluta forma tecnica. Il problema è in sostanza quello di creare un largo mercato alla cartella fondiaria.

Questo aspetto del problema finanziario della bonifica trascende dalla competenza del mio Ministero; ma poichè esso è forse il più interessato per la sua soluzione, io intendo di porlo subito allo studio, chiedendo la collaborazione delle altre Amministrazioni competenti e dei rappresentanti dei maggiori organismi finanziari del Paese.

Ma i capitali necessari alla bonifica integrale non possono venire interamente dallo Stato e dagli Istituti di credito di miglioramento. Se anche potessero, non dovrebbero.

I proprietari andrebbero troppo spesso a trovarsi, nelle condizioni del proprietario amministratore dei suoi creditori, con un indebitamento eccessivo della terra; fenomeno pericoloso sul quale dovrò fra poco ritornare.

È necessario che — prima o dopo il bonificamento — la terra si trasferisca in proprietà di chi possa considerare il credito solo come un'integrazione all'impiego di capitale proprio.

Il trasferimento può avvenire per molte vie, dalla parziale vendita volontaria della terra ancora da bonificare, ad opportune combinazioni durante la bonifica fra l'attuale proprietario e capitalisti disposti a conferire nell'impresa propri capitali.

Il S. B. I. ha ormai compiuto un attento studio di queste combinazioni, che trovano appoggio e precedenti anche in antichi contratti, propri delle grandi epoche storiche di conquista della terra alla coltura. Ne saranno fatti conoscere presto i risultati, che spero possano aprire nuove vie feconde a una più rapida attuazione della grande iniziativa del Duce.

Il credito agrario. — Il problema del finanziamento della bonifica integrale ci porta a considerare quello più generale del finanziamento all'agricoltura e dell'ordinamento del credito agrario in Italia.

Anche in questo campo, dopo una lunga frammentaria legislazione, è toccato al Fascismo il compito di realizzare, con la riforma del 1927, una prima soluzione veramente organica del problema, nonostante le grandi difficoltà generali e specifiche che erano da superare.

La rete degli Istituti speciali, integrata al centro da un forte Consorzio nazionale per quanto riguarda il credito di miglioramento, svolge opera intensa e proficua, anche inquadrando e sostenendo l'azione delle centinaia di enti morali e cooperativi che funzionano da loro intermediari.

Sempre più numerosi ed attivi si mostrano, del pari, gli Istituti ed enti vari, autorizzati ad esercitare il credito agrario.

Nel 1929 le operazioni di esercizio e di miglioramento hanno segnato un movimento ragguardevole, come si può argomentare dalle cifre relative alle operazioni in essere al fine di ciascun mese, cifre che, nel periodo estivo che precede immediatamente le scadenze sui raccolti, presentano una punta che supera i mille duecentomilioni.

Tale cifra, in cui non è compresa quella relativa al portafoglio in essere presso gli enti intermediari — potrebbe apparire di non grande rilievo, a chi, valutando il fabbisogno

dell'agricoltura nazionale, omettesse, per contro, di considerare che, per le necessità dell'esercizio, e specie per quelle che non comportano, come l'acquisto di scorte vive o morte, ammortizzi pluriennali, gli agricoltori non attingono soltanto agli Istituti specializzati di credito agrario, ma anche — ed in misura larghissima sebbene non facilmente precisabile — a quello ordinario cesso sotto forma di credito personale dalle Casse di risparmio e dai Monti di pietà di prima categoria, nonché dalle Banche ordinarie e dalle numerose e attive Banche popolari.

Bisogna poi rilevare che, mentre per altri rami di attività produttiva, il flusso di risparmio proviene prevalentemente da nuclei di popolazione estranei a quelli che esercitano la produzione, per l'agricoltura il risparmio è fornito in larghissima misura dalla stessa popolazione agraria. È questa una particolarità avente la più alta importanza economica e sociale, che si riconnette alla psicologia propria dei rurali, come il la tenace amore che lega alla terra coloro che la lavorano. Tale particolarità propria dell'impiego agrario del risparmio rende per altro assai difficile le rilevazioni statistiche sul risparmio investito nell'agricoltura. Si tratta comunque di ingenti masse di risparmio che annualmente si riversano nell'agricoltura come un flusso ininterrotto e benefico, che pure non appare ancora adeguato alla febbre di progresso e di miglioramento che anima le nostre classi rurali.

E non vi è dubbio sulla necessità di aumentare ancora questo flusso nell'interesse della produzione nazionale.

Aumentarlo, ma non eccessivamente. Deve invero paventarsi, — ed io condivido le preoccupazioni dell'onorevole Pavoncelli — il pericolo di caricare eccessivamente la terra di debiti che essa poi, in definitiva, non potrebbe più tollerare.

E qui devo riaffermare quanto ho detto circa il finanziamento delle opere di bonifica. È necessario che l'impiego dei capitali in agricoltura, che è un indebitamento, sia fatto con le opportune cautele, e risponda alle sane esigenze della produzione.

In definitiva il requisito fondamentale del credito agrario è che esso venga concesso al più basso costo possibile e per fini indubbi di produzione. I limiti posti agli investimenti di capitali nella terra sono poi dati da un lato dalle disponibilità del risparmio nazionale e dall'altra dalla capacità dell'agricoltura di sopportarne l'onere coll'aumentata produzione.

Ora non v'ha dubbio che l'indebitamento dell'agricoltura italiana comincia a manifestarsi preoccupante, specie per alcune zone di territorio.

Ho seguito sempre con passione di modesto studioso il problema dell'indebitamento terriero, problema gravissimo che ha riflessi economici e sociali di prim'ordine. Lo studio ancor oggi da ministro adoperando i maggiori mezzi di indagine posti così a mia disposizione. Per le complicate difficoltà insite in questo genere di rilevazioni, non mi è ancora possibile fornire al riguardo cifre precise. Noi possediamo dei dati, in certo modo sicuri, solo fino al 31 dicembre 1910, quando il totale debito ipotecario italiano era valutato a 4,253 milioni, di cui 967 milioni a carico di soli terreni, 1,203 milioni a carico di soli fabbricati urbani, e 2,084 milioni iscritti su compendi di beni rustici e urbani non distinti. Vi era dunque una prevalenza di indebitamento urbano rispetto al gravame che si era costituito sulle proprietà rurali. Orbene, circa la situazione odierna, valutate le non numerose nè chiare tabelle statistiche che si posseggono e ragguagliati tutti gli altri possibili elementi di indagine, prendendo per base la cifra 3 miliardi 380 milioni che rappresenta alla fine del 1929 l'ammontare dei mutui concessi dai soli Istituti di credito fondiario, ed aggiungendovi quella di 2 miliardi ed oltre che rappresenta gli analoghi investimenti delle Casse di risparmio, e quelle di circa 1 miliardo dei grandi Istituti parastatali di assicurazione, si può presumere con molta approssimazione che la cifra complessiva del debito ipotecario italiano superi i 10 miliardi di lire, delle quali, contrariamente alla proporzione dell'anteguerra, più della metà fanno sicuramente carico sulla proprietà rurale.

Questa cifra, piuttosto inferiore che superiore al vero, deve consigliare la maggior prudenza nella corsa degli investimenti terrieri al fine di evitare dolorose sorprese per l'avvenire.

Tornando alla legge fascista sul credito agrario riconosco che debba essere resa meglio adattabile alle nuove manifestazioni della attività agraria, che vanno ogni giorno delineandosi sotto l'impulso della politica fascista.

A tale effetto si stanno maturando studi conclusivi, condotti sulla guida di una attenta osservazione dei fenomeni che hanno caratterizzato finora l'applicazione della legge, e i cui risultati mi propongo di tradurre quanto prima in concrete proposte di modifiche ed integrazioni della legge stessa, principalmente

nell'intento di conseguire una sempre più intensa specializzazione ed un più efficace coordinamento degli organi incaricati della organizzazione dello speciale credito; e di rivedere il difficile tema degli istituti giuridici relativi alla garanzia delle operazioni agrarie ed alla procedura per la concessione dei prestiti al fine di renderli al possibile rapide e snelle, equamente contemperando, onorevole Ascione, il bisogno di credito sollecito da parte dell'agricoltura col bisogno di sicurezza da parte dell'istituto sovventore.

In particolar modo mi propongo, poi, di curare i più proficui collegamenti fra istituti speciali e Casse di risparmio, ed il maggiore potenziamento del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento.

Le benemerienze delle Casse di risparmio in questo, come in altri campi, sono delle più cospicue poichè esse volgono alla terra; mediante forme dirette e indirette, una larga parte della imponente massa dei depositi raccolti, che con quella dei Monti di pietà di prima categoria, raggiungevano al 31 dicembre 1929 l'imponente cifra di 17 miliardi e 350 milioni di lire.

Vada pertanto a questi magnifici, Istituti, gloria e vanto della Nazione, il mio particolare saluto.

In questo campo, che più specialmente interessa l'organizzazione del credito, altri notevoli provvedimenti si stanno maturando, come quello, al quale ho già accennato, per cui sarà affidato ad un apposito Comitato che riunirà i rappresentanti dei maggiori organismi finanziari del Paese lo studio delle questioni attinenti al finanziamento dell'agricoltura, ed un altro diretto a stabilire la disciplina giuridica delle Casse rurali.

Onorevoli camerati! Queste le linee generali della attuale situazione agricola italiana e l'indirizzo fondamentale della nostra politica rurale. Non ho creduto soffermarmi sopra particolari problemi, perchè alcuni di essi sono stati trattati recentemente al Parlamento, e altri saranno trattati in occasione di concrete misure legislative che verranno entro l'anno sottoposte all'esame delle due Camere.

Così relativamente al complesso problema, di cui ha parlato dianzi l'onorevole Fossa, del trasferimento della mano d'opera agricola dalle zone dove essa è esuberante a quelle dove è deficiente, e della colonizzazione delle terre di recente bonifica agraria, io presenterò i risultati degli studi e le proposte che il mio Ministero ha già elaborate al Consiglio nazionale delle corporazioni che,

secondo le decisioni del Gran Consiglio, dovrà specificatamente occuparsi dell'argomento. Assicuro, intanto, gli onorevoli camerati che mi hanno segnalato speciali questioni, che io terrò nel massimo conto le loro osservazioni e proposte.

Mi si consenta, però, prima che io chiuda questa esposizione, di additare al Parlamento la ferma e serena tranquilla coscienza delle nostre masse rurali che oggi più che mai lavorano e producono con disciplinato fervore. (*Approvazioni*).

Nonostante il disagio generale, non si è rallentata la marcia del grande esercito rurale, che fu in guerra ed è nell'opera di ricostruzione il più saldo e sicuro presidio della Nazione; e mai come in quest'anno, particolarmente critico, i terreni seminativi sono stati lavorati, e mai più ricco e diffuso è stato l'impiego delle macchine, dei fertilizzanti, delle sementi elette, mai più viva e manifesta, in una parola, è stata la preoccupazione tenace di perfezionare, anche a costo di gravi sacrifici, i sistemi di coltura con la tecnica e col lavoro.

Tutto questo mentre la pace sociale regna nelle campagne, e sempre più cordiali nell'ordinamento corporativo si stringono i rapporti tra impresa e mano d'opera la quale ogni giorno più si avvicina alla produzione, rendendosi ad essa interessata e partecipe.

L'amore per la terra, passione millenaria della stirpe italiana, sembra ingigantire al battere delle ore meno facili, e moltiplica lo sforzo della sua fatica. Tale è la risposta del popolo all'incitamento ed al comando del condottiero, che in una memorabile recente adunata dei ceti rurali ricordava ad essi che questo è l'anno di Virgilio; il quale, non senza profondo significato, fu a un tempo il cantore della vita agreste e il vate dell'origine divina di Roma.

Non solo come ministro, ma come italiano e come fascista, io devo esprimere la mia commossa esultanza e fierezza dinanzi a questa manifesta visione di fede operosa che per il Fascismo e per il suo Capo rappresenta la più sicura garanzia che i nostri ideali verranno al più presto realizzati e le mete che noi segniamo saranno raggiunte. (*Vivissimi, generali, prolungati applausi — Il Capo del Governo, i ministri e moltissimi deputati si congratulano con l'onorevole ministro*).

Voci. Chiusura!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura della discussione generale domando se sia appoggiata da dieci deputati.

(*È appoggiata*).

Essendo appoggiata, la pongo a partito. Chi l'approva voglia alzarsi.

(*È approvata*).

Dichiaro chiusa la discussione generale. Gli onorevoli relatori intendono parlare? TASSINARI, *relatore*. Rinunzio.

RICCHIONI, *relatore*. Anche io rinunzio.

PRESIDENTE. Passiamo agli ordini del giorno. Sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono stati presentati tre ordini del giorno:

Il primo, dell'onorevole Franco, sottoscritto anche dagli onorevoli Barbieri, Bombini, Locurcio, Starace, Barbaro, Capialdi, Re David, Borrelli, Romano Michele, Perna, Pala, Preti, Bifani, Viglino, Roncoroni, Pellizzari, è così concepito.

« La Camera:

considerato che è prossima la scadenza delle provvidenze finanziarie e di tutela dell'industria della pesca e dei pescatori, previste dalla legge 24 marzo 1921, n. 312;

constatato che tali provvidenze sono valse a dare vigoroso e notevole impulso alla nostra industria peschereccia in questi ultimi anni;

affermando i notevoli vantaggi che lo sviluppo di tale industria deve apportare al paese sia dal punto di vista dell'alimentazione popolare, che da quello sociale ed economico;

fa voti che il Governo nazionale prosegua la politica di efficace protezione della nostra industria peschereccia, prorogando i provvedimenti e gli effetti della legge sulla pesca del 1921, ed adeguandoli alle nuove esigenze derivanti dallo stesso progresso di questa industria ».

Onorevole Franco intende svolgerlo?

FRANCO. Non lo svolgo, perchè il contenuto è di per sè stesso evidente, ma lo mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, come ella ha udito, l'onorevole Franco mantiene il suo ordine del giorno e rinuncia a svolgerlo. Ha facoltà di dare il suo avviso.

ACERBO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Accetto l'ordine del giorno dell'onorevole Franco, assicurando che tra breve il Governo presenterà un disegno di legge appunto per l'incremento della pesca. Si confida che questo disegno di legge possa venire accolto anche, nei suoi riflessi finanziari, dal nostro camerata ministro delle finanze, e che i voti del camerata Franco potranno essere così esauditi.

PRESIDENTE. L'onorevole Franco è soddisfatto?

FRANCO. Soddissfattissimo.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno dell'onorevole Barbieri, sottoscritto anche dagli onorevoli: Razza, Maggi, Barenghi, Gaetani, Fornaciari, Palermo, Cacciari, Pasti, Gibertini, Cariolato, Alezzini, Protti, Miori, Steiner, così concepito:

« La Camera, convinta che non s'incoraggia l'incremento del patrimonio zootecnico, deprimendo il mercato interno, con una forte importazione di carne estera, confida che il ministro dell'agricoltura procurerà di limitarla, specialmente per quanto riguarda l'importazione di carne in piedi che, spesse volte, è anche apportatrice di malattie contagiose ».

Onorevole Barbieri, lo mantiene?

BARBIERI. Lo ritiro, se l'onorevole ministro lo accetta come raccomandazione.

ACERBO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Prego l'onorevole camerata Barbieri di non insistervi.

BARBIERI. Non insisto.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno dell'onorevole Olmo, sottoscritto anche dall'onorevole Fregonara, così concepito:

« La Camera,

riconoscendo che la coltivazione del riso — per l'alto assorbimento di mano d'opera, per la sua peculiarità nella bonifica di certi terreni, per il particolare valore alimentare del prodotto — ha una speciale importanza agricola, economica, demografica;

fa voti che il Governo, in attesa di maggiori provvidenze:

1º) riesaminando al più presto la legge sulla risicoltura, ponga il problema della coltivazione del riso nei suoi veri e ben definiti termini, sottraendolo alle molteplici e differenti interpretazioni, che sono molte volte vedute personali, anche di incompetenti, ciò che non fa che ingiustamente gravare una utile coltivazione;

2º) realizzi le proposte del Comitato per la battaglia del grano, sia per quanto riguarda le tariffe per il trasporto di un cereale che, per essere prodotto nella sua quasi totalità nell'Italia settentrionale, ha bisogno di percorrere tutta la penisola per mettersi in contatto col consumatore; sia per quanto riguarda il richiesto pacco agricolo; sia per quanto riguarda sussidi per selezione di sementi, per macchine trapiantatrici, e per essiccatoi cooperativi o comunali ».

Onorevole Olmo, ella mantiene il suo ordine del giorno?

OLMO. Rinuncio a svolgerlo, ma lo mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole ministro dell'agricoltura, come ella ha inteso, l'onorevole Olmo rinuncia a svolgere il suo ordine del giorno, ma lo mantiene.

ACERBO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Io potrei accettare senz'altro l'ordine del giorno dell'onorevole Olmo, perchè vi sono già delle iniziative in corso di attuazione che si riferiscono ad alcune parti del suo ordine del giorno. Vi sono però altre parti che riguardano questioni specifiche, come per esempio le tariffe ferroviarie, che escono dalla mia competenza. Perciò accetto l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Olmo, ella è soddisfatto?

OLMO. Sono soddisfatto.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame dei capitoli del bilancio, i quali, come di consueto, quando non vi siano osservazioni, si intenderanno approvati con la semplice lettura.

Se ne dia lettura.

GORINI, *segretario*, legge.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1930 al 30 giugno 1931. — Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria I. Spese effettive — Spese generali. — Capitolo 1. Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo della Amministrazione centrale (Spese fisse), lire 8,100,000.

Capitolo 2. Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dei ruoli provinciali (escluso il personale forestale) (*Spese fisse*), lire 13,500,000.

Capitolo 3. Personale avventizio dell'Amministrazione centrale e provinciale — Retribuzioni, lire 65,000.

Capitolo 4. Indennità, assegni, rimborsi di spese, medaglie di presenza per ispezioni e missioni, per tramutamenti, per Commissioni Consigli e Comitati e pel servizio dei gabinetti delle Loro Eccellenze il ministro ed i sottosegretari di Stato, lire 1,510,000.

Capitolo 5. Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, lire 230,010.

Capitolo 6. Premi di operosità e rendimento al personale di altre Amministrazioni, lire 25,000.

Capitolo 7. Sussidi al personale in attività di servizio o già appartenente all'Amministrazione e relative famiglie, lire 151,200.

Capitolo 8. Fitto di locali e canoni di acqua (*Spese fisse*), lire 90,000.

Capitolo 9. Manutenzione di locali, lire 75,000.

Capitolo 10. Acquisto di opere, giornali e riviste per la biblioteca, lire 47,500.

Capitolo 11. Spese per telegrammi e canoni vari dovuti all'Amministrazione postale (*Spesa obbligatoria*), lire 100,000.

Capitolo 12. Spese di liti (*Spesa obbligatoria*), lire 4,800.

Capitolo 13. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 14. Spese casuali, lire 29,000.

Capitolo 15. Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione della agricoltura e delle foreste (articolo 3 del Regio decreto 27 maggio 1929, n. 1285), per memoria.

Pensioni ed indennità. — Capitolo 16. Pensioni ordinarie ai personali civili e militari (*Spese fisse*), lire 9,000,000.

Capitolo 17. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 100,000.

Capitolo 18. Contributo alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia e disoccupazione), e assicurazioni presso la Cassa nazionale degli infortuni a favore di personali vari — Indennità in caso di licenziamento o di cessazione dal servizio del personale straordinario e rispettive famiglie (*Spesa obbligatoria*), lire 18,000.

Agricoltura. — 1. *Affari generali.* — Capitolo 19. Contributi all'Istituto internazionale di agricoltura in Roma ed all'ufficio internazionale del vino in Parigi, lire 25,000.

II. *Coltivazioni, industrie e difese agrarie.* — Capitolo 20. Contributi e spese per l'esecuzione dei provvedimenti intesi a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari a norma del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, e della legge 26 settembre 1920, n. 1363, lire 600,000.

Capitolo 21. Esperienze agrarie, acclimazione di seme di piante erbacee e legnose, escluso il grano, la vite e l'ulivò, lire 300,000.

Capitolo 22. Spese di cui all'articolo 4 del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1313, per l'intensificazione dello studio dei pro-

blemi della produzione frumentaria, e per le sperimentazioni agricole previste dalla legge 21 giugno 1928, n. 1391, lire 3,700,000.

Capitolo 23. Spese per incoraggiare lo sviluppo della frutticoltura nazionale — Impianto e funzionamento di vivai di piante fruttifere — Contributi ai consorzi istituiti per i vivai stessi (decreto luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 323, e legge 3 aprile 1921, n. 600), lire 500,000.

Capitolo 24. Spese per l'applicazione della legge 2 giugno 1923, n. 1512, riguardante la produzione ed il commercio del seme bachi da seta, lire 100,000.

Capitolo 25. Apicoltura — Incoraggiamenti; premi e sussidi; trasporti; osservatori, acquisto di attrezzi e esperimenti, lire 50,000.

Capitolo 26. Vivai governativi di viti americane — Regie uffici enologici — Cantine sperimentali — Istituti sperimentali di olivicoltura e di oleificio — Uffici agrari italiani all'estero, lire 400,000.

Capitolo 27. Spese per l'applicazione del Regio decreto 12 agosto 1927, n. 1754, e pel progresso dell'olivicoltura e dell'oleificio, lire 200 mila.

Capitolo 28. Spese per incoraggiare i perfezionamenti della meccanica agraria e la diffusione della più utile applicazione di essi (Regio decreto 6 settembre 1923, numero, 2125), lire 100,000.

Capitolo 29. Spese per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante — Servizio fitopatologico — Osservatori regionali di fitopatologia — Studi ed esperienze su malattie e nemici delle piante e sui mezzi per combatterle (*Spesa obbligatoria*), lire 1,700,000.

Capitolo 30. Contributi e spese per il progresso della viticoltura e dell'enologia, lire 500,000.

III. *Sperimentazione pratica e propaganda agraria.* — Capitolo 31. Spese per il funzionamento delle Regie stazioni sperimentali e speciali: borse e sussidi di tirocinio e di perfezionamento presso Stazioni agrarie e speciali e all'estero per la sperimentazione agraria; sussidi di studio per orfani di guerra acquisto di pubblicazioni agrarie da distribuirsi allo scopo di diffondere pratiche agrarie; studi ed esperienze relative al servizio di meteorologia applicata alla agricoltura (articolo 4 del Regio decreto 17 giugno 1928, n. 1314, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3230), lire 525,000.

Capitolo 32. Contributi e spese per la istruzione professionale dei contadini e per poderi di addestramento pratico alla agri-

coltura dei giovani contadini (legge 13 dicembre 1928, n. 2885), lire 5,000,000.

Capitolo 33. Spese, concorsi e sussidi fissi per Istituti sperimentali consorziali, laboratori (articolo 4 del Regio decreto 17 giugno 1928, n. 1314, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3230) colonie agricole, erbari, Accademie ed Associazioni agrarie, lire 1,280,000.

Capitolo 34. Cattedre ambulanti di agricoltura (Regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3433) — Contributi di funzionamento — Posti e borse di tirocinio — Premi ai direttori delle Cattedre ai sensi del Regio decreto 5 maggio 1928, n. 1391), lire 16,000,000.

Capitolo 35. Contributi e sussidi a favore di enti ed Associazioni con preferenza per quelli di carattere nazionale, per cinematografie od altre forme di propaganda e di istruzione agraria, specialmente riguardanti la tecnica frumentaria, lire 500,000.

IV. *Meteorologia e geodinamica.* — Capitolo 36. Studi sui fenomeni atmosferici — Spese diverse e concorsi per il servizio meteorologico, geofisico, e geodinamico — Contributi ad istituzioni, società e privati che svolgono opera per il progresso della meteorologia, geofisica e geodinamica, lire 315,000.

V. *Zootecnia e Caccia.* — Capitolo 37. Spese per incoraggiare, aumentare, migliorare e tutelare la produzione zootecnica nazionale di ogni specie (legge 29 giugno 1929, n. 1366). Industria lattifera, alimentazione, del bestiame, ricoveri e concimaie, sperimentazioni, libri genealogici — Industria del freddo — Contributi ed altre spese per il servizio dei cavalli stalloni e per gli istituti zootecnici (legge 6 luglio 1912, n. 832, e successive modificazioni ed aggiunte), lire 8,000,000.

Capitolo 38. Spese diverse per l'applicazione della legge 24 giugno 1923, n. 1420, sulla protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia, lire 650,000.

Capitolo 39. Spese per l'applicazione del Regio decreto 3 agosto 1928, n. 1997, relativo alla riforma della legislazione sulla caccia (esclusi i premi di operosità e di rendimento) (*Spesa d'ordine*) per memoria.

VI. *Tratturi e trazzere.* — Capitolo 40. Spese per il servizio dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia e per il servizio delle trazzere in Sicilia, lire 500,000.

VII. *Demani ed usi civici.* — Capitolo 41. Indennità ai Commissari, agli assessori, fitto di locali, funzionamento degli uffici e retribuzioni giornaliere al personale di segreteria e di servizio addetti al riordinamento degli

usi civici — Stampa del Bollettino Feudale (articolo 38 legge 16 giugno 1927, n. 1766), lire 800,000.

VIII. *Pesca.* — Capitolo 42. Spese per il funzionamento degli stabilimenti ittogenici, e del laboratorio centrale di idrobiologia per la pesca e l'acquicoltura; sussidi agli stabilimenti privati di piscicoltura; redazione delle carte pescherecce e dei portolani di pesca — Spese varie per l'applicazione delle leggi sulla pesca comprese quelle previste dalla legge 24 marzo 1921, n. 312 (titoli II, IV e XII) e dal Regio decreto 24 maggio 1925, n. 1140, portanti provvedimenti a favore dell'industria peschereccia e della vigilanza sulla pesca, lire 1,400,000.

Credito. — *Credito agrario.* — Capitolo 43. Contributo dello Stato a favore dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna — Spese di vigilanza sulle casse comunali di credito agrario e di altri enti od istituti esercenti il credito agrario (articolo 98 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932), lire 30,000.

Servizi forestali. — Capitolo 44. Contributo dovuto all'Azienda foreste demaniali per il mantenimento del Parco nazionale del Gran Paradiso e contributo all'Ente per il Parco nazionale di Abruzzo (Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3263, 3 dicembre 1922, n. 1584, e 4 gennaio 1925, n. 69), lire 400,000.

Capitolo 45. Spese per incoraggiamento alla silvicoltura ed alle piccole industrie forestali; concorso nelle spese per la lotta contro i parassiti delle piante forestali; contributi per la gestione dei patrimoni silvopastorali dei comuni ed altri Enti, lire 4 milioni.

Capitolo 46. Delimitazione delle zone da assoggettare al regime dei vincoli forestali e formazione d'ufficio dei piani economici dei boschi, lire 700,000.

Capitolo 47. Istruzione forestale (scuole, sezioni di cattedre ambulanti, borse di studio e di perfezionamento, ricerche e studi silvani), lire 180,000.

Milizia nazionale forestale. — Capitolo 48. Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, sottufficiali, militi ed allievi della Milizia nazionale forestale ed agli ufficiali del Regio esercito, comandati temporaneamente in servizio nella Milizia stessa (leggi 13 dicembre 1928, n. 3141, e 24 dicembre 1928, n. 3207), lire 45,000,000.

Capitolo 49. Indennità di tramutamento, di missione, pernottazione e dislocamento ed eventuali premi, ad ufficiali, sottufficiali e militi della Milizia nazionale forestale ed agli ufficiali del Regio esercito comandati

temporaneamente in servizio nella Milizia stessa — Sussidi al personale predetto e a quello già appartenente all'Amministrazione e relative famiglie, lire 2,500,000.

Capitolo 50. Spese diverse per corredo ed equipaggiamento, armamento, munizioni e buffetterie, caserme e casermaggio, alloggio, scuderie, quadrupedi, lire 1,450,000.

Capitolo 51. Spese per il funzionamento delle scuole della milizia e spese d'ufficio diverse — Spese per il servizio sanitario, lire 1,300,000.

Capitolo 52. Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile di ruolo in servizio della Milizia nazionale forestale. Retribuzione al personale avventizio (legge 13 dicembre 1928, n. 3141), lire 4,000,000.

Capitolo 53. Indennità di tramutamento e di missione al personale, forestale civile, passato alla dipendenza della Milizia nazionale forestale, ed indennità ai messi comunali, lire 50,000.

Bonifica integrale. — Capitolo 54. Manutenzione delle opere comprese nei bacini montani nonchè delle opere idrauliche riconosciute come prevalentemente connesse alla bonifica idraulica ed alle trasformazioni fondiari di pubblico interesse, lire 1,700,000.

Capitolo 55. Concorsi a premi e contributi per opere di piccola bonifica — Spese per combattere la malaria, lire 400,000.

Capitolo 56. Esecuzione della legislazione sul bonificamento dell'agro romano e zone di estendimento, e sul bonificamento in genere (descrizione dei fondi; ricerche e lavori compiuti da estranei; acquisto di strumenti ed oggetti; pubblicazioni), lire 75,000.

Titolo II. Spesa straordinaria. — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese generali.* — Capitolo 57. Indennità temporanea mensile al personale avventizio ed assimilato, compreso il personale dell'insegnamento agrario (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive modificazioni ed aggiunte), lire 100,000.

Capitolo 58. Indennità di trasferta in dipendenza delle opere straordinarie di bonifica integrale, al personale sia di ruolo che straordinario o di altre amministrazioni dello Stato — Premi di operosità e rendimento a detto personale straordinario, lire 2,500,000.

Capitolo 59. Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti e della direzione ed assistenza di lavori di bonifica integrale — Compensi a funzionari del Genio civile ed a funzionari di altre Amministrazioni dello Stato per la preparazione, direzione ed esecuzione di opere di

bonifica di straordinaria importanza, 900,000 lire.

Capitolo 60. Spese casuali ed impreviste per la esecuzione di opere di bonifica integrale, lire 400,000.

Agricoltura. — I. *Coltivazioni, industrie agrarie.* — Capitolo 61. Interessi e quota di capitale a carico dello Stato sui mutui concessi ai Consorzi antifillosserici in forza del testo unico 23 agosto 1917, n. 1474 (*Spesa obbligatoria*), lire 186,000.

Capitolo 62. Contributi e sovvenzioni per l'applicazione dell'energia elettrica a scopi agricoli e di bonifica (Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1995, e 29 luglio 1925, n. 1315, ed articolo 9 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134), lire 800,000.

II. *Incremento produzione granaria.* — Capitolo 63. Spese per il Comitato permanente del grano (Regio decreto 4 luglio 1925, n. 1181), lire 200,000.

Capitolo 63. Spese per l'impianto di campi dimostrativi (articolo 3 del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1313, e articolo 4 del Regio decreto 19 novembre 1925, n. 2014) (*Spesa ripartita*), lire 5,000,000.

Capitolo 65. Spese varie (esclusi i premi di operosità e di rendimento) per il funzionamento delle Commissioni provinciali per la propaganda granaria, per la mobilitazione delle istituzioni e dei tecnici, e per il concorso nazionale per la « Vittoria del grano » — Sussidi per gare e concorsi locali per l'aumento della produzione granaria (articolo 1 del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 30) (*Spese ripartite*), lire 5,000,000.

Capitolo 66. Contributi per incoraggiare nuove pubblicazioni periodiche di propaganda tecnica e segnatamente frumentaria col mezzo della stampa (articolo 2 del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 30) (*Spesa ripartita*), lire 250,000.

III. *Sperimentazione e pratica agraria.* — Capitolo 67. Contributo dello Stato nell'onere degli interessi o dell'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti o da enti ed Istituti di credito alle provincie, all'opera nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra, a favore delle colonie agricole (Regi decreti 2 settembre 1919, n. 1660, e 23 ottobre 1924, n. 1831), lire 315,000.

Capitolo 68. Concorso dello Stato nelle spese per interessi sui mutui di favore concessi ad Istituti di sperimentazione agraria della Cassa dei depositi e prestiti a termini del decreto luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1464, lire 100,000.

IV. *Zootecnia*. — Capitolo 69. Incoraggiamenti alla produzione mulattiera e cavallina (Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1734 — 6^a delle dieci rate), lire 2,000,000.

V. *Demani e usi civici*. — Capitolo 70. Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al due per cento sui mutui concessi agli enti agrari del Lazio ai sensi degli articoli 55 e 57 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, ed alle associazioni agrarie ed enti di cui al Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1633, ed al Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751 (*Spesa obbligatoria*), lire 350,000.

VI. *Pesca*. — Capitolo 71. Spesa straordinaria per le provvidenze diverse per favorire l'attività peschereccia occorrenti per la applicazione del titolo II della legge 24 marzo 1921, n. 312, lire 1,000,000.

Credito. — I. *Credito fondiario speciale*. — Capitolo 72. Contributi nelle operazioni di prestito a favore dei danneggiati da terremoti, alluvioni, frane, eruzioni (*Spese ripartite*), lire 341,550.

II. *Credito agrario*. — Capitolo 73. Concorso dello Stato, nel pagamento degli interessi sui mutui concessi per miglioramenti agrari, fondiario-agrari e per trasformazioni fondiarie di pubblico interesse, da Istituti di credito, Casse ed enti vari ai sensi del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, e successive modificazioni, lire 17,000,000.

Capitolo 74. Concorso dello Stato, in misura del 3,50 per cento, nelle somme iniziali concesse a mutuo ipotecario agli invalidi di guerra rurali, per acquisto di fondi rustici ai sensi dei Regi decreti 19 giugno 1924, n. 1125, 11 settembre 1925, n. 1733, e 1^o luglio 1926, n. 1143, lire 2,000,000.

Capitolo 75. Concorso dello Stato, non superiore al 3,50 per cento nel pagamento degli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Ferrara, ai sensi del Regio decreto 22 dicembre 1927, n. 2577 (terza rata), lire 3,000,000.

Capitolo 76. Concorso dello Stato, non superiore al 3,50 per cento, nel pagamento degli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Rovigo, ai sensi del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 410, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1380 (terza rata), lire 800,000.

Capitolo 77. Concorso dello Stato, non superiore al 3,50 per cento, nel tasso d'interesse annuo sui mutui concessi per gli scopi di cui all'articolo 3, del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1509, intesi alla bonifica inte-

grale di parte del territorio delle provincie di Bologna, Mantova, Modena e Ravenna (legge 27 giugno 1929, n. 1107), lire 1,200,000.

Capitolo 78. Quote d'interessi a carico dello Stato da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti od all'Istituto di credito agrario per la Sardegna per mutui agrari, fondiari e speciali di cui agli articoli 87, 88 e 90 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, sul credito agrario, lire 214,338.

Capitolo 79. Concorso dello Stato negli interessi e nell'ammortamento dei mutui concessi dall'Istituto Vittorio Emanuele III per il credito agrario nelle Calabrie (ora Sezione credito agrario del Banco di Napoli) ai sensi dell'articolo 17 della legge 25 giugno 1906, n. 255; articolo 13 della legge 21 luglio 1911, n. 907, e articolo unico del Regio decreto 22 aprile 1923, n. 1047 (*Spesa ripartita* — 24^a delle 30 rate), lire 779,843.

Servizi forestali. — Capitolo 80. Assegnazione straordinaria per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani a norma delle leggi 21 marzo 1912, n. 442, 20 agosto 1921, n. 1117, e 9 giugno 1927, n. 1125 (*Spesa ripartita*), lire 4,000,000.

Capitolo 81. Acquisto di terreni e spese d'impianto ed ampliamento di vivai forestali, lire 250,000.

Capitolo 82. Premi per incoraggiare la attuazione di opere intese al miglioramento dei pascoli montani, nonché interessi a carico dello Stato sui mutui concessi ai comuni per il miglioramento dei pascoli medesimi, a norma del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, lire 1,500,000.

Milizia nazionale forestale. — Capitolo 83. Indennità temporanea mensile agli agenti della Milizia nazionale forestale, lire 250,000.

Capitolo 84. Indennità temporanea mensile al personale forestale avventizio in servizio nella Milizia, lire 12,000.

Capitolo 85. Spese necessarie per completare l'arredamento dei vari uffici, per la fornitura di materiali ed altre spese d'impianto, lire 400,000.

Bonifica integrale. — I. *Spese a pagamento non differito, od a rate poliennali normali*. —

Capitolo 86. Opere di bonifica a cura dello Stato; concorso governativo per opere di bonifica date in concessione ai sensi del 1^o comma dell'articolo 30 del testo unico di legge sulle bonifiche, 30 dicembre 1923, numero 3256, contributi per opere di bonifica di seconda categoria; sussidi per opere di bonifica (articolo 114 e 122 del detto testo unico); interventi di piccola bonifica nei comprensori nei quali non debbono essere ese-

guire opere di bonifica idraulica di 1ª e 2ª categoria (articolo 114 del detto testo unico); premi al personale tecnico ed agli agenti di bonifica incaricati della lotta antimalarica (articolo 120 lettera *b* del detto testo unico), lire 62,000,000.

Capitolo 87. Opere di sistemazione idraulica forestale nei bacini montani ed opere idrauliche delle varie categorie riconosciute come prevalentemente connesse alla bonifica idraulica ed alla trasformazione fondiaria di pubblico interesse, lire 20,000,000.

Capitolo 88. Sistemazione montana e valliva dell'Adige (Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1870), *per memoria*.

Capitolo 89. Spese e contributi per l'esecuzione di opere varie di irrigazione nella Italia settentrionale e centrale (articolo 4 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1907, articolo 7 legge 24 dicembre 1928, n. 3134) ed altre spese per l'idraulica agraria, lire 13,500,000.

Capitolo 90. Sussidi, concorsi e spese per opere di irrigazione nell'Italia meridionale e nelle isole (testo unico della legge 2 ottobre 1922 ed articolo 2 del Regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173), lire 7,000,000.

Capitolo 91. Premi da corrispondere ai costruttori di case di abitazione in borgate rurali nel Mezzogiorno e nelle isole (articoli 44, 52 e 53 del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, e articolo 5, 1º comma della legge 24 dicembre 1928, n. 3134), *per memoria*.

Capitolo 92. Costruzione di strade comunali occorrenti al bonificamento dell'Agro Romano, lire 5,000,000.

Capitolo 93. Contributi per l'esecuzione di opere di costruzione e riattamento di strade poderali e di provvista di acqua potabile nell'interesse di più fondi (articolo 8 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134), lire 1,000,000.

Capitolo 94. Premi ai proprietari, enfiteuti ed affittuari dei terreni compresi nelle zone a prevalente coltura estensiva delle provincie del Mezzogiorno, delle Isole, della provincia di Roma e della Maremma Toscana, oltre alle zone di brughiera o di recente bonificazione idraulica in ogni altra provincia per la esecuzione del dissodamento meccanico ai propri terreni e contributi per l'acquisto di apparecchi a vapore per dissodamento meccanico dei terreni (Regi decreti 29 luglio 1925, n. 1315 e 3 gennaio 1926, n. 31), lire 3,000,000.

Capitolo 95. Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per

le espropriazioni, di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro Romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, e spese per l'Amministrazione temporanea dei fondi espropriati (*Spesa obbligatoria*), *per memoria*.

Capitolo 96. Quota d'interesse a carico dello Stato su mutui concessi a proprietari ed acquirenti di terreni dell'Agro Romano ed altre zone del Regno e su mutui concessi per l'acquisto di apparecchi a vapore per dissodamento meccanico dei terreni (articolo 31 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647; decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662; Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297 e 28 novembre 1919, n. 2405; legge 20 agosto 1921, n. 1177 e Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1315) (*Spesa obbligatoria*), lire 4,000,000.

Capitolo 97. Fondo annuo da somministrare al Governatorato di Roma per l'organizzazione e l'incremento dei servizi pubblici nell'Agro Romano (Regio decreto 27 marzo 1927, n. 370, articolo 1), lire 10,000,000.

Capitolo 98. Concorso dello Stato, nel pagamento degli interessi sui mutui per costruzioni di case coloniche e fabbricati rurali, concessi in applicazione dell'articolo 28 della legge 20 agosto 1921, n. 1177 e dei Regi decreti 5 aprile 1925, n. 438 e 11 settembre 1925, n. 1733, lire 2,750,000.

II. *Annualità per opere di bonifica integrale in concessione e per contributi in dipendenza di leggi speciali.* — Capitolo 99. Annualità per opere di bonifica idraulica, comprese anche le opere di sistemazione montana che interessano i relativi comprensori, annualità di contributo in opere di irrigazione nell'Italia meridionale e nelle isole (testo unico di legge 30 dicembre 1923, n. 3256, ed articolo 1 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134) (*Spesa obbligatoria*), lire 100,000,000.

Capitolo 100. Annualità per opere di sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani e per opere idrauliche delle varie categorie riconosciute come prevalentemente connesse alla bonifica idraulica ed alla trasformazione di pubblico interesse (*Spesa obbligatoria*), lire 4,000,000.

Capitolo 101. Annualità di contributo nella spesa di costruzione di acquedotti rurali (articolo 3 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134) (*Spesa obbligatoria*), lire 2,000,000.

Capitolo 102. Annualità di contributo nella spesa di costruzione di fabbricati rurali isolati (articolo 5 della legge 24 dicem-

bre 1928, n. 3134). (*Spesa obbligatoria*), lire 1,000,000.

Categoria II. *Movimento di capitali*. — I. *Acquisto di beni*. — *Bonifica integrale*. — Capitolo 103. Prezzo dei terreni espropriati in forza dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491, del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, del Regio decreto 23 gennaio 1921, n. 52, e del Regio decreto 3 aprile 1926, n. 618 (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

II. *Accensione di crediti*. — *Bonifica integrale*. — Capitolo 104. Mutui pel bonificazione dell'Agro romano, dell'Agro pontino e di altre zone, e per l'acquisto di apparecchi a vapore pel dissodamento dei terreni, secondo l'articolo 30 del testo unico approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, dei Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, 28 novembre 1919, n. 2405, della legge 20 agosto 1921, n. 1177, e del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1315, lire 47,000,000.

Capitolo 105. Mutui ai privati che intraprendono a scopo irriguo le opere previste dall'articolo 22 del testo unico approvato con Regio decreto 2 ottobre 1922, n. 1747, riguardante le irrigazioni, per memoria.

Agricoltura. — Capitolo 106. Anticipazioni dello Stato in misura non eccedente le lire 500,000 annue agli enti agrari del Lazio per completare le annualità dovute agli Istituti sovventori di mutui (articoli 55 e 57 del testo unico 9 aprile 1922, n. 832) e alle associazioni ed enti di cui al decreto 2 settembre 1919, n. 1633 ed al Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, per memoria.

Milizia nazionale forestale. — Capitolo 107. Anticipazione per l'acquisto di cavalli per la Milizia forestale, lire 300,000.

III. *Estinzione di debiti*. — *Spese generali*. — Capitolo 108. Annualità spettante alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per la estinzione delle anticipazioni fatte per le spese di costruzione del Palazzo del Ministero (legge 6 maggio 1907, n. 271) (*Spesa ripartita* — 16ª delle 50 rate), lire 105,104.80.

Agricoltura. — Capitolo 109. Somme dovute dai Consorzi antifillosserici e da versare alla Cassa depositi e prestiti in conto dei mutui concessi in base al testo unico delle leggi sulla fillossera approvato con decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1474 (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 110. Annualità dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti per la estinzione del

mutuo autorizzato per l'acquisto e la completa sistemazione del campo sperimentale di bieticoltura in Rovigo (decreto luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1463) (13ª delle 35 annualità), lire 10,715.46.

Bonifica integrale. — Capitolo 111. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai mutuatari dell'Agro Romano e di altre zone del Regno in conto dei mutui loro concessi pel bonificamento agrario e pel dissodamento meccanico dei terreni, secondo le disposizioni del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, dei Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, 28 novembre 1919, n. 2405; della legge 20 agosto 1921, n. 1177, e del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1315. (*Spesa d'ordine*), per memoria.

Credito. — Capitolo 112. Annualità posticipata da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni fatte ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1317, riguardante provvedimenti per il credito agrario. (*Spesa ripartita* — Quota parte — 5ª delle 30 annualità), lire 2,106,981.67

Capitolo 113. Rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni fatte a mente dell'articolo 58, lettera C, delle leggi 31 marzo 1904, n. 140, e 14 luglio 1907, n. 554, portanti provvedimenti a favore dei danneggiati dalla frana di Campomaggiore (*Spesa ripartita*), lire 50,924.50.

Capitolo 114. Annualità d'ammortamento da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in relazione al versamento da eseguire dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, per estinzione dell'anticipazione accordata alle cessate Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e Sassari a termini dell'articolo 90 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932 (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

PRESIDENTE. *Riassunto per titoli*. — Titolo I. *Spesa ordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — Spese generali, lire 23,927,510.

Pensioni ed indennità, lire 9,118,000.

Agricoltura e pesca, lire 43,145,000.

Credito, lire 30,000.

Servizi forestali, lire 5,280,000.

Milizia Nazionale forestale, lire 54,300,000.

Bonifica integrale, lire 2,175,000.

Totale della categoria I della parte ordinaria, lire 137,975,510.

Titolo II. *Spesa straordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — Spese generali, lire 3,900,000.

Agricoltura e pesca, lire 15,201,000.

Credito, lire 25,335,731.

Servizi forestali, lire 5,750,000.

Milizia nazionale forestale, lire 662,000.

Bonifica integrale, lire 235,250,000.

Totale della categoria I della parte straordinaria, lire 286,098,731.

Categoria II. *Movimento di capitali.* — Acquisto di beni, *per memoria.*

Accensione di crediti, lire 47,300,000.

Estinzione di debiti, lire 2,273,726.43.

Totale della categoria II della parte straordinaria, lire 49,573,726.43.

Totale del Titolo II (Spesa straordinaria), lire 335,672,457.43.

Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie), lire 473,647,967.43.

Riassunto per categorie. — Categoria I. Spese effettive (*Parte ordinaria e straordinaria*), lire 424,074,241.

Categoria II. *Movimento di capitali*, lire 49,573,726.43.

Totale generale, lire 473,647,967.43.

Metto a partito questo totale.

(È approvato).

Passiamo al bilancio dell'Azienda foreste demaniali.

Se ne dia lettura.

GORINI, *segretario*, legge:

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione dell'Azienda foreste demaniali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931. — Titolo I. *Entrate ordinarie*

— Categoria I. *Entrate effettive.* — Capitolo 1. Interessi di fondi pubblici e dei fondi depositati in conto corrente fruttifero alla Cassa depositi e prestiti, lire 2,000,000.

Capitolo 2. Reddito delle foreste e di eventuali donazioni o lasciti, lire 20,500,000.

Capitolo 3. Contributo dello Stato nelle spese per l'Amministrazione ed il funzionamento del Parco nazionale del Gran Paradiso (articolo 16 del Regio decreto 3 dicembre 1922, n. 158), lire 200,000.

Capitolo 4. Redditi dei terreni, introiti dei permessi di caccia e pesca ed altre entrate derivanti dall'Amministrazione del Parco Nazionale del Gran Paradiso (articolo 16 Regio decreto 3 dicembre 1923, n. 1584), lire 20,060.

Capitolo 5. Entrate ordinarie diverse, lire 350,000.

Titolo II. *Entrate straordinarie.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — Capitolo 6. Indennità annue da corrispondersi dal Ministero dei lavori pubblici, a norma dell'arti-

colo 16, comma c), della legge sul demanio forestale 2 giugno 1910, n. 277, *per memoria.*

Capitolo 7. Reddito dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni e di altri enti, assunti in gestione dall'Azienda, a norma dell'articolo 168 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, *per memoria.*

Capitolo 8. Entrate straordinarie diverse ed eventuali, lire 430,000.

Categoria II. *Movimento di capitali.* — Capitolo 9. Anticipazioni e mutui concessi da Istituti di credito ai sensi dell'articolo 125 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e degli articoli 1 e 3 della legge 16 giugno 1927, n. 1275, *per memoria.*

Capitolo 10. Vendita di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato ed introiti di obbligazioni sorteggiate, *per memoria.*

Capitolo 11. Provento della vendita di terreni di proprietà dell'Azienda del demanio forestale di Stato, da destinarsi all'acquisto di fondi meglio adatti all'ampliamento del demanio forestale stesso (articoli 121 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267), *per memoria.*

Capitolo 12. Somma prelevata dal fondo di cui all'articolo 121 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, per investimenti in acquisto di terreni per l'ampliamento del demanio forestale, lire 1,711,000.

Categoria III. *Operazioni per conto di terzi.* — Capitolo 13. Ricupero delle spese anticipate dall'Azienda per l'amministrazione a cura dello Stato dei patrimoni silvo-pastorali di comuni e di altri enti, lire 500,000.

Capitolo 14. Reddito di lasciti e fondazioni aventi per scopo l'incremento della silvicoltura (articolo 2 della legge 16 giugno 1927, n. 1275), *per memoria.*

PRESIDENTE. *Riassunto delle entrate.* — Categoria I. *Entrate effettive:*

a) ordinarie, lire 23,070,000;

b) straordinarie, lire 430,000.

Totale della categoria I. *Entrate effettive*, lire 23,500,000.

Categoria II. *Movimento di capitali*, lire 1,711,000.

Categoria III. *Operazioni per conto di terzi*, lire 500,000.

Totale generale delle entrate, 25,711,000 lire.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

GORINI, *segretario*, legge:

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dell'Azienda forestale demaniali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930

al 30 giugno 1931. — Titolo I. *Spese ordinarie*. — Categoria I. *Spese effettive*. — § I. *Servizi*. — Capitolo 1. Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste e dei terreni di proprietà dell'Azienda, lire 5,700,000.

Capitolo 2. Imposte e sovrimposte, canoni e censi gravanti le foreste, lire 1,300,000.

Capitolo 3. Spese di esecuzione del Regio decreto 3 dicembre 1923, n. 1584, sul mantenimento del Parco nazionale del Gran Paradiso, lire 220,000.

Capitolo 4. Rimborso allo Stato degli stipendi e degli assegni fissi spettanti ai funzionari dello Stato ed ufficiali della Milizia nazionale forestale comandati presso l'Azienda foreste demaniali (articoli 1 e 15 della legge 16 giugno 1927, n. 1275), lire 1 milione e 700,000.

Capitolo 5. Rimborso allo Stato della indennità complementare ai militi della Milizia nazionale forestale (articolo 2, Regio decreto 8 novembre 1928, n. 2627), lire 1 milione e 200,000.

Capitolo 6. Stipendi al personale dell'Azienda foreste demaniali, lire 50,000.

Capitolo 7. Contributo da versare allo Stato per il funzionamento del Regio Istituto superiore agrario forestale di Firenze (articolo 67 del Regio decreto 30 novembre 1924, n. 2172, e articolo 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1275), lire 120,000.

Capitolo 8. Assegni al personale non di ruolo delle nuove provincie in servizio dell'Azienda foreste demaniali, lire 20,000.

Capitolo 9. Indennità di malaria ed altre indennità al personale, lire 20,000.

Capitolo 10. Contributo da versare allo Stato per le pensioni degli agenti forestali (legge 10 agosto 1921, n. 552, e articolo 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1275), lire 163,260.

Capitolo 11. Indennità di tramutamento al personale, lire 75,000.

Capitolo 12. Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Azienda foreste demaniali, lire 70,000.

Capitolo 13. Sussidi a funzionari nonchè salariati ed operai dell'Azienda ed ai funzionari bisognosi già appartenenti all'Amministrazione forestale e loro famiglie, lire 50,000.

Capitolo 14. Medaglie di presenza, diarie e rimborso di spese di viaggi a Consigli, Commissioni e Comitati; gite ordinarie di servizio, ispezioni e missioni, lire 400,000.

Capitolo 15. Indennità per operazioni di accertamenti eseguiti allo scopo di utilizzazioni delle foreste i cui progetti non ebbero

corso per diserzione d'asta e per altre cause e spese relative incontrate, lire 10,000.

Capitolo 16. Fitto di locali, lire 75,000.

Capitolo 17. Rimborsi allo Stato per spese per registri, moduli, carta, spese di stampa e trasporti relativi fatti dal provveditorato generale dello Stato, *per memoria*.

Capitolo 18. Spese postali, telegrafiche, telefoniche ed altre spese d'ufficio, acquisto e riparazione di mobili, riscaldamento e illuminazione, oggetti di cancelleria e rilegatura, mantenimento di locali — Spese per assistenza sanitaria, lire 350,000.

Capitolo 19. Spese di liti, lire 10,000.

Capitolo 20. Restituzione di somme indebitamente introitate, lire 20,000.

Capitolo 21. Residui passivi per somme reclamate dai creditori ed eliminate per perenzioni amministrative e per importo di mandati di pagamento commutati in vaglia per perenzione biennale, ovvero perchè riguardanti quote di mandati collettivi soddisfatti in parte in esercizi finanziari precedenti, lire 2,000.

Capitolo 22. Provento spettante allo Stato in base alla media degli accertamenti verificatisi nel biennio 1908-1909 per le foreste già amministrate dal Ministero delle finanze, e per i terreni suscettibili della sola coltura forestale, nonchè per le foreste delle nuove provincie e quota parte del provento delle foreste demaniali inalienabili, 3,652,684.30 lire.

Capitolo 23. Spese in applicazione dell'articolo 2, lettera *b*) della legge 16 giugno 1927, n. 1275, per lo sviluppo delle attività utili per l'incremento ed il miglioramento della economia delle località boschive, lire 20 mila.

§ 2. *Avanzo di gestione*. — Capitolo 24. Avanzo effettivo della gestione, da versare al Tesoro (articolo 14 del Regio decreto 17 febbraio 1917, n. 324, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1275), 2,661,055.70 lire.

Titolo II. *Spese straordinarie*. — Categoria I. *Spese effettive*. — Capitolo 25. Indennità temporanea mensile al personale non di ruolo delle nuove provincie in servizio dell'Azienda foreste demaniali, lire 11,000.

Capitolo 26. Costruzione e riparazioni straordinarie di strade e di fabbricati; impianto di linee telegrafiche e telefoniche e di vie aeree pel trasporto dei prodotti boschivi; impianto di opifici, acquisto di scorte vive e morte nei poderi dell'Azienda, lire 4 milioni.

Capitolo 27. Lavori di rimboschimento, di rinsaldamento e di sistemazione di terreni e boschi di proprietà dell'azienda e impianto ed ampliamento dei vivai forestali occorrenti ai lavori stessi, lire 1,200,000.

Capitolo 28. Fondo di riserva per le nuove e per le maggiori spese, lire 400,000.

Categoria II. *Movimento di capitali.* —

Capitolo 29. Acquisto ed espropriazione di terreni nudi a scopo di rimboschimento; acquisto di boschi per l'ampliamento del Demanio forestale di Stato, *per memoria.*

Capitolo 30. Acquisto di terreni, per l'ampliamento del Demanio forestale di Stato, da effettuarsi col provento della vendita di terreni non adatti a far parte del Demanio suddetto (articolo 121 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267), lire 1,711,000.

Capitolo 31. Restituzione di anticipazioni e di mutui ottenuti da Istituti di credito, *per memoria.*

Capitolo 32. Acquisto di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato, *per memoria.*

Categoria III. *Operazioni per conto di terzi.* — Capitolo 33. Spese di gestione di patrimonio silvo-pastorale di comuni e di altri enti (articolo 166 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267), lire 300,000.

Capitolo 34. Somme da corrispondere a comuni e ad altri enti per addebito netto della gestione dei loro patrimoni silvo-pastorali, lire 200,000.

Capitolo 35. Spese per la gestione di fondazioni e lasciti aventi per scopo l'incremento della silvicoltura (Legge 16 giugno 1927, n. 1275), *per memoria.*

PRESIDENTE. *Riassunto delle spese.* —

Categoria I. Spese effettive:

a) ordinarie, lire 17,889,000.

b) straordinarie, lire 5,611,000.

Totale della categoria I. Spese effettive, lire 23,500,000.

Categoria II. Movimento di capitali, lire 1,711,000.

Categoria III. Operazioni per conto di terzi, lire 500,000.

Totale generale della spesa, lire 25,711,000.

Pongo a partito questo totale.

(*È approvato.*)

Riassunto dell'entrata e della spesa. —

Categoria I. Spese effettive, lire 23,500,000.

Categoria I. Entrate effettive, lire 23 milioni e 500,000.

Categoria II. Spesa per movimento di capitali, lire 1,711,000.

Categoria II. Entrata per movimento di capitali, lire 1,711,000.

Categoria III. Spesa per operazioni per conto di terzi, lire 500,000.

Categoria III. Entrata per operazioni per conto di terzi, lire 500,000.

Procediamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge.

ART. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(*È approvato.*)

ART. 2.

È approvato il bilancio dell'Azienda foreste demaniali, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931, allegato al presente stato di previsione, ai termini dell'articolo 11 del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 324, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1275.

(*È approvato.*)

ART. 3.

A norma dell'articolo 7 della legge 2 giugno 1927, n. 831, è stabilita in lire 7 milioni la somma da erogare, durante l'esercizio finanziario 1930-31, per mutui di bonifica dell'Agro Pontino.

(*È approvato.*)

ART. 4.

Per l'esercizio finanziario 1930-31 è stabilito nella somma di lire cinque milioni il limite di impegno per le annualità, già contemplate in parte dal Regio decreto 6 ottobre 1927, n. 1827, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1147, concernente il finanziamento delle opere pubbliche straordinarie, relative ad opere di sistemazione montana e di altre opere idrauliche riconosciute prevalentemente connesse alla bonifica idraulica ed alle trasformazioni fondiari di pubblico interesse nonchè per i contributi e premi previsti dagli articoli 3 e 5 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134, sulla bonifica integrale.

(*È approvato.*)

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Approvazione del Trattato di amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario italo-austriaco firmato a Roma il 6 febbraio 1930.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione del Trattato di amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario italo-austriaco firmato a Roma il 6 febbraio 1930.

Se ne dia lettura.

GORINI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 544-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Re David. Ne ha facoltà.

RE DAVID. Onorevoli camerati, mentre ci accingiamo ad approvare il Trattato italo-austriaco di amicizia, conciliazione e regolamento giudiziario firmato a Roma il 6 febbraio 1930, appaiono evidenti le ragioni per le quali la Camera non può non sottolineare la portata di questo atto internazionale.

Molto cammino si è percorso da quando il Capo del Governo, nel suo grande discorso sulla politica estera pronunciato in Senato il 5 giugno 1928, dichiarava che le relazioni con l'Austria erano diplomaticamente corrette e che dall'Austria dipendeva se esse potessero nell'avvenire raggiungere un grado di maggiore cordialità.

L'Italia aveva intanto già dato un contributo notevole alla restaurazione finanziaria della Repubblica federale, sottoscrivendo i tre protocolli di Ginevra del 4 ottobre 1922, e offrendo così la prova della sua amicizia effettiva e leale.

Ma erano perdurati per qualche tempo tentativi di deviazioni dovuti ad azioni esterne ed a tendenze di politica interna oramai definitivamente superate.

Sgombrato così il terreno da quegli elementi che gli scrittori di politica internazionale sogliono chiamare punti nevralgici, i rapporti fra i due paesi si avviarono rapidamente e facilmente verso un'atmosfera e un regime di comprensione e di collaborazione che hanno le loro premesse in una tradizione storica solida e ricordevole. (*Approvazioni*).

Del resto non era possibile che l'Austria di oggi, la quale ha basato la sua riforma costituzionale sul rafforzamento dell'autorità dello Stato; che il Capo del suo Governo, che, oltre ad essere un eminente statista, è soprattutto

un uomo d'ordine, e, in virtù di una personale esperienza, ha ripristinato il principio di disciplina, non si sentissero sospinti da un moto di concreta simpatia verso questa Italia, la cui rivoluzione ha segnato la prima valida e trionfale riscossa contro la sommossa e il tumulto elevati a mezzo abituale di risoluzione dei problemi economici e sociali, e contro ogni disordine morale e politico. Come non era possibile che l'Italia non identificasse nella vicina repubblica un elemento prezioso di equilibrio per il processo formativo del riassetto dell'Europa centrale.

Diciamolo, camerati, molti nostri interessi vanno verso il Centro-Europa, ove l'Austria è destinata ad esercitare una notevole influenza sui rapporti culturali ed economici dei popoli vicini, in confronto dei quali perdura la tradizionale attrazione di Vienna.

Le ombre del passato sono dunque cadute. Il cancelliere Schober, nel discorso pronunciato in seno al Consiglio Nazionale austriaco il 13 dicembre 1929, nel dare atto del disinteresse dimostrato dall'Italia alla Conferenza dell'Aja nella questione delle riparazioni orientali, e dell'appoggio nostro in occasione del prestito internazionale, dichiarava che la politica estera della nuova Austria ha una delle sue basi fondamentali nei rapporti di leale amicizia verso il nostro Paese.

In quell'occasione, come nell'altra più recente del suo viaggio a Roma, che ha suscitato così fervide e significative manifestazioni di consenso e di simpatia, egli rappresentava al vero il nuovo spirito del popolo austriaco, sinceramente orientato verso noi.

E bene il relatore della nostra Commissione speciale ha osservato che le più sicure garanzie del trattato risiedono nel sentimento nazionale.

Questo sentimento non autorizza diffidenze di sorta da parte dei terzi, ma costituisce il solco vivo nel quale il Duce, suo autentico e altissimo interprete, conduce una politica di pace e di collaborazione, che riconferma la saldezza e la continuità del Regime e la sua volontà di dare valido impulso alla ricostruzione dei valori economici e morali degli Stati dell'Europa Centrale. (*Applausi*).

Questo sentimento ha trovato piena rispondenza presso il popolo austriaco, se è vero, come è vero, che in seno al Consiglio Nazionale della Repubblica Federale il trattato che oggi discutiamo ha realizzato la unione di tutti i Partiti, comprese le sinistre,

in una unanimità che è certo per noi ragione di alta soddisfazione.

Onorevoli camerati, questo documento segna un nuovo servizio reso dall'Italia alla pace europea, e quindi alla pace del mondo.

A parte gli interessi che tutela e i rapporti che consolida, esso consacra una fiduciosa amicizia.

Suggelliamolo inviando al nobile popolo austriaco ed al suo Governo il più caldo, fervido ed amichevole saluto. (*Vivi e prolungati applausi*).

Perseguiamo così, quelle mètte di pace, di lavoro, di prestigio e di grandezza, che si compendiano, per noi, in un nome solo, che è la nostra passione e la nostra certezza: Mussolini. (*Vivissimi e prolungati applausi — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la parola all'onorevole relatore ed al Governo.

Ha chiesto di parlare l'onorevole relatore camerata Polverelli. Ne ha facoltà.

POLVERELLI, *relatore*. Onorevole camerati! Il Trattato di amicizia tra l'Italia e l'Austria ebbe una eco mondiale di simpatia. Quando due Nazioni si conciliano con lealtà e con nobiltà di intenti, l'avvenimento assume un valore universale e tocca nel profondo il sentimento umano.

Ma qualche voce malevola e gelosa, di quelle che sibilano di traverso ogni qualvolta l'Italia compie una felice realizzazione, insinuò che il Trattato di Palazzo Venezia era un documento della forma più semplice e della sostanza più modesta.

Noi, con sincera lealtà, desidereremmo che tutti i popoli i quali subirono conflitti di generazioni e furono travagliati da competizioni secolari, concludessero, come l'Italia e l'Austria, una conciliazione così semplice, ma anche così leale, senza necessità di pegni territoriali o di occupazioni militari o di interpretazioni diplomatiche o di garenzie internazionali (*Vivi prolungati applausi*), una conciliazione che fosse, come questa, un superamento definitivo degli stati d'animo della guerra ed un patto sincero di collaborazione, in una atmosfera di reciproco rispetto, senza egemonie e senza sudditanze, (*Vivissimi prolungati applausi*) senza sospetti e senza impegni occulti (*Applausi*).

Ma le gelose, grottesche malevolenze nulla tolgono alla imponenza degli eventi, e dei consensi. Contro le ipocrisie della vecchia scuola diplomatica, l'Italia ha dato esempio di una conciliazione vera ed effettiva, non affermata

soltanto nelle verbose orazioni, ma comprovata dai sentimenti e soprattutto dai fatti.

Anche recentemente il signor Venizelos indicava l'esempio dell'Italia e dell'Austria per auspicare un riavvicinamento leale e definitivo tra Grecia e Turchia, rilevando che una amicizia sicura avrebbe avuto l'effetto di accrescere il prestigio delle due Nazioni nel mondo.

La Nazione italiana, così come un anno prima aveva sentito la poesia di un'altra più grande conciliazione, comprese la nobiltà di questo riavvicinamento.

Due conflitti storici erano superati. Dopo il travaglio degli avi, dei padri e delle nostre stesse anime, nuove vie di collaborazione erano nobilmente aperte.

Ciò attesta ancora una volta, se pur ve ne fosse bisogno, che il nostro Capo, ogni qual volta ha trattato con uomini di buona volontà e di sincerità, ha risposto con lealtà aperta, signorilmente italiana. (*Vivissimi applausi*).

Questa politica del Regime fascista, che è politica vera di pace, fu molto spesso avvertata con tentativi di misconoscimento. Ma se si riguarda alle affermazioni ed alle realizzazioni di otto anni, la constatazione della nobile leale volontà di pace dell'Italia balza chiara ed evidente.

Dopo la tragedia di Anatolia, il Governo di Roma favorì la pacificazione di Losanna. Con piena sincerità di intenti volle conciliare le vertenze adriatiche. Non partecipò alla occupazione renana, per non rendere ancora più aspro il conflitto, ma successivamente a Locarno, insieme all'Inghilterra, diede la propria garanzia per la pace tra Francia e Germania.

Con lo stesso spirito di pace garanti l'integrità albanese. E quando si vociferò di assurde spedizioni nel Levante, concluse un patto di franca amicizia con la nuova Turchia.

Accordi ugualmente sinceri strinse con altre Nazioni grandi e piccole. Infine nel febbraio 1929 il nostro Capo realizzò la conciliazione con la Santa Sede e nel febbraio 1930 la conciliazione con l'Austria. Due grandi date, due grandi superamenti, due rinnovamenti di carattere storico, che stanno a testimoniare la saggezza e la volontà di pace della nuova Italia.

Onorevoli camerati, riguardando indietro nel passato, possiamo considerare la grandiosità di questi eventi, per i quali indubbiamente il vecchio regime non aveva anima sufficiente.

I Trattati hanno valore in quanto sono vivificati dal sentimento delle Nazioni. Non vale che i diplomatici studino in segreto clausole ingegnose e impegni sottili, se il sentimento dei popoli non corrisponde al pensiero di chi governa.

Quando vedemmo il Cancelliere Schober a fianco del nostro Duce, unirsi ad una manifestazione di dolore per la scomparsa di un ministro del Regno, che era soprattutto un uomo di pura fede, quella partecipazione al nostro dolore toccò profondamente l'anima italiana (*Vivi applausi*).

Onde il nostro Capo, in una intervista concessa al *Wiener Journal*, giustamente rilevava che «soltanto coloro i quali sono spiritualmente miopi giudicano le relazioni internazionali dal punto di vista economico e politico. Le considerazioni psicologiche — Egli aggiungeva — sono di suprema importanza».

La nostra Nazione aveva degnamente preparato questa riconciliazione, seguendo con simpatia lo sforzo di restaurazione dell'Austria e le felici realizzazioni conseguite negli ultimi tempi dal Governo di Vienna per la restaurazione della pace interna, per la risoluzione del problema delle riparazioni, per la emancipazione dalle servitù internazionali in materia di finanza, per la chiarificazione dei rapporti con l'Italia.

L'anima nazionale italiana ha tanto superato gli stati d'animo della guerra che non può più concepire l'Europa divisa in due campi: quello degli egemoni armatissimi e ringhianti e quello dei reprobri. Il nostro spirito, che è generoso come la nostra fede e sereno come il nostro cielo mediterraneo, auspica un'Europa migliore.

Onorevoli camerati, l'Italia che, rinunciando alle indennità e ai diritti di ipoteca finanziaria, ha steso lealmente la mano all'Austria, questa Italia generosa e leale può parlare a fronte alta dinanzi all'Europa, in nome della pace, la quale — come dice l'antica ispirata saggezza — non è vera pace se non è fondata sulla giustizia.

Duce! Noi approveremo oggi con voto unanime questo Trattato, non solamente per rispondere alla unanimità della Camera Austriaca e per dare al Governo e alle popolazioni dell'Austria la testimonianza della nostra fede, ma anche per confermare ancora una volta il nostro appassionato consenso alla Vostra politica geniale e generosa, che passa oltre le posizioni del passato, verso una nuova storia! (*Vivissimi prolungati applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli esteri.

FANI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Onorevoli camerati, l'atmosfera di viva simpatia che accolse l'arrivo del cancelliere austriaco in Italia, i sentimenti manifestati in proposito prima e dopo la firma dell'atto e dalla opinione pubblica italiana e da quella austriaca, sono la prova più eloquente del desiderio che anima i due popoli di rafforzare e consolidare su basi di lealtà e di schiettezza l'amicizia fra i due Paesi e di collaborare efficacemente al mantenimento della pace. (*Approvazioni*).

Poche parole dunque vi dirò a nome del Governo, dopo i discorsi dell'onorevole Re David e dell'onorevole Polverelli, che hanno trovato, e giustamente, larga eco di consensi e di applausi in questa Assemblea, per riaffermare oggi dinanzi alla Camera fascista l'importanza del Trattato di amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario tra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria firmato a Palazzo Venezia il 6 febbraio dell'anno VIII da Sua Eccellenza il Capo del Governo e dal Cancelliere Federale Signor Schober.

Il Trattato, ispirato non ad opportunità diplomatiche contingenti, ma a sentimenti di reciproca comprensione, ha importanza per le disposizioni che contiene e soprattutto per lo spirito col quale è stato concluso, e sul quale la relazione del Capo del Governo si è ampiamente soffermata.

Dall'avvento al potere del Sig. Schober noi abbiamo assistito ad un più deciso orientamento dell'Austria verso il nostro Paese. Il nuovo Cancelliere austriaco, uomo di ordine, di volontà e di tenacia, chiamato a reggere le sorti della vicina Repubblica in un momento particolarmente delicato e difficile, dopo aver, nel campo della politica interna, affrontato e risolto con energia il contrasto tra i partiti, dopo essere riuscito a varare la riforma della Costituzione, nel campo della politica estera si è accinto a portare l'Austria sulla via della conciliazione, che della pace è una tra le garanzie più salde, particolarmente nei confronti dell'Italia, non soltanto per consolidare i rapporti di buon vicinato con la grande Potenza confinante, ma anche e soprattutto per contribuire attivamente ed efficacemente — cosa questa che è di interesse generale — alla ricostruzione ed allo sviluppo dell'Europa centrale e danubiana.

Sono del 13 dicembre 1929 le dichiarazioni di amicizia per l'Italia, alle quali anche l'onorevole Re David ha fatto allusione, pronunciate da Schober in seno al Consiglio

Nazionale: « sono particolarmente soddisfatto — disse allora il Cancelliere austriaco — di potere oggi comunicare a codesta onorevole Assemblea che è stato raggiunto lo scopo dei nostri sforzi volti a conferire ai nostri rapporti con la grande vicina meridionale, l'Italia, (rapporti al cui miglioramento hanno già lavorato due miei predecessori), il carattere di un'amicizia cordiale. È così raggiunto il progresso sostanziale di quella politica che nelle mie dichiarazioni di Governo ho definito come politica divenuta ormai tradizionale per la nuova Austria e per la quale il coltivare leali rapporti di amicizia con l'Italia costituisce uno degli elementi fondamentali».

Queste parole, che hanno avuto una impronta di indiscutibile franchezza — ed i fatti lo hanno dimostrato — venivano ribadite poi, con espressioni che assumono un tono di ancor più intensa sincerità e nelle quali si leggono chiaramente, non la vuota formula elaborata per diplomazia, ma il sentimento e la comprensione che sono la migliore garanzia per qualunque collaborazione pratica, nel brindisi pronunciato dal signor Schober in risposta alle chiare e schiette parole pronunciate dal Capo del Governo italiano.

Disse infatti il Cancelliere austriaco: « Per secoli i nostri popoli hanno vissuto in strettissimi rapporti culturali, e dalla compenetrazione e fecondazione reciproca dello spirito italiano e germanico sono sempre nati fiori e frutti che vanno annoverati fra i più squisiti che l'Europa ha prodotto.

« I nostri popoli nulla più desiderano ardentemente che di godere anche per l'avvenire di tali raccolti sempre in più larga messe.

« I rapporti di amicizia, che esistono fra noi, e che vengono rafforzati dal Trattato sottoscritto oggi, costituiscono la garanzia che tale desiderio sarà esaudito».

Non vi è dubbio perciò che l'Austria sia venuta verso l'Italia libera da ogni ingombrante residuo di alterne vicende passate e con la ferma volontà di riconscersi e di intendersi con un grande popolo di altissime tradizioni, per cooperare, in perfetta unità di spiriti, alla prosperità dell'Europa centrale e balcanica.

Ma l'Italia, alla sua volta, non ha negato all'Austria il suo appoggio nell'aspra fatica

della ricostruzione e del rinnovamento. Pochi giorni hanno separato la firma del Trattato italo-austriaco dalla conclusione della Seconda Conferenza dell'Aja, che ha segnato per l'Austria il definitivo riscatto dalle pastoie finanziarie della guerra, aprendole una visione finalmente serena del futuro.

Questo ha anche affermato il Duce nel suo brindisi a Schober, brindisi denso di idee e nel quale palpitava un senso di fiducia e di promessa.

L'Italia fascista quindi, accogliendo con sincero compiacimento il riavvicinamento dell'Austria, non ha avuto altro scopo di quello additatole dalla mèta che sta perseguendo con fede e con ardore e che è mèta di pace e di lavoro, nel proprio interesse sì, ma anche in quello di tutta l'Europa. (*Applausi*).

Onorevoli camerati, è notevole pietra miliare per l'assetto dell'Europa del dopo-guerra riavvicinare i popoli che furono nemici e che subito dopo il grande conflitto compresero la necessità della smobilitazione degli spiriti.

Oggi l'Austria è raccolta accanto all'Italia, che ieri le fu avversaria. La collaborazione e la comprensione si rendono nuovamente possibili ed i due popoli, auspicanti il ritorno alle secolari tradizioni della cultura, della civiltà e del comune interesse, possono darsi onestamente la mano e guardarsi con lealtà negli occhi, come con lealtà si guardarono in Roma Mussolini e Schober.

La Camera fascista, approvando questo Trattato, come ha fatto testè il Parlamento austriaco, dimostrerà ancora una volta come la politica di Mussolini è quella politica che schiude veramente le porte alle più alte opere di civiltà. (*Vivissimi generali applausi — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Procediamo ora alla discussione degli articoli:

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, firmato a Roma il 6 febbraio 1930.

Si dia lettura del Trattato.

GORINI, segretario, legge:

**TRATTATO DI AMICIZIA DI CONCILIAZIONE E DI REGOLAMENTO
GIUDIZIARIO FRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA**

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA E IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, avendo constatato la concordanza di numerosi interessi comuni alle due Nazioni, animati dal desiderio di rafforzare e consolidare gli amichevoli rapporti esistenti fra i rispettivi Paesi e desiderosi di congiungere i loro sforzi per il mantenimento della pace, hanno deciso di concludere un trattato di amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario, ed hanno designato a tale scopo come loro Plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA:

S. E. il Cavaliere BENITO MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.*

IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA:

S. E. GIOVANNI SCHÖBER, *Cancelliere federale.*

i quali, essendo forniti dei pieni poteri, hanno convenuto quanto segue;

ART. 1.

Le Parti contraenti si obbligano a sottoporre ad una procedura di conciliazione le controversie che sorgessero tra di esse e che non avessero potuto essere risolte in via amichevole con i procedimenti diplomatici ordinari.

Questa disposizione non si applica alle contestazioni nate da fatti che sono anteriori al presente Trattato e che appartengono al passato.

Qualora fallisse la procedura di conciliazione, la controversia sarà portata dinanzi ad arbitri o alla Corte permanente di giustizia internazionale dell'Aja, secondo gli articoli 8 e seguenti del presente Trattato. Le controversie per la cui soluzione le Parti contraenti sono obbligate ad una speciale procedura da altri accordi esistenti tra loro saranno risolte in base alle disposizioni di tali accordi.

ART. 2.

Per le vertenze che, a tenore del presente Trattato sono suscettibili delle procedure prevedute dagli articoli 1, 8 e 9, se, in conformità delle leggi locali della Parte contro la quale viene avanzato reclamo, sono di competenza di una autorità giudiziaria o di una giurisdizione amministrativa, può questa Parte chiedere che la controversia venga sottoposta alla procedura di conciliazione, o, se del caso, e in conformità degli articoli 8 e seguenti, alla procedura di arbitrato o dinanzi alla Corte permanente di giustizia internazionale, solo dopo che sia intervenuta nel procedimento giudiziario o amministrativo una decisione definitiva. Per il caso in cui una delle Parti intenda di impugnare la decisione dell'autorità giudiziaria o amministrativa, la vertenza dovrà essere sottoposta alla procedura di conciliazione entro un anno al più tardi dopo che la decisione è stata pronunciata.

ART. 3.

Se la decisione del Tribunale arbitrale o della Corte permanente di giustizia internazionale dichiara che una decisione o una disposizione irrevocabile di un Tribunale o di altra autorità di una delle Parti è in tutto od in parte in contrasto col diritto internazionale, e secondo il diritto costituzionale di questa Parte le conseguenze della decisione o disposizione non possono essere interamente eliminate mediante provvedimenti amministrativi, sarà accordata alla Parte lesa un'equa soddisfazione di altro ordine.

ART. 4.

Le Parti costituiranno una Commissione permanente di conciliazione composta di cinque membri.

Le Parti contraenti nomineranno ciascuna liberamente un membro e di comune accordo sceglieranno gli altri tre. Questi ultimi tre membri non possono essere cittadini dell'uno o dell'altro degli Stati contraenti, nè possono avere la loro residenza nel territorio di essi o trovarsi od essersi trovati al loro servizio. Il Presidente sarà, di comune accordo, nominato fra i medesimi dalle Parti contraenti. Fin quando non sia iniziato un procedimento, ciascuna delle Parti ha il diritto di revocare il membro da essa nominato e di sostituirlo. Del pari, ognuna delle Parti potrà ritirare il suo consenso alla nomina di ciascuno dei tre membri nominati di accordo. In questo caso si deve procedere senza ritardo e d'accordo alla nomina di un nuovo membro. La sostituzione di un membro ha luogo colla stessa procedura della sua nomina.

Con lo stesso sistema indicato nei precedenti capoversi saranno nominati cinque membri supplenti. La Commissione di conciliazione si riunirà nel luogo designato dal Presidente.

ART. 5.

Ogni parte provvederà alle spese occorrenti per il membro da essa nominato nella Commissione permanente di conciliazione, nonchè al rimborso della metà delle spese per i rimanenti membri. Ogni parte sosterrà inoltre le spese da essa provocate per il procedimento e la metà di quelle che la Commissione permanente di conciliazione indicherà quali spese comuni.

ART. 6.

La Commissione permanente di conciliazione entrerà in funzione tosto che una parte ne farà richiesta. La parte rivolgerà la sua istanza contemporaneamente al presidente della Commissione permanente di conciliazione ed all'altra parte.

Le Parti contraenti si obbligano a facilitare in ogni caso e sotto tutti i rapporti i lavori della Commissione permanente di conciliazione ed in particolare a darle la possibilità di escutere sul territorio di esse, e secondo le disposizioni in vigore per i loro tribunali, i testimoni e i periti e di procedere a sopralluoghi.

ART. 7.

La Commissione permanente di conciliazione esaminerà le speciali questioni ad essa deferite ed esporrà i risultati delle proprie indagini in un rapporto inteso a chiarire le questioni di fatto ed a facilitare la soluzione della controversia. Nel rapporto la Commissione di conciliazione determinerà i punti controversi e farà proposte per dirimere la vertenza. Il rapporto sarà compilato entro sei mesi dal giorno in cui la controversia fu sottoposta alla Commissione permanente di conciliazione, a meno che le Parti non stabiliscano un termine diverso.

A ciascuna delle parti sarà rimesso un esemplare del rapporto. Nel termine di tre mesi le parti dovranno pronunziarsi sulle proposte della Commissione. Il rapporto della Commissione permanente di conciliazione non ha carattere di decisione definitiva obbligatoria, nè riguardo alla constatazione dei fatti nè riguardo alle questioni di diritto.

ART. 8.

Se le Parti sono fra di loro in disaccordo su una questione di diritto e non accettano le proposte della Commissione di conciliazione, la controversia sarà sottoposta mediante compromesso, ad uno speciale Tribunale arbitrale.

Il compromesso formulerà chiaramente l'oggetto della controversia, la competenza attribuita a detto Tribunale e tutte le altre condizioni convenute fra le Parti. Esso sarà stabilito con scambio di note tra i Governi delle Alte Parti contraenti e sarà interpretato in ogni punto dal Tribunale arbitrale.

Se il compromesso non ha luogo nel termine di sei mesi dal giorno in cui una delle Parti contraenti è stata investita dalla procedura di arbitrato, ciascuna di esse potrà portare la controversia, a mezzo di semplice richiesta, dinanzi alla Corte permanente di giustizia internazionale.

ART. 9.

Nel caso indicato nell'articolo precedente le Parti potranno, invece che al Tribunale arbitrale, sottoporre la controversia alla Corte permanente di giustizia internazionale dell'Aja, formulando d'accordo i termini delle questioni sulle quali si richiede la decisione. Se su tale formulazione le Parti non si accordano, ciascuna di esse è autorizzata a portare la controversia direttamente innanzi alla Corte di giustizia internazionale, a mezzo di ricorso, dopo averne dato avviso all'altra due mesi prima.

ART. 10.

La decisione del Tribunale arbitrale e della Corte permanente di giustizia internazionale deve essere eseguita in buona fede dalle Parti. Le Parti contraenti si impegnano a non adottare, per la durata del procedimento della Commissione di conciliazione del Tribunale arbitrale o della Corte permanente di giustizia internazionale, qualsiasi provvedimento che possa pregiudicare l'accettazione delle proposte della Commissione permanente di conciliazione, ovvero l'esecuzione della decisione del Tribunale arbitrale o della Corte permanente di giustizia internazionale. Il Tribunale arbitrale può, a richiesta di una Parte, ordinare provvedimenti di cautela, in quanto questi possano essere eseguiti dalle Parti in via amministrativa. La Commissione permanente di conciliazione può del pari fare proposte allo stesso scopo.

ART. 11.

La Commissione permanente di conciliazione stabilirà la propria procedura, tenendo conto delle clausole della convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907 sul regolamento pacifico di conflitti internazionali.

Salvo contrarie disposizioni del presente Trattato o del compromesso di arbitrato, saranno applicate per il procedimento del Tribunale arbitrale le clausole della anzidetta convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907.

In quanto il presente Trattato si richiama alle disposizioni della convenzione dell'Aja, tali disposizioni troveranno applicazione nei rapporti tra le Parti contraenti anche se una di esse od entrambe avessero denunziata la convenzione.

ART. 12.

Questo trattato troverà applicazione fra le Parti contraenti anche se altre Potenze siano parimenti interessate alla controversia. Tuttavia, quando sia possibile sottoporre la controversia ad una unica procedura d'arbitrato o ad un unico giudizio con altre Potenze interessate, le Parti contraenti prenderanno accordi in tale senso.

ART. 13.

Il presente Trattato non si applica alle questioni che, secondo i Trattati vigenti fra le due Parti o il diritto internazionale, sono di competenza di una delle Parti.

ART. 14.

Il presente Trattato non porta alcuna modificazione ai diritti ed agli obblighi delle Parti contraenti in quanto membri della Società delle nazioni, nè limita in alcun modo le attribuzioni e le competenze della Società delle nazioni.

Resta nondimeno inteso che qualsiasi controversia che potesse sorgere fra le Parti contraenti dovrà essere sottoposta alla procedura prevista nell'articolo 1 del presente Trattato, prima di essere sottoposta al Consiglio della Società delle nazioni, a norma dell'articolo 15 del Patto.

ART. 15.

Le controversie che potessero sorgere in rapporto all'interpretazione o all'esecuzione del presente Trattato saranno, salvo contrario accordo, sottoposte direttamente alla Corte permanente di giustizia internazionale, con semplice richiesta.

ART. 16.

Il presente Trattato sarà ratificato al più presto possibile. Le ratifiche saranno scambiate in Roma.

ART. 17.

Il presente Trattato avrà vigore per la durata di dieci anni. Se non sarà denunciato sei mesi prima della scadenza di questo termine, resterà in vigore per altri cinque anni. Varrà la stessa norma per il tempo successivo.

I procedimenti in corso alla scadenza del presente Trattato saranno regolati dalle disposizioni di esso, salvo patto in contrario.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato.

Fatto in doppio originale, in italiano ed in tedesco, i due testi facendo egualmente fede.

Roma, 6 febbraio 1930.

Per l'ITALIA

(L. S.) MUSSOLINI

Per l'AUSTRIA

(L. S.) SCHÖBER

Visto, d'ordine di sua Maestà il Re:

Il ministro degli affari esteri

GRANDI.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 1.

(È approvato).

ART. 2.

La presente legge avrà effetto dallo scambio delle ratifiche del Trattato di cui all'articolo precedente.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge già approvati per alzata e seduta:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931. (446)

Approvazione del Trattato di amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario italo-austriaco firmato a Rona il 6 febbraio 1930. (541)

Norme sul reclutamento e sulla carriera dei magistrati. (Approvato dal Senato). (539)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 febbraio 1930, n. 108, concernente la soppressione del Consorzio obbligatorio fra gli industriali ed i commercianti di marmo greggio e segato dei comuni di Carrara e di Fivizzano. (499)

Approvazione della Convenzione 30 gennaio 1930 per l'esercizio delle Regie Grotte demaniali di Santa Cesaria in Terra di Otranto. (473)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1930 al 30 giugno 1931 (446):

Presenti e votanti.	262
Maggioranza	132
Voti favorevoli	262
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Approvazione del Trattato di amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario italo-austriaco firmato a Roma il 6 febbraio 1930 (541):

Presenti e votanti.	262
Maggioranza	132
Voti favorevoli	262
Voti contrari	—

(La Camera approva — Vivi applausi).

Norme sul reclutamento e sulla carriera dei magistrati (Approvato dal Senato). (539):

Presenti e votanti.	262
Maggioranza	132
Voti favorevoli	262
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 febbraio 1930, n. 108, concernente la soppressione del Consorzio obbligatorio fra gli industriali ed i commercianti di marmo greggio e segato dei comuni di Carrara e di Fivizzano (499):

Presenti e votanti.	262
Maggioranza	132
Voti favorevoli	262
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Approvazione della Convenzione 30 gennaio 1930 per l'esercizio delle Regie Grotte demaniali di Santa Cesaria in Terra di Otranto (473):

Presenti e votanti.	262
Maggioranza	132
Voti favorevoli	260
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Aldi-Mai — Alezzini — Alfieri — Amicucci — Angelini — Antonelli — Arcangeli — Ardissonne — Ascenzi — Asquini.

Baccarini — Bacci — Baistrocchi — Balbo — Banelli — Barbaro — Barbieri — Barenghi — Barisonzo — Bartolini — Bartolomei — Bascone — Basile — Bennati — Berta — Bertacchi — Bette — Biagi — Biancardi — Bianchi — Bianchini — Bibolini — Bifani — Bigliardi — Blanc — Bodrero — Bombrini — Bonardi — Bono — Borghese — Borrelli Francesco — Bottai — Brescia — Bruchi — Brunelli — Buronzo — Buttafochi.

Caccese — Calore — Calza Bini — Canelli — Cao — Capoferri — Caprino — Carapelle — Cardella — Cariolato — Cartoni — Carusi — Cascella — Catalani — Ceci — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Chirurgo — Ciano — Ciar di — Ciarlantini — Clavenzani — Colbertaldo — Coselschi — Costamagna — Cucini.

D'Addabbo — Dalla Bona — D'Angelo — D'Annunzio — De Cristofaro — De Francischi — Del Bufalo — Del Croix — De Nobili — De' Stefani — Diaz — Di Belsito — Di Marzo Salvatore — Di Marzo Vito — Di Mirafiori-Guerrieri — Ducrot — Dudan.

Elefante.

Fani — Felicella — Fera — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferretti Piero — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Fornaciari — Foschini — Fossa — Franco — Fregonara — Frignani.

Gaddi-Pepoli — Gaetani — Gangitano — Garelli — Gargioli — Genovesi — Geremicca — Gervasio — Gianturco — Giarratana — Gibertini — Giordani — Giunta Francesco — Gorini — Gorio — Gray — Gugliemotti — Guidi Dario — Guidi-Bufferini.

Igliori — Irianni.

Josa.

Landi — Lanfranconi — Leale — Leonardi — Leoni — Lessona — Locurcio — Lojacono — Lualdi — Lucchini — Lupi — Lusignoli.

Madia — Maggi Carlo Maria — Maggio Giuseppe — Manaresi — Manganelli — Maraviglia — Marchi — Marcucci — Marelli — Maresca di Serracapriola — Marescalchi — Marghinotti — Marinelli — Marini — Mariotti — Marquet — Martelli — Mazza De' Piccioli — Medici del Vascello — Mendini — Messina — Mezzetti — Mezzi — Milani — Miori — Misciattelli — Molinari — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Mottola Raffaele — Mussolini — Muzzarini.

Olmo — Oppo — Orlandi — Orsolini Cencelli.

Pala — Palermo — Panunzio — Paoloni — Paolucci — Parolari — Pasti — Pavoncelli — Peglion — Peretti — Perna — Peverelli — Pierantoni — Pierazzi — Pirrone — Porro — Postiglione — Preti — Protti — Puppini.

Racheli — Raffaeli — Raschi — Razza —
Re David — Redenti — Restivo — Riccardi
Raffaele — Ricciardi Roberto — Riolo — Rocca
Ladislao — Rocco Alfredo — Romano Michele
— Romano Ruggero — Roncoroni — Rosboch
— Rotigliano.

Sacconi — Salvi Giunio — Salvo Pietro —
Sansanelli — Santini — Savini — Schiavi —
Scotti — Serena Adelchi — Serpieri — Sertoli
— Severini — Sirca — Solmi — Sorgenti —
Spinelli — Starace Achille — Steiner — Sto-
race Cinzio — Suvich.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tassi-
nari — Tecchio — Teruzzi — Trapani-Lom-
bardo — Tredici — Trigona — Tròilo — Tul-
lio — Turati.

Vacchelli — Vascellari — Vaselli — Vas-
sallo Ernesto — Vassallo Severino — Vecchini
— Verdi — Verga — Vezzani — Viale —
Vianino — Viglino — Vinci.

Zanicchi — Zingali.

Sono in congedo:

Barattolo — Bonaccini — Bruni.

Crò.

Fabbrici — Fancello — Fantucci.

Leicht.

Mazzini — Michelini.

Redaelli.

Scarfotti.

Sono ammalati:

Bagnasco — Begnotti.

Ferri Francesco — Fusco.

Lantini.

Malusardi — Monastra.

Natoli.

Parisio.

Stame.

Tosi.

Ungaro.

Assenti per ufficio pubblico:

Arnoni.

Baragiola — Belluzzo — Borriello Biagio.

Caldieri — Ceserani.

Durini.

Ercole.

Ferracini — Fier Giulio — Forti.

Garibaldi — Giardina — Gnocchi — Giu-
riati Domenico.

Imberti.

Limoncelli.

Moretti — Mulè.

Oggianu — Olivetti.

Rossi.

Serono Cesare.

Proroga dei lavori parlamentari.

PRESIDENTE. Propongo che la Camera
si riconvochi il giorno 1º maggio. (*Appro-
vazioni*).

Se non vi sono osservazioni, rimarrà così
stabilito.

(*Rimane così stabilito*).

Mi riservo di fissare l'ordine del giorno, e
auguro Buona Pasqua a tutti i camerati.
(*Vivissimi generali applausi — Quando il
Presidente lascia il suo seggio è salutato da
nuovi prolungati applausi*).

La seduta termina alle 18.50

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

AVV. CARLO FINZI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

